

RESOCONTO STENOGRAFICO

300ª SEDUTA

VENERDI 27 LUGLIO 1990

Presidenza del Presidente LAURICELLA
indi
del Vicepresidente DAMIGELLA

INDICE

| | | | |
|---|--|--|--|
| | Pag. | | |
| Congedi | 10692, 10726 | CHESARI (PCI) | 10718 |
| Corte costituzionale | | BRANCATI (DC) <i>Presidente della Commissione «Bilancio»</i> | 10719 |
| (Comunicazione di sentenza) | 10693 | PIRO (Gruppo misto)* | 10729, 10732 |
| Disegni di legge | | MERLINO, <i>Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti</i> | 10722 |
| (Annunzio di presentazione) | 10693 | BONO (MSI-DN) | 10723 |
| «Norme modificative e integrative della legge 28 febbraio 1987, n. 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, n. 2, 27 dicembre 1969, n. 52 e 5 marzo 1979, n. 18 in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro» (720/A) (Seguito della discussione): | | PICCIONE, <i>Assessore per i lavori pubblici</i> | 10721, 10724, 10728, 10729, 10731, 10733 |
| PRESIDENTE | 10700, 10701, 10702, 10704, 10705, 10706, 10710, 10711, 10712, 10714 | GALIPÒ (DC) | 10731 |
| BARBA (PSI)* <i>Presidente della Commissione</i> | 10701 | «Interventi finanziari urgenti connessi alla erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme per il finanziamento di spese in materia di sanità» (774/A) (Discussione): | |
| GIULIANA, <i>Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione</i> | 10703, 10711 | PRESIDENTE | 10735, 10736, 10740, 10742, 10743, 10745 |
| VIRLINZI (PCI) | 10703 | MAZZAGLIA (PSI)*, <i>relatore</i> | 10735 |
| NICOLOSI ROSARIO, <i>Presidente della Regione</i> | 10704, 10709 | ALAIMO, <i>Assessore per la sanità</i> | 10741, 10742, 10743 |
| TRICOLI (MSI-DN) | 10707 | GULINO (PCI) | 10741, 10742 |
| CULICCHIA (DC), <i>Presidente della Commissione</i> | 10711 | BRANCATI (DC), <i>Presidente della Commissione</i> | 10742, 10743 |
| PARISI (PCI) | 10714 | NICOLOSI ROSARIO, <i>Presidente della Regione</i> | 10741 |
| (Votazione per scrutinio segreto): | | VIRGA (MSI-DN) | 10745 |
| PRESIDENTE | 10714 | «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e AZASI» (866/A) (Seguito della discussione): | |
| «Interventi nel settore delle opere pubbliche» (495/A) (Discussione): | | PRESIDENTE | 10699, 10746, 10748, 10749, 10752 |
| PRESIDENTE | 10715, 10716, 10717, 10718, 10721, 10723, 10726, 10727, 10730, 10732 | NICOLOSI ROSARIO, <i>Presidente della Regione</i> | 10746, 10749, 10750 |
| SANTACROCE (PRI) <i>Presidente della Commissione e relatore</i> | 10715 | CANINO (DC) | 10747 |
| COLOMBO (PCI) | 10717, 10718, 10721, 10722, 10728, 10730, 10732 | RIZZO (DC) | 10748 |
| NICOLOSI ROSARIO, <i>Presidente della Regione</i> | 10717, 10719, 10721 | PARISI (PCI) | 10748, 10752 |
| CUSIMANO (MSI-DN) | 10718, 10728 | ERRE (DC), <i>Presidente della Commissione</i> | 10699, 10753 |
| | | GRANATA, <i>Assessore per l'industria</i> | 10753 |
| | | (Votazione per scrutinio nominale): | |
| | | PRESIDENTE | 10749 |
| | | (Votazione per scrutinio segreto): | |
| | | PRESIDENTE | 10752 |
| | | «Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di | |

X LEGISLATURA

300ª SEDUTA

27 LUGLIO 1990

| | | | |
|---|---|---|--|
| | Pag. | GULINO (PCI) | 10784, 10785 |
| Catania e provvedimenti a favore dei lavoratori delle imprese Gafer S.p.A. e Fenicia S.p.A. di Palermo» (858/A) (Discussione): | | MAZZAGLIA (PSI) | 10784 |
| PRESIDENTE | 10754, 10755, 10757, 10758, 10759, 10761 | COLOMBO (PCI) | 10784 |
| BURTONE (DC), relatore | 10754 | | |
| CULICCHIA (DC) Presidente della Commissione | 10755, 10756, 10758, 10760 | Interrogazioni | |
| GIULIANA, Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione | 10754, 10756, 10758, 10759 | (Annunzio) | 10693 |
| MAZZAGLIA (PSI) | 10754, 10757, 10758 | Interpellanza | |
| PIRO (Gruppo misto)* | 10755 | (Annunzio) | 10694 |
| CUSIMANO (MSI-DN) | 10755 | Mozioni | |
| COLOMBO (PCI) | 10757, 10758 | (Rinvio della determinazione della data di discussione): | |
| CAPITUMMINO (DC) | 10760 | PRESIDENTE | 10695 |
| «Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani» (661/A) (Seguito della discussione): | | (Determinazione della data di discussione): | |
| PRESIDENTE | 10762, 10764 | PRESIDENTE | 10695, 10697 |
| LEANZA SALVATORE, Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca | 10763 | PARISI (PCI) | 10696 |
| ERRORE (DC), Presidente della Commissione | 10763 | NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione | 10696, 10697 |
| PARISI (PCI) | 10763 | VIZZINI (PCI) | 10696 |
| BONO (MSI-DN) | 10762, 10764 | CUSIMANO (MSI-DN) | 10697 |
| (Volazione per scrutinio segreto): | | Sull'ordine dei lavori | |
| PRESIDENTE | 10763 | PRESIDENTE | 10700, 10725, 10726, 10734, 10787, 10788 |
| «Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1988, n. 2, concernente l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (802-845/A) (Discussione): | | CAPITUMMINO (DC) | 10699 |
| PRESIDENTE | 10765, 10773, 10774, 10788, 10790, 10792, 10793, 10795, 10802, 10803, 10804 | NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione | 10699 |
| RIZZO (DC), relatore di maggioranza | 10765 | PARISI (PCI) | 10700 |
| VIRLINZI (PCI), relatore di minoranza | 10765, 10792, 10793 | NATOLI (Gruppo Misto) | 10700 |
| CRISTALDI (MSI-DN) | 10765, 10790, 10794, 10804 | PIRO (Gruppo Misto)* | 10724 |
| PIRO (Gruppo misto)* | 10766, 10789, 10791, 10794 | BONO (MSI-DN) | 10734 |
| PEZZINO (DC) | 10767 | CUSIMANO (MSI-DN) | 10734 |
| CANINO (DC) | 10767 | LAUDANI (PCI) | 10787 |
| BARBA (PSI), Presidente della Commissione | 10769 | LO GIUDICE (PSDI) | 10787 |
| LA RUSSA, Assessore per gli enti locali | 10771, 10792, 10795, 10803 | Su un concorso a dirigente superiore bandito dalla Amministrazione regionale | |
| NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione | 10772, 10774, 10788, 10789, 10791 | PRESIDENTE | 10725 |
| CUSIMANO (MSI-DN) | 10773 | VIRLINZI (PCI) | 10725 |
| GUELI (PCI) | 10774 | | |
| RUSSO (PCI) | 10789 | | |
| STORNELLO (PSI) | 10789, 10796, 10802 | | |
| AIELLO (PCI) | 10797 | | |
| DIQUATTRO (DC) | 10799 | | |
| PLUMARI (DC) | 10799 | | |
| LAUDANI (PCI) | 10801 | | |
| D'URSO (PCI) | 10803 | | |
| «Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, n. 87 e 25 marzo 1986, n. 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani» (635/A) (Discussione): | | | |
| PRESIDENTE | 10775, 10776, 10778, 10780, 10782, 10786 | | |
| LOMBARDO RAFFAELE (DC), relatore | 10775, 10782 | | |
| PALILLO (PSI) | 10776 | | |
| MARTINO (PLI), Presidente della Commissione | 10776, 10784 | | |
| CAPITUMMINO (DC) | 10777, 10780, 10783 | | |
| LA RUSSA, Assessore per gli enti locali | 10778, 10779 | | |
| BONO (MSI-DN) | 10782, 10785, 10786 | | |

(*) Intervento corretto dall'oratore

ALLEGATO

Relazione al disegno di legge

- «Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia per l'anno 1989» ... 10807

La seduta è aperta alle ore 9,50.

MACALUSO, segretario, dà lettura dei processi verbali delle sedute numero 298 del 25 luglio 1990 e numero 299 del 26 luglio 1990, i quali sono approvati.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Sciangula ha chiesto congedo per le sedute di oggi e di domani.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Annuncio di presentazione di disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che in data 26 luglio 1990 è stato presentato dall'onorevole Palillo il seguente disegno di legge:

«Modalità di erogazione dei contributi all'Azienda siciliana trasporti e limiti della gestione finanziaria (legge regionale 14 giugno 1983, numero 68)» (882).

Comunicazione di sentenza della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che la Corte costituzionale, con sentenza numero 365 del 24 luglio 1990, nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione siciliana approvata il 5 aprile 1990 recante «Definizione ed adozione dello stemma e del gonfalone della Regione siciliana» promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione Sicilia, notificato il 12 aprile 1990, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al numero 36 del registro ricorsi 1990, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 28 dello Statuto speciale della Regione siciliana, nonché in riferimento agli articoli 14 e 15 dello stesso Statuto e agli articoli 5, 115 e 116 della Costituzione, della legge approvata dall'Assemblea il 5 aprile 1990.

Annuncio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per gli enti locali, per sapere:

— se sia a conoscenza che la maggioranza che amministra il Comune di San Pietro Clarenza, in occasione dell'elezione della commissione edilizia, ha stravolto e violato l'ordinamento degli enti locali, distribuendo i propri voti fra i propri rappresentanti ed un elemento della minoranza, per cui è risultato eletto l'unico consigliere del Partito comunista italiano a dan-

no del candidato del Movimento sociale italiano -Destra nazionale, che in quel Comune è rappresentato da due consiglieri;

— se non reputi di intervenire con urgenza per annullare le votazioni e procedere a nuove elezioni, nel rispetto della legge, che vieta l'intromissione della maggioranza nella designazione dei rappresentanti delle minoranze» (2285). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

CUSIMANO - PAOLONE.

«Al Presidente della Regione e all'Assessore per l'industria, premesso che con diversi atti ispettivi i sottoscritti hanno denunciato il pericolo di smobilitazione da parte della "Selenia Spazio" dello stabilimento di Misterbianco;

per sapere:

— se siano a conoscenza che in base a notizie di stampa (Spazio - informazioni, Aeronautica e difesa) detta società avrebbe acquisito una commessa di venti miliardi per la realizzazione del sistema di satelliti Sicral e della struttura di protezione civile Agro;

— se non ritengano ingiustificata, al cospetto di tali cospicue commesse, la smobilitazione dello stabilimento catanese;

— quali interventi urgenti intendano adottare a tutela dello stabilimento catanese della Selenia» (2286). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

CUSIMANO - PAOLONE.

«Al Presidente della Regione, premesso che la situazione di emergenza idrica nella Regione siciliana, lungi dall'accennare a diminuire, raggiunge punte di grande intensità nelle aree metropolitane e nei grandi comuni.

Inoltre, vengono segnalati ingenti danni alle colture agricole, causati dal fenomeno della siccità;

considerato che tale situazione richiede una serie di interventi che abbiano di vista tre diversi aspetti temporali: l'immediato, con particolare riferimento al settore idropotabile ed agli interventi tampone in agricoltura; la prospettiva del medio e quella del lungo termine;

tenuto conto che per gli interventi di emergenza è stato insediato un apposito comitato

tecnico operativo che ha prodotto, nei tempi assegnatigli, "indirizzi e suggerimenti per affrontare l'emergenza idrica in Sicilia";

considerato che resta molto difficile comprendere il perché non si sia dato corso, nei tempi brevi, a quanto suggerito e previsto dal comitato suddetto.

In particolare ci riferiamo alla utilizzazione dei pozzi Sitas, dei pozzi di Menfi e di Santo Stefano; al montaggio dei dissalatori di piccola mole; alla condotta della diga Olivo; ai bevvai ed alle autobotti per l'agricoltura, dei quali si parla da mesi.

L'esame dello stato degli interventi ci porta alla conclusione che si stia affrontando l'emergenza 1991 e non quella del 1990!

per sapere:

— anche per quanto riguarda il medio e lungo termine, con quali fondi si dovrà attuare il piano dei dissalatori, per cui esiste solo una minima parte della copertura finanziaria, e che fine abbia fatto il piano delle canalizzazioni, fin qui bloccato dai rilievi della Corte dei conti;

— infine, quali procedure siano state adottate per rendere celeri i meccanismi di rimborso dei danni della siccità agli agricoltori.

Le dichiarazioni di principio e le declamate volontà non sono utili alla soluzione dei problemi della Sicilia, contribuiscono semmai a rendere ancora più incomprensibile come una regione come la nostra ed una classe politica che si dice di primo piano, possano trovarsi ancora oggi ad affrontare il problema idrico in termini che non lasciano granché sperare per un prossimo futuro» (2287). *(Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza).*

STORNELLO - BARBA - PLACENTI
- PALILLO - MAZZAGLIA - GENTILE - PETRALIA.

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura della interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per gli enti locali, per sapere:

— quali urgenti provvedimenti intenda adottare per garantire la piena applicazione della legge regionale numero 9 del 1986 e della successiva circolare in materia di conoscenza degli atti amministrativi presso il Comune di Pantelleria, stante che il Segretario generale del Comune si rifiuta di rilasciare copia degli atti ai consiglieri comunali, prendendo a pretesto che il numero delle fotocopie da rilasciare sarebbe eccessivo per le condizioni economiche del Comune stesso;

— quali urgenti provvedimenti intenda adottare, specificatamente, per il fatto che, al consigliere comunale avvocato Paolo Pavia, il Segretario generale del Comune si è rifiutato di rilasciare copia del Piano triennale delle Opere pubbliche, in vigore, nonostante l'esplicita richiesta del consigliere;

— se non intenda, immediatamente, diffidare i competenti organi comunali ad ottemperare a quanto previsto dalle leggi e disposizioni in materia di rilascio di copie di atti amministrativi» (2284). *(L'interrogante chiede risposta con urgenza).*

CRISTALDI.

PRESIDENTE. L'interrogazione ora annunziata è stata inviata al Governo.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura della interpellanza presentata.

MACALUSO, segretario:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente e all'Assessore per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, per conoscere le determinazioni del Governo in ordine all'incredibile scempio in atto nel tratto di costa denominato "Scala dei Turchi" in territorio di Realmonte, con la costruzione di un albergo a più piani ad una distanza di appena qualche metro dall'acqua marina;

considerato che:

— l'opera in questione sembrerebbe "godere" di tutte le autorizzazioni necessarie conseguenti agli strumenti urbanistici;

— tuttavia appare inconcepibile che, in presenza di altre normative nazionali e regionali di tutela ambientale, possa essere stata autorizzata la realizzazione di una struttura alberghiera praticamente sul bagnasciuga;

— tale tratto di costa denominato "Scala dei Turchi" costituisce uno degli scenari naturali belli della nostra Regione;

— uno scempio, ancorché autorizzato, rimane pur sempre uno scempio inammissibile;

— sembra, altri progetti di insediamenti edilizi nella zona siano in programma, a causa di un piano urbanistico vetusto e da superare;

per sapere:

— se non ritengano di dovere disporre un immediato sopralluogo per verificare le condizioni del sito;

— se non intendano intervenire utilizzando tutti gli strumenti e i poteri di legge di cui dispongono per impedire l'insediamento alberghiero, ripristinare l'originario stato dei luoghi e sospendere l'efficacia del piano;

— se non ritengano di dovere porre il vincolo provvisorio di salvaguardia ambientale a tutela del tratto di costa denominato "Scala dei Turchi"» (576).

CAPODICASA - RUSSO - GUELI -
LAUDANI - COLOMBO - VIZZINI.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'ordine annunzio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Rinvio della determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: determinazione della data di discussione delle mozioni numeri 7, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99.

Non avendo ancora la Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari determinato la data di discussione delle predette mozioni, le stesse rimangono iscritte all'ordine del giorno.

Determinazione della data di discussione delle mozioni numero 100 e numero 101.

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: lettura, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83 lettera d), e 153 del Regolamento interno, della mozione numero 100: «Iniziativa per la candidatura della Sicilia a sede qualificata dei giochi olimpici del duemila», degli onorevoli Martino, Capitummino, Capodicasa, Barba, Costa, Santacroce, Cusimano, Natoli; e della mozione numero 101: «Riconsiderazione degli eventuali programmi di realizzazione dei dissalatori ed immediata utilizzazione dei fondi della Protezione civile per far fronte all'emergenza idrica», degli onorevoli Parisi e altri.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

MACALUSO, segretario:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che con ogni probabilità, l'Italia sarà sede di Olimpiadi nei primi anni 2000 e che già da varie parti vengono avanzate candidature di città e regioni;

ritenuto che le Olimpiadi in Sicilia costituirebbero un fortissimo impulso per quella che viene comunemente indicata come vocazione naturale per lo sviluppo dell'Isola, cioè l'attività turistico-alberghiera con tutti i corollari agro-industriali e di servizi che comporta, e sarebbero un modo per reinventare un meridionalismo diverso che rompa con gli schemi e gli strumenti tradizionali;

ritenuto che tale scelta potrebbe innescare investimenti e iniziative pubbliche e private che, garantendo un incremento di occupazione abbastanza stabile, potrà costituire elemento importante per combattere il fenomeno mafioso. È, infatti — vale la pena ripeterlo sempre forte — lo sviluppo, la strada maestra per contrastare e sconfiggere la mafia;

ritenuto che la Sicilia offre condizioni naturali, climatiche, ambientali e culturali tali da ga-

rantire la perfetta ambientazione di una manifestazione come le Olimpiadi: basti immaginare, per esempio, la maratona lungo la Valle dei Templi di Agrigento; o il torneo di lotta nel Teatro greco di Taormina o di Siracusa; le regate veliche tra Capo Lilibeo e le Egadi o tra Capo Milazzo e le Eolie; le gare di canottaggio nel lago di Piana degli Albanesi o nello Stagnone davanti all'isola di Mothia, o nei laghi di Ganzirri; le gare di ciclismo su strada su un circuito da ricavare intorno al Monte Pellegrino e ad Enna attorno al lago di Pergusa o ricalcando in parte il mitico percorso della Targa Florio;

considerato che questa scelta costituirebbe l'occasione non più eludibile per la drastica riduzione della posizione di marginalità della Sicilia mediante un programma di investimenti "obbligati" nei trasporti e nelle comunicazioni in generale (ferrovie, strade, porti, aeroporti, telecomunicazioni);

impegna
il Governo della Regione

a proporre con immediatezza, con apposita delibera di giunta, la Sicilia quale regione candidata per le Olimpiadi del 2000 ed a costituire, allo scopo, un apposito comitato promotore che comprenda una qualificata rappresentanza delle forze imprenditoriali, culturali, sociali e politiche regionali ed extra-regionali al fine di elaborare e presentare un progetto dettagliato di investimenti ed iniziative» (100).

MARTINO - CAPITUMMINO - CA-
PODICASA - BARBA - COSTA -
SANTACROCE - CUSIMANO -
NATOLI.

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che l'emergenza idrica in Sicilia ha assunto connotazioni drammatiche in tutti i settori della vita sociale con l'insorgere di reazioni esasperate da parte di intere popolazioni e di gruppi sociali colpiti dalla mancanza d'acqua sia per gli usi idropotabili che per gli usi produttivi;

considerato che l'inesistenza di una qualsiasi strategia del Governo regionale e degli organismi competenti per corrispondere, in termini di prospettive e della stessa emergenza, alla crisi idrica, accentua irrimediabilmente il senso di

precarietà e di abbandono cui sono costrette le popolazioni;

preso atto che le opere di canalizzazione dei grandi invasi sono ancora bloccate per responsabilità del Governo della Regione che si ostina a perseguire procedure in deroga alla normativa vigente in materia di opere pubbliche;

constatato che il Governo della Regione ha inteso utilizzare 25 miliardi trasferiti dalla Protezione civile non per fare fronte all'emergenza idrica ma per completare opere pubbliche iniziate o per avviarne di nuove;

constatato che il Governo ha annunciato, modificandone settimana dopo settimana l'allocazione, un piano dei dissalatori, prevedendone persino l'appalto indipendentemente dalla copertura finanziaria, dopo avere disatteso ripetutamente il confronto nella competente Commissione legislativa appositamente e ripetutamente convocata per discutere i disegni di legge presentati sulla problematica dei dissalatori e sulla costituzione dell'Autorità unica;

impegna
il Presidente della Regione

a utilizzare le somme assegnate dalla Protezione civile per assicurare il finanziamento di interventi in grado di far fronte all'emergenza e al fabbisogno idrico più immediato delle varie comunità dell'Isola;

a riportare in Commissione di merito l'iniziativa della definizione di eventuali programmi relativi ai dissalatori nel contesto di una più generale verifica delle condizioni di tutti i progetti avviati in Sicilia per il riuso delle acque reflue, per la captazione, raccolta e distribuzione di acqua in Sicilia e nell'ambito di una riforma delle competenze e dell'istituzione dell'Autorità unica delle acque» (101).

PARISI - ALTAMORE - BARTOLI -
VIRLINZI - LA PORTA - CAPODI-
CASA - COLOMBO - DAMIGELLA -
CHESSARI - AIELLO - GUELI -
D'URSO - CONSIGLIO - GULINO.

PARISI. Chiedo di parlare sulla mozione numero 101.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della mozione è noto; è noto pure che il Governo della Regione e il Presidente della Regione hanno rifiutato di presentarsi per ben tre volte nella Commissione di merito per discutere della gravità enorme della crisi idrica in Sicilia e delle misure che il Governo ha preso, con quali risultati, e quali si appresta a prendere.

Non avendo avuto la possibilità di discutere queste cose in Commissione, noi abbiamo presentato questa mozione perché pensiamo che la situazione sia veramente drammatica e meriterebbe un sia pur conciso, breve esame con una relazione del Governo sulla questione. Quindi, chiedo che questa mozione venga discussa subito in maniera tale da avere un momento di chiarimento su una situazione che rischia ormai di diventare estremamente grave e che ha visto, a nostro avviso, gravissime deficienze del Governo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema di un confronto e di una informativa sulla questione dell'acqua si è riaffacciato diverse volte in questi ultimi giorni in Assemblea, e il Governo aveva dato disponibilità per un approfondimento, che riteniamo possa svolgersi in maniera congrua sul piano della informativa, su tutto ciò che è accaduto in Commissione di merito, laddove poi l'Aula può diventare la sede nella quale fare valutazioni di natura più squisitamente politica. Riconfermiamo questa disponibilità sottolineando, naturalmente, che la questione dipende dalla organizzazione dei lavori che la Presidenza dell'Assemblea farà alla ripresa della sessione; cioè di collocare il tema nella data più opportuna, tenendo conto che il Governo in Aula sta riconfermando la disponibilità e l'interesse a trovare il momento e la sede opportuna per discuterlo.

VIZZINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, effettivamente nel giro di 48 ore questa

questione è venuta in discussione due volte in Assemblea: l'altro giorno in occasione della discussione relativa alla mozione di un altro partito, e questa mattina per la nostra. E due volte ho sentito dire al Presidente della Regione che c'era la disponibilità del Governo a discutere in Commissione. Si dà il caso che io faccia parte della Commissione e che questa nell'ultimo mese abbia messo più volte (credo dieci, come si può d'altro canto dedurre dagli atti ufficiali) all'ordine del giorno l'«audizione del Governo per discutere la crisi idrica». Il Governo non solo non è mai venuto, ma non ha mai comunicato telefonicamente quando poteva svolgersi l'incontro o in che modo si poteva organizzare. La Commissione presieduta dall'onorevole Santacroce (non lo vedo, ma spero voglia confermarlo) ha elevato una protesta unanime. Noi ci siamo sentiti mortificati perché non è che volessimo fare qualche cosa che in qualche modo sottraesse al Presidente della Regione compiti e funzioni che sono suoi, volevamo solo discutere della crisi idrica. Ad un certo punto i commissari della Democrazia cristiana si sono assentati per due giorni e hanno inviato una lettera.

Voglio dire, quindi, che ciò che il Governo ha affermato in ordine alla propria disponibilità, è semplicemente una imprecisione da parte del Presidente. Non voglio dire altro. Il Governo non ha voluto consentire, in realtà, che l'Assemblea regionale, nella sua articolazione, discutesse questa questione. Secondo me questo è un fatto, signor Presidente, mi permetto di dire, lesivo dei poteri dell'Assemblea; si è impedita la discussione sulla crisi idrica perfino in una sede nella quale non si sarebbe potuta adottare nessuna decisione concreta. Noi non avremmo potuto dire «Si faccia questo» se non in termini di discussione.

Quindi il Governo ribadisce questa linea generale della sua disponibilità, naturalmente a ottobre, novembre o gennaio, fatta la verifica, dopo Capodanno. È un modo, mi si consenta, non adeguato di affrontare una questione che è molto grave e rispetto alla quale noi deputati abbiamo una informazione che è quella che ci danno i giornali e null'altro.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me dispiace molto che l'onorevole Vizzini si senta lesa; spero che sia una sensazione che gli passi molto presto. Nel merito voglio dire, non tanto per le cose da lui affermate, che mi sembra essere molto chiara la posizione del Governo. Per la Commissione di merito c'è la disponibilità, alla riapertura dei lavori, ad affrontare la questione nella prima seduta utile e quindi a dare tutta la informativa possibile. Per quanto concerne il rilievo di natura politica che probabilmente è sotteso dalla mozione presentata, ho dichiarato la disponibilità per la data che la Presidenza riterrà utile in relazione all'organizzazione dei lavori, alla ripresa, e tenendo conto del fatto che noi abbiamo corta memoria (non come gli elefanti): poiché ci siamo impegnati che la prima seduta sarà dedicata al rinnovo delle Commissioni provinciali di controllo, non posso proporre di dedicare a questo tema la prima seduta d'Aula. Quindi per la fissazione della data dico che sarà la Presidenza dell'Assemblea a decidere, compatibilmente con gli impegni già assunti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, anche per dare una serena valutazione delle cose che si sono dette rispetto alla necessità, e credo anche all'opportunità, che si discuta su una materia che attualmente investe non soltanto l'attenzione ma la grande condizione di disagio delle nostre popolazioni, ritengo che sia necessario anche guardare all'economia dei nostri lavori. Pertanto, in ordine all'indicazione che viene, di potere iscrivere questa mozione fra i primi punti all'ordine del giorno, fatto salvo l'impegno precedentemente assunto relativamente alle Commissioni provinciali di controllo che la Presidenza non può non riconfermare, ritengo che, successivamente e immediatamente dopo questo adempimento, si possa iscrivere all'ordine del giorno la mozione per una più adeguata e rispondente discussione che possa porre anche il Governo nelle condizioni di comunicare le proprie posizioni ed i propri intendimenti che riguardano la materia.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, appena pochi giorni or sono, la Pre-

sidenza dell'Assemblea ha disposto di demandare alla Conferenza dei Capigruppo la determinazione della data di discussione della mozione numero 99: «Istituzione di una Commissione di inchiesta sul tema dell'emergenza idrica in Sicilia», presentata dai componenti del Gruppo del Movimento sociale italiano.

Questo è avvenuto nonostante le insistenze dell'onorevole Cristaldi che chiedeva la discussione immediata della mozione stessa.

In quella sede si sostenne che la necessità di demandare la decisione alla Conferenza dei Capigruppo derivava da una interpretazione del Regolamento interno dell'Assemblea.

Pertanto delle due l'una: o esiste una siffatta interpretazione regolamentare, e allora deve valere per tutte le mozioni; oppure — se esiste spazio per una diversa interpretazione — essa deve valere anche per la mozione numero 99 del Movimento sociale italiano-Destra nazionale.

PRESIDENTE. Desidero far rilevare che la questione è stata decisa dalla Presidenza, conformemente al richiamato criterio interpretativo, nel senso di demandare alla Conferenza dei Capigruppo la determinazione della data di discussione delle mozioni.

In ogni caso — poiché vertono su identico tema — potranno essere discusse congiuntamente, in una delle prossime sedute dopo la pausa estiva, la mozione numero 99: «Istituzione di una Commissione di inchiesta sul tema dell'emergenza idrica in Sicilia», degli onorevoli Cristaldi e altri, e la mozione numero 101: «Riconsiderazione degli eventuali programmi di realizzazione dei dissalatori ed immediata utilizzazione dei fondi della Protezione civile per far fronte all'emergenza idrica», degli onorevoli Parisi ed altri.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Rimane altresì stabilito di demandare alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari la data di discussione della mozione numero 100.

Discussione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Si passa al punto quarto dell'ordine del giorno: discussione di disegni di legge.

Avverto che, ai sensi dell'articolo 127, comma nono, nel corso della seduta potrà procedersi a votazioni mediante sistema elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi» (866/A).

PRESIDENTE. Si procede al seguito della discussione del disegno di legge numero 866/A: «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi», posto al numero 1 del punto quarto dell'ordine del giorno, il cui esame si era interrotto nel corso della seduta numero 299 del 26 luglio 1990, in sede di discussione dell'articolo 2, degli emendamenti allo stesso presentati e dell'emendamento articolo 2 *bis* e dopo il rinvio in Commissione del disegno di legge.

Comunico che, in riferimento ai due emendamenti governativi al predetto disegno di legge, rispettivamente modificativo all'articolo 2 ed aggiuntivo dell'articolo 2 *bis*, il Presidente della Commissione «Attività produttive» ha fatto pervenire la seguente nota, datata 26 luglio 1990:

«Si comunica che, nel corso della seduta del 26 luglio 1990 della terza Commissione legislativa, il Presidente ha sottoposto all'esame della Commissione i seguenti due emendamenti governativi al disegno di legge numero 866/A:

1 - modificativo all'articolo 2;

2 - aggiuntivo dell'articolo 2 *bis*.

La Commissione si è espressa negativamente, a maggioranza, sul primo e favorevolmente, a maggioranza, sul secondo».

Chiedo alla Commissione se ha avuto modo di esaminare anche gli emendamenti relativi all'articolo 1.

ERRORE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, la Commissione non si è espressa sugli emendamenti presentati all'articolo 1, di cui sono firmatari gli onorevoli Canino e altri.

Sull'ordine dei lavori.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo che si proceda con la discussione del disegno di legge numero 720/A in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro, iscritto al numero 2 del punto quarto dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ricordo che la prima Commissione è ancora riunita per valutare il disegno di legge numero 720/A.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, spero che il mio intervento non determini reazioni polemiche e scomposte. Volevo però ricordare che, proprio su pressante richiesta dell'onorevole Parisi (che non può un giorno dire una cosa e la mattina seguente dirne un'altra), si era ieri sera concordato che stamattina si sarebbero iniziati i lavori con il disegno di legge numero 720/A. Poiché non è indifferente, rispetto anche alle presenze che ci sono qui in Aula in questo momento, il fatto che si era concordato (e questa deve essere una regola di garanzia per tutti) che si cominciasse con il disegno di legge sul mercato del lavoro, che non aveva il rilievo politico che ha invece il disegno di legge sulla Chisade, per gli emendamenti allo stesso presentati che destano un grandissimo interesse, è naturale che, purtroppo, una inopinata modifica, pur legittimata dal fatto che la prima Commissione non ha ultimato i lavori, finisce col creare una condizione oggettivamente imprevista. L'Assemblea, nel merito, avrà il diritto di deliberare quello che ritiene più opportuno in ordine alla vicenda della Chisade e del disegno di legge numero 866/A, ma dovrà farlo in condizioni nelle quali tutti i gruppi, e anche la maggioranza, siano messi nella possibilità di esprimere la loro posizione ed, eventualmente, la loro forza in Aula. Quindi, proprio per un rispetto delle procedure che normalmente ci diamo, ritengo che, siccome per un impedimento sopravvenuto il disegno di legge sul mercato del lavoro in questo momento non si può esaminare, delle due l'una: o si

passa all'esame di un disegno di legge sul quale siamo tutti d'accordo, e si prosegue con i lavori, ovvero chiedo che si sospenda perché i membri del Governo e i deputati assenti, probabilmente sono poco interessati al mercato del lavoro, ma forse lo sono molto di più al discorso sulla vicenda della Chisade e soprattutto — diciamolo con franchezza — all'emendamento per l'abolizione degli enti economici, che non è una questione di poco conto.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è chiaro che non voglio entrare in contraddizione con me stesso. Ieri sera si era chiesto l'impegno di iniziare i lavori di questa mattina con il disegno di legge sul mercato del lavoro, perché si era preso anche impegno che la Commissione avrebbe lavorato ieri notte, tanto è vero che abbiamo perfino anticipato la chiusura della seduta d'Aula. Visto che la Commissione si è riunita stamattina, e non si sa per quanto tempo si protrarranno i suoi lavori, qui le alternative sono due: o la prima Commissione conclude i propri lavori, e allora il disegno di legge numero 720/A può essere esaminato immediatamente dall'Aula; oppure — se la Commissione deve continuare nell'esame di tale disegno di legge — l'Assemblea deve proseguire con la discussione degli altri disegni di legge, iniziando con quello il cui esame, sospeso ieri, è stato ora ripreso.

Quindi non entro affatto in contraddizione, ma poiché giunge notizia che la prima Commissione ha ultimato i propri lavori, si può senz'altro passare all'esame del disegno di legge numero 720/A, sul mercato del lavoro.

NATOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NATOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avendo ascoltato il collega Parisi il quale ha affermato che si è deciso che i lavori sono prorogati fino a sabato, desidero ricordare che, essendo stata la chiusura a venerdì stabilita con un voto d'Aula, soltanto la stessa Aula, con un altro voto, può prorogare i lavori oltre la data stabilita. A mio avviso, infatti,

nemmeno i poteri discrezionali del Presidente dell'Assemblea possono usarsi per questo scopo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ieri sera, nel momento in cui si accedeva al rinvio del disegno di legge numero 720/A in Commissione di merito per l'approfondimento, restava stabilito che tale disegno di legge, concernente il mercato del lavoro, restasse iscritto al numero 1 del quarto punto dell'ordine del giorno.

Poiché giunge notizia che la prima Commissione ha ultimato i propri lavori, propongo una breve sospensione della seduta per consentire il seguito della discussione del disegno di legge numero 720/A.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

(La seduta, sospesa alle ore 10,40, è ripresa alle ore 11,10).

La seduta è ripresa.

Si dispone l'accantonamento del disegno di legge numero 866/A.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, numero 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, numero 2, 27 dicembre 1969, numero 52 e 5 marzo 1979, numero 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro» (720/A).

PRESIDENTE. Si procede pertanto al seguito della discussione del disegno di legge: «Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, numero 56, e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, numero 2, 27 dicembre 1969, numero 52 e 5 marzo 1979, numero 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro» (720/A), posto al numero 2 del quarto punto dell'ordine del giorno, il cui esame si era interrotto nella seduta numero 299 di ieri dopo la lettura dell'articolo 15 e dell'allegata tabella «L».

BARBA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente vorrei informare l'Assemblea, nella mia qualità di Presidente della Commissione, sui lavori della stessa, che si è riunita questa mattina a seguito della richiesta, da parte del Governo, di un approfondimento sul disegno di legge numero 720/A, per la parte riguardante il personale.

Preliminarmente mi corre l'obbligo di fare, senza polemica, alcune precisazioni. La prima Commissione, così come la ex sesta Commissione, ha ricevuto il disegno di legge numero 720/A nel luglio 1989. La Presidenza dell'Assemblea, molto correttamente, trattandosi di materia mista, ha assegnato il provvedimento sia alla sesta che alla prima Commissione. La prima Commissione non ha iniziato l'esame del disegno di legge, avendo seguito il principio che, essendo la parte che riguardava il personale limitata a quattro, cinque articoli, era principalmente competente l'altra Commissione. Tale Commissione (prima sesta, ora quinta) ha iniziato l'esame del provvedimento il 13 luglio 1990; quindi, la norma del nostro Regolamento interno con la quale si prevede che il parere s'intende reso se entro venti giorni non venga data comunicazione contraria — o entro dieci giorni se il disegno di legge ha carattere d'urgenza — non poteva applicarsi nella fattispecie in quanto la quinta Commissione non aveva iniziato l'esame del disegno di legge; cosa che ha fatto il 13 luglio 1990. Ma c'è di più: la quinta Commissione nel corso dell'esame del disegno di legge in questione, ha innovato mediante un emendamento la parte riguardante le tabelle organiche. Ciò è avvenuto il 13 luglio 1990. Non ci risulta che questo emendamento sia stato inviato alla prima Commissione, così come prevede il Regolamento, perché il disegno di legge numero 720 non prevedeva in origine modifiche alla tabella organica del personale. Questi sono i fatti.

La richiesta di ieri sera non mirava a fare slittare l'esame del disegno di legge, ma semplicemente ad affermare un principio, quello della competenza esclusiva della prima Commissione sulla materia.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati dalla prima Commissione i seguenti emendamenti interamente sostitutivi dell'articolo 15 e dell'annessa tabella:

«Ruolo dei servizi informatici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

Articolo 15.

1. Il ruolo dei servizi informatici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione comprende le seguenti qualifiche:

- analista, equiparato a dirigente;
- programmatore, equiparato ad assistente;
- operatore informatico, equiparato a datilografo.

2. L'organico di ciascuna delle suddette qualifiche è stabilito nella tabella numero 1 allegata alla presente legge.

3. Salvo quanto previsto dalla presente legge, al personale del ruolo dei servizi informatici si applicano le disposizioni concernenti il personale del ruolo amministrativo dell'Amministrazione regionale»;

sostituire la tabella L con la seguente:

«Numero 1. Ruolo dei servizi informatici dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

| Qualifica | Unità |
|-----------------------|-------|
| Analista | 4 |
| Programmatore | 15 |
| Operatore informatico | 200 |
| Totale | 219». |

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo della tabella «L».

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 16.

Attribuzione delle qualifiche

1. L'analista cura la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi; effettua l'analisi funzionale e la progettazione di sistemi informativi semplici o parziali, analizzando i problemi sottopostigli e determinando le possibili soluzioni tecniche; segue la realizzazione dei progetti sino alla fase di installazione e di avviamento; esercita, in relazione ai predetti servizi, le funzioni di dirigente.

2. Il programmatore realizza, prova e documenta i programmi affidatigli, collabora con l'analista, svolgendo, altresì, le funzioni previste per gli assistenti.

3. L'operatore informatico cura la registrazione e la verifica dei dati, assicurando il buon funzionamento delle macchine; svolge le mansioni di dattilografo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 17.

Accesso alle qualifiche

1. Alle qualifiche di analista e di programmatore previste dall'articolo 16 si accede per pubblico concorso, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

2. Per l'accesso alla qualifica di analista è richiesto il possesso del diploma di laurea in ingegneria, scienze statistiche, scienze dell'informazione, matematica e fisica.

3. Per l'accesso alla qualifica di programmatore è richiesto il possesso del diploma conseguito presso istituti tecnici industriali, commerciali, e professionali di Stato, ad indirizzo informatico, ovvero del diploma di scuola media di secondo grado conseguito presso un istituto statale o equiparato ed attestato di qualifica nel settore informatico, conseguito nell'ambito di

corsi di formazione professionale finanziati, autorizzati o riconosciuti a norma delle vigenti disposizioni, ai quali si accede con il possesso del diploma di scuola media di secondo grado.

4. Alla qualifica di operatore informatico si accede mediante concorso per titoli, valutati in conformità ai criteri previsti dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, numero 56, e successive modifiche, e previo superamento di una prova pratica di idoneità, da individuarsi nel bando di concorso.

5. Le graduatorie da formularsi in conformità a quanto previsto dal comma 4 sono approvate con decreto del Presidente della Regione. Gli aspiranti dovranno allegare all'istanza di partecipazione al concorso il certificato attestante l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati all'articolo 17 i seguenti emendamenti:

— dalla prima Commissione:

al secondo comma, dopo le parole: «scienza dell'informazione», *sono aggiunte le seguenti:* «matematica, fisica, economia e commercio»;

— dagli onorevoli Barba, Magro, Graziano, Cristaldi, Purpura:

al secondo comma, dopo le parole: «matematica e fisica» *aggiungere le seguenti:* «ovvero il possesso di altro diploma di laurea unitamente al requisito di avere maturato almeno due anni ininterrotti di esperienza di analista o di programmatore quale lavoratore dipendente, presso aziende che svolgono prevalentemente attività nel settore informatico, con regolare versamento dei contributi previdenziali»;

al terzo comma, dopo le parole: «conseguito presso un istituto statale o equiparato» *aggiungere le seguenti:* «unitamente al requisito di avere maturato almeno due anni ininterrotti di esperienza di programmatore o di tecnico informatico, quale lavoratore dipendente, presso aziende che svolgono prevalente attività nel settore informatico, con regolare versamento dei contributi previdenziali»;

al terzo comma, sesto rigo, sostituire la congiunzione: «ed» *con la congiunzione:* «o»;

— dal Governo:

al quarto comma le parole: «mediante concorso per titoli valutati in conformità ai criteri» *sono sostituite con le seguenti:* «secondo le procedure e i criteri»;

al quarto comma sono soppresse le parole: «da individuarsi nel bando di concorso».

Pongo in votazione l'emendamento della prima Commissione aggiuntivo al secondo comma dell'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

BARBA, *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare gli emendamenti a mia firma, al secondo e terzo comma dell'articolo 17.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Si passa all'esame degli emendamenti del Governo.

TRICOLI. Signor Presidente, vorrei che il Governo illustrasse i propri emendamenti.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di due emendamenti che possono essere definiti tecnici anche in base alle cose che sono state dette.

Infatti, dal momento che all'articolo 1 di questo disegno di legge si fa riferimento alla legge numero 56 del 1987 — che viene poi richiamata anche nel contesto del quarto comma dell'articolo 17 — è sufficiente il richiamo alle procedure di questa stessa legge senza ulteriori specificazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento del Governo al quarto comma dell'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo al quarto comma dell'articolo 17.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

VIRLINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRLINZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo rilevare che, leggendo l'articolo 17 così come è stato modificato dagli emendamenti che ha presentato il Governo, alla qualifica degli operatori informatici si accede attraverso i criteri e le procedure di cui all'articolo 16 della legge numero 56 del 1987. Vorrei allora chiedere: perché al quinto comma dell'articolo 17 del disegno di legge si prevede che gli aspiranti dovranno allegare all'istanza di partecipazione al concorso il certificato attestante l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento? Se le graduatorie vengono compilate secondo le procedure di cui all'articolo 16, di quale concorso si parla per il quarto livello? Mi pare poi incongruo, quest'ultimo comma, rispetto anche agli emendamenti che sono stati approvati!

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, concordo con l'osservazione dell'onorevole Virlinzi e ritengo che al quinto comma dell'articolo 17 debba essere cassata l'espressione: «gli aspiranti dovranno allegare all'istanza di partecipazione al concorso il certificato attestante l'anzianità di iscrizione nella lista di collocamento».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, rimane così stabilito.

Pertanto, con la predetta modifica, pongo in votazione l'articolo 17 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 18.

Assegnazione del personale

1. Il personale di cui all'articolo 15 è assegnato all'Amministrazione regionale del lavoro ed è destinato agli uffici centrali e periferici della medesima Amministrazione, per lo svolgimento dei compiti relativi alla gestione automatizzata dei servizi dell'impiego, con provvedimento dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentito il Consiglio di direzione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla prima Commissione il seguente emendamento:

sostituire l'inciso: «Il personale di cui all'articolo 15 è assegnato all'Amministrazione regionale del lavoro ed è destinato agli uffici centrali e periferici della stessa Amministrazione», *con il seguente*: «Il personale del ruolo dei servizi informatici è utilizzato presso gli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Gueli, Palillo, Parisi, Barba, Santacroce, Rizzo, Consiglio, Ragno, Petralia il seguente emendamento che per connessione va discusso in sede di articolo 18:

emendamento aggiuntivo all'articolo 21: «Il personale che riveste funzioni direttive negli uffici di collocamento o nelle sezioni circoscrizionali non può essere candidato per le elezioni dei consigli comunali e provinciali della Sicilia».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di chiedere alla valutazione della Presidenza se è possibile che in un disegno di legge che tratta una certa materia si inserisce una norma che interviene sulla questione delle incompatibilità, che noi abbiamo ritenuto di razionalizzare in una visione organica e complessiva.

PRESIDENTE. L'articolo 18 e l'emendamento ad esso connesso vengono accantonati per un approfondimento.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 19.

Qualificazione del personale

1. Il 20 per cento dei posti previsti in organico per la qualifica di operatore informatico è riservato al personale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione regionale del lavoro, inquadrato nella quarta fascia funzionale, che potrà accedervi previa frequenza con esito favorevole di appositi corsi di formazione professionale indetti e finanziati dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

2. I criteri e le modalità di selezione e di partecipazione ai corsi di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla prima Commissione il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 19:

«Qualificazione del personale.

1. Nella prima applicazione della presente legge, il 20 per cento dei posti della qualifica di operatore informatico è riservata al personale assegnato agli uffici centrali e periferici dell'Assessorato regionale del lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, collocato nella quarta fascia funzionale, il quale accede ai predetti posti previa frequenza con esito favorevole di speciali corsi di formazione professionale, istituiti ed organizzati con

decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

2. Per l'accesso ai posti suindicati, a parità di merito, si applicano i criteri di preferenza previsti dall'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3 e successive modifiche».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 20.

Assunzioni di centralinisti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti presso le Amministrazioni e gli enti pubblici

1. All'articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, è aggiunto il seguente comma:

“3. Nulla è innovato in materia di collocamento obbligatorio dei centralinisti, massaggiatori e massofisioterapisti non vedenti”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 21.

Norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro

1. Con apposito provvedimento legislativo si farà luogo al riordino degli uffici dell'Amministrazione regionale del lavoro, anche in relazione ai compiti scaturenti dall'applicazione della presente legge.

2. Allo scopo di assicurare la piena funzionalità dell'Amministrazione regionale del lavoro, l'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Giunta regionale, è autorizzato a determinare con proprio decreto l'assetto organizzativo degli uffici e dei servizi dell'Amministrazione medesima».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dalla prima Commissione:

sopprimere l'articolo 21;

— dal Governo:

all'articolo 21 è aggiunto il seguente comma: «L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione ha facoltà di conferire con proprio decreto ai direttori degli uffici provinciali del lavoro ed ai capi degli Ispettorati provinciali del lavoro la delega alla adozione dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi di missione da affidare nei rispettivi ambiti territoriali di competenza al personale in servizio presso gli uffici medesimi».

GIULIANA, Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione. Signor Presidente, il Governo ritira il proprio emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 21.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 22.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 22.

Comitato tecnico per la meccanizzazione dei servizi dell'impiego

1. È chiamato a far parte del comitato tecnico previsto dall'articolo 4 della legge regionale 8 novembre 1988, numero 35, il direttore regionale della direzione lavoro dell'Assessorato

del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione, il quale svolge le funzioni di presidente del medesimo comitato».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 23.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 23.

Interventi integrativi della Regione a sostegno delle iniziative di cui all'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67

1. La Commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, numero 18, è facultata ad approvare ed ammettere a finanziamento progetti di utilità collettiva della durata massima di dodici mesi, aventi per oggetto lo svolgimento di attività integrative o di completamento di quelle realizzate in attuazione dei progetti approvati nell'anno 1988 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67.

2. Qualora non sia possibile l'effettuazione delle attività integrative o di completamento previste dal comma 1, gli enti proponenti possono presentare, per una sola volta, nuovi progetti con la previsione di utilizzazione delle unità già impegnate.

3. Le attività da svolgere nell'ambito dei progetti approvati ai sensi dei commi 1 e 2 possono essere integrate con l'espletamento da parte degli interessati di attività formative aventi attinenza con i contenuti dei progetti medesimi, al fine di favorire il mantenimento e l'elevazione dei livelli di professionalità raggiunti.

4. Hanno titolo ad essere utilizzati per l'attuazione dei progetti da approvarsi ai sensi dei commi 1 e 2, i soggetti che abbiano precedentemente svolto attività nell'ambito di progetti approvati nell'anno 1988 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67, con precedenza per coloro i quali sono stati impegnati nel progetto originario.

5. I progetti da approvarsi ai sensi dei commi 1 e 2 sono presentati dai medesimi enti proponenti ed attuanti titolari degli analoghi progetti approvati nell'anno 1988 ai sensi dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67.

6. Le attività formative previste dal comma 3 si svolgono contestualmente alle attività richieste ai fini dell'attuazione del progetto, nell'ambito delle stesse. Ai fini della indennità oraria la partecipazione alle attività formative è equiparata all'attività principale.

7. Alla copertura degli oneri scaturenti dallo svolgimento delle predette attività formative si provvede nell'ambito della quota di finanziamento relativa alle spese per l'organizzazione e la gestione dei progetti.

8. Le competenti sezioni comunali di collocamento, su richiesta degli interessati e previa esibizione di apposita dichiarazione rilasciata dagli enti incaricati dell'attuazione dei progetti, provvedono ad attestare sul libretto di lavoro l'attività svolta ed i risultati conseguiti dagli interessati medesimi.

9. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, provvede ad emanare le istruzioni occorrenti per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

10. Per quanto non previsto dal presente articolo, trova applicazione l'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67.

11. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno 1990, la spesa di lire 60.000 milioni, e per l'anno 1991, la spesa di lire 40.000 milioni».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aiello ed altri il seguente emendamento:

sopprimere i commi 3, 6 e 7.

AIELLO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri presentatori, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione di questo articolo 23 richiede, in modo molto opportuno, una presa di posizione da parte del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale, anche in conseguenza di quanto avvenuto nella tormentata giornata di martedì della settimana scorsa, quando la Commissione bilancio ebbe ad occuparsi dell'emendamento relativo alla soluzione, sia pure in termini ancora generici, del problema dei giovani precariamente occupati appunto in base all'articolo 23 della legge numero 67 del 1988, emendamento presentato da diversi rappresentanti dei vari gruppi parlamentari.

Si trattò, come tutti sanno, di una seduta piuttosto tormentata, con un Presidente della Regione assente in quell'occasione, e tuttavia presente con un fonogramma sibillino che sembrava contrastare con l'atteggiamento assunto dall'Assessore per il bilancio, onorevole Scianguola, il quale si dichiarava favorevole all'accettazione dell'emendamento e quindi alla necessaria copertura finanziaria. In quella occasione debbo dare atto che i colleghi degli altri Gruppi, e in modo particolare l'Assessore per il bilancio, mi invitarono a firmare l'emendamento; cosa che io rifiutai di fare non tanto perché ritenessi di dover esprimere una posizione avversa alla soluzione del drammatico problema di 13 mila giovani, quanto perché reputo necessario, per la serietà e l'immagine di questa Assemblea, che problemi di così rilevante portata sociale debbano essere risolti con precisa chiarezza politica e, soprattutto, con una prospettiva di carattere giuridico e politico per la quale il lavoro non sia considerato alla stregua di un favore o di un privilegio, ma un diritto. Dissi, in quella occasione, che il gruppo del Movimento sociale italiano era ed è tendenzialmente favorevole alla soluzione del problema occupazionale di 13 mila giovani siciliani — così come d'altronde delle altre decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di giovani disoccupati — purché la soluzione non sia intesa come elargizione di un favore, ma sia inquadrata in un preciso contesto legislativo che apra prospettive reali sia per la soluzione definitiva di questo precariato, oggi alla nostra attenzione, sia per l'avvio a soluzione del problema della disoccupazione in Sicilia. Insomma, io chiedevo che il problema non fosse affrontato in forma ancora precaria, attraverso l'apertura dei

cordoni di una borsa pubblica, quella regionale, da parte di un assessore compiacente, con l'ausilio di altri rappresentanti politici ugualmente disposti ad elargire favori, ma, invece, fosse risolto in un quadro normativo chiaro che desse soprattutto dignità alla richiesta dei giovani.

Non è dignitoso, infatti, affrontare e ritenere di risolvere problemi di così grande portata politica e sociale in termini di assistenzialismo. Siamo così alle solite: si crea un'emergenza e poi abbiamo uomini di governo, uomini della maggioranza, uomini di vari gruppi politici i quali si mettono d'accordo, affondano le mani nell'erario regionale e concordano altro precariato in cambio di voti.

Non è questo il modo di porsi a confronto con i drammatici problemi della nostra Isola!

Quindi ho chiesto che il Governo, e in modo particolare il Presidente della Regione, si presenti in Commissione «Bilancio», e dica non tanto come intende prorogare un precariato ma come intende risolvere il precariato. Questo è il punto fondamentale. Infatti quando noi approvavamo, come è stato approvato, con la mia astensione, l'emendamento in Commissione «Bilancio», riguardante i giovani dell'articolo 23, non abbiamo fatto altro che prorogare di 12 mesi i contratti relativi ai progetti del 1989 e, così facendo, abbiamo reso tali giovani soggetti di un ulteriore ricatto più o meno elettorale, più o meno clientelare. Noi, invece, abbiamo chiesto (l'ho fatto anche personalmente), in quella occasione, che questo emendamento fosse inserito in un contesto normativo più organico, perché la proroga non sia la perpetuazione di un precariato, ma la prospettiva realistica di una soluzione definitiva. E poiché in quinta Commissione erano già presenti una serie di disegni di legge aventi come oggetto sia il salario minimo garantito sia piani e programmi per l'occupazione, e sapendo che il Governo stava preparando un disegno di legge organico sull'argomento, ho chiesto, appunto, che il problema del precariato dei giovani dell'articolo 23 venisse collegato con una prospettiva di soluzione del problema occupazionale; ciò per dare una risposta chiara alla richiesta di lavoro dei giovani siciliani. Mi sono quindi pronunciato, in quella occasione, a favore di una presenza del Presidente della Regione, in Commissione «Bilancio», anzitutto perché chiarisse i termini del suo fonogramma, ma soprattutto perché risultasse chiaro che non ci si intendeva

limitare soltanto a concedere una generica proroga, che perpetuava senza prospettiva il precariato, ma invece si voleva dar vita ad una normativa capace, pur con lo strumento della proroga dell'attuale situazione precaria, di dare uno sbocco lavorativo di carattere certo per quanto riguarda il futuro. In quella occasione io ho redatto un comunicato-stampa, inviato ai giornali, e ho parlato nel suo contesto di «caccia a facili clientele», da parte dei partiti di maggioranza. Cosa intendevo dire? Intendevo dire, appunto, che il Movimento sociale italiano-Destra nazionale è contrario, fermamente contrario, per motivi di dignità istituzionale, ad un rapporto inquinato tra classe politica ed elettorato e specialmente i giovani, un rapporto improntato e impiantato, da un canto, sulla richiesta servile di lavoro e, dall'altra parte, nella elargizione di lavoro come favore ed assistenza.

Bene, signor Presidente e onorevoli colleghi, ritengo che questo sia un modo estremamente diseducativo e degradante di concepire il rapporto tra istituzioni e società. Infatti i guasti della nostra società derivano proprio da questo: dalla incapacità, forse anche da una non-volontà, della classe politica, della classe dirigente di mandare messaggi chiari, esaltanti, edificanti; messaggi che facciano crescere la società e non invece, come purtroppo accade, deprimerla e farla arretrare sempre più verso costumi e situazioni di carattere feudale.

Il risultato, poi, signor Presidente, onorevoli colleghi, è il tenore di una lettera, da me ricevuta, di alcuni esponenti di una cooperativa giovanile i quali evidentemente — con gli esempi disgustosi che provengono dall'alto, e qui da me lamentati — pensano di poter trattare con le forze politiche in termini di ricatto e intimidazione, esattamente nello stesso modo con cui si manifesta certo costume mafioso in Sicilia. Scrive infatti il rappresentante di una cooperativa che «auspica che il provvedimento venga sollecitamente approvato dall'Assemblea regionale siciliana e che tutti i parlamentari, compresi quelli oggi contrari, facciano sì che l'esperienza di lavoro acquisita non vada dispersa e che i giovani non vengano restituiti all'improduttiva e dannosa disoccupazione». Fin qui tutto è normale ed accettabile. Poi, però, c'è un *post scriptum* che così si esprime: «Sorprende la sua dichiarazione sulla stampa di caccia alle facili clientele, sapendo che questi giovani sono stati assunti in base alla graduatoria degli

uffici di collocamento. Certamente alle prossime elezioni sarà pubblicato a pagamento sui quotidiani l'elenco di chi è stato a favore del mantenimento al lavoro dei giovani e chi è stato contrario».

E qui, appunto, abbiamo il ricatto, abbiamo l'intimidazione, abbiamo la pratica di certo costume che purtroppo è quello che pone la Sicilia, anche civilmente, in una posizione arretrata rispetto al contesto italiano ed europeo.

Naturalmente posizioni e lettere ed affermazioni di questo genere non possono che essere disprezzate da parte di chi, come me, ha ritenuto sempre e ritiene che la società debba essere formata da uomini, come dicevano una volta gli stessi cattolici, «liberi e forti», capaci, cioè, in questo caso, non di pietire il «favore» del lavoro, ma di richiedere il diritto del lavoro. E da chi, come me, è sempre stato un uomo libero ed ha saputo sempre pagare la fedeltà alle proprie idee; da chi come me, appunto, ha dovuto pagare un prezzo per affermare la verità ed essere coerente con se stesso, atteggiamenti e comportamenti di questo genere non solo non possono essere temuti, ma sono decisamente respinti.

Per concludere, signor Presidente e onorevoli colleghi, in seguito anche alla posizione concettuale e legislativa da me assunta, penso che proprio la presentazione, da parte del Governo, di un disegno di legge sul salario minimo garantito, nell'ambito del quale, poi, viene ad essere affrontato e sotto certi aspetti avviato a definitiva soluzione il problema dei giovani precari dell'articolo 23, debba considerarsi una risposta coerente e chiara alla mia richiesta, sicché, appunto, come già avevo anticipato nella sede della Commissione «Bilancio», la mia riserva, espressa allora con l'astensione dal voto, può adesso essere sciolta in senso favorevole all'accettazione dell'emendamento. Tanto più che l'articolo 6 del citato disegno di legge governativo affronta in modo organico il problema del precariato a cui — al di là della proroga di dodici mesi — viene riconosciuta una priorità nell'accesso ai corsi retributivi di specializzazione formativa, nell'ambito di un piano occupazionale di largo respiro. Tale prospettiva è recepita nella nuova — rispetto a quella della Commissione «Bilancio» — formulazione dell'articolo 23, elaborata dalla quinta Commissione legislativa, nell'ambito della quale io ho già avuto modo di esprimere il mio voto favorevole, sostenendo, anzi, che la proroga, a

questo punto, dovesse essere concessa non per dodici, ma per ventiquattro mesi, poiché, certamente, il periodo immediatamente successivo all'elezione della prossima Assemblea regionale non si presenta come il più utile per affrontare subito e risolvere un problema di questo genere. Una proroga a ventiquattro mesi significava secondo me dare una risposta politicamente più esatta, più proficua, più produttiva, più congrua.

Ad ogni modo — ed ho concluso — a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano-Destra nazionale esprimo il mio parere favorevole, già espresso in sede di quinta Commissione, all'articolo 23, così come è formulato nell'attuale disegno di legge in discussione, con la speranza che, nel prossimo autunno, alla ripresa, cioè a dire, dei lavori di questa Assemblea, si possano affrontare in modo organico i disegni di legge (compreso quello ultimo governativo) riguardanti il problema dell'occupazione giovanile in Sicilia. Ciò affinché non si dia risposta soltanto all'emergenza del precariato, ma si esprima una proposta concreta, e quanto più possibile completa, per tutto l'immenso, grande problema dell'occupazione giovanile in Sicilia, che non riguarda soltanto i tredicimila precari, di cui oggi ci stiamo occupando, ma riguarda ben 450 mila siciliani, tra giovani e meno giovani. È un problema di grande impegno che deve essere affrontato da questa Assemblea con la necessaria sensibilità e, soprattutto, con quella grande forza politica e morale che la questione richiede, tenendo presente che il lavoro non è un privilegio, non è un favore, ma è un diritto.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una brevissima considerazione sulla materia trattata, appunto, da questo articolo e dall'emendamento proposto dal Governo in Commissione, che poi ha portato alla formulazione definitiva dello stesso articolo. Credo che vadano ricordati un attimo i fatti. Eviterò qualunque tono di polemica, al quale mi sono sottratto anche in queste settimane, in quanto non mi sembrava la maniera corretta di affrontare questioni di tale rilievo e di tale portata, pur

avendo registrato con rammarico che invece toni polemici, e qualche volta strumentali, sulle questioni delle quali ci occupiamo, ci sono stati.

Vorrei precisare la linea del Governo. Innanzitutto non c'è stato nessun disparere all'interno della Giunta e nelle responsabilità dei diversi assessori. Infatti, onorevole Tricoli, se così fosse accaduto ci sarebbero stati degli esiti di natura politica diversi.

BONO. Le dichiarazioni dell'onorevole Giuliana sul *Giornale di Sicilia* allora quali sono state? Gliela porto io la copia del giornale!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Lei sa perfettamente che io non potevo essere presente quella mattina, e dal punto di vista procedurale avevo chiesto che si potessero aggiornare i lavori per consentirmi di precisare la posizione che qui brevemente esplicherò. E ciò proprio perché si abbia intanto una precisazione sui fatti e che non si vada per sentito dire rispetto alle cose o per posizioni riportate da altri; proprio per evitare che la serietà dei comportamenti rischi di non pagare e che si giochi invece a una specie di rincorsa in avanti dalla quale poi saremo di volta in volta tutti travolti.

La posizione del Governo è stata quella di muoversi per linee di principio di ordine generale, perché questa linea rappresenta, a nostro avviso, il livello più alto dell'attività legislativa. Abbiamo tentato di evitare, per quanto possibile, la stabilizzazione di categorie di bisogni e di disoccupati, «le une contro le altre armate», o ciascuna preoccupata di trovarsi garanzie, più o meno di parte, per raggiungere un obiettivo particolare. Abbiamo allora ritenuto, pur nella difficoltà di una materia estremamente magmatica, di individuare un perimetro di risorse e di metodologia unica per affrontare la questione del lavoro. Avendola, tra l'altro, in questo senso concordata sia con le organizzazioni sindacali sia anche confrontata, se non concordata, con le forze politiche. E quindi abbiamo tentato di presentare un disegno di legge in termini di dotazione finanziaria e di merito, che definisse il perimetro delle modalità di intervento rispetto alla questione del lavoro, convinti come siamo che non si può frantumare il bisogno in mille categorie e che, oltretutto, non è anche complessivamente utile strumentalizzare i bisogni diversificati che ci possono essere. Allora, la posizione del Governo in

Commissione «Bilancio», che aveva chiesto di ritardare ancora di qualche giorno, tendeva semplicemente a ottenere che venisse intanto raggiunta l'approvazione da parte della Giunta di governo del disegno di legge, che è stato poi regolarmente approvato e che è stato inviato all'Assemblea regionale, che interviene in maniera più complessiva sulla questione del lavoro, costituendolo come riferimento orientativo per tutte le manovre *in itinere* che bisognava fare: transitorie, di collegamento, di emergenza.

Ritenevamo che intervenire sui bisogni rappresentati dai giovani dell'articolo 23 senza individuare una metodologia di affronto del problema a regime sarebbe stato una maniera superficiale di spostare in avanti i problemi e, mi permetto di dire, anche una maniera non moralmente corretta di tener conto della complessità delle questioni che noi siamo chiamati ad affrontare. Allora non c'è nessuna incoerenza sul fatto che il Governo avesse dato una disponibilità finanziaria ma al tempo stesso, attraverso un fonogramma del Presidente, avesse chiesto di ritardare un poco, proprio per consentire di precisare le procedure di merito ed approvare il disegno di legge. Cosa che è regolarmente avvenuta e che ci ha consentito a questo punto di presentare un emendamento che interviene nello spirito e che — io mi sono permesso di dire — non lede interessi di altri e non compromette, al tempo stesso, le situazioni che bene o male si erano messe in movimento.

Quindi, facendo ricadere la copertura finanziaria all'interno dei 1.500 miliardi che erano già stati stabiliti per il lavoro, avendo configurato un regime transitorio che riconduce questa situazione all'insieme delle situazioni che sono affrontate a regime nel disegno di legge, abbiamo ritenuto di portare avanti una linea con senso di responsabilità, di prudenza ed evitando giochi di scavalcamiento che credo, dal punto di vista politico e morale, non paghino. Ritenevo fosse giusto precisare, non attraverso dichiarazioni, comunicati, fogli fatti passare, direttamente o indirettamente, ufficialmente in Assemblea, quella che è stata la posizione del Governo e che riteniamo coerente dal primo momento all'ultimo in quanto la questione a regime troverà evidentemente la sua definizione all'interno del disegno di legge sul lavoro che è stato offerto alla riflessione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 23.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla quinta Commissione «Cultura, formazione e lavoro» il seguente emendamento:

«Articolo 23 bis

1. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato ad accreditare annualmente ai direttori degli Uffici del lavoro le somme che gli enti cui è affidata la realizzazione di corsi di formazione professionale in attuazione dei piani annuali previsti dalla legge regionale 6 marzo 1976, numero 24, prevedono di dovere corrispondere al proprio personale nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di categoria, ivi compresi gli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi. I direttori degli Uffici del lavoro provvederanno mensilmente al versamento in favore degli enti delle somme occorrenti, previo inoltro da parte degli enti medesimi dei prospetti contabili attestanti l'importo delle competenze da erogare.

2. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione provvederà a corrispondere agli enti per la copertura delle restanti spese connesse con l'effettuazione dei corsi importi pari alla differenza tra il 90 per cento dei contributi complessivamente assegnati a ciascun ente e le quote di cui al comma 1.

3. L'erogazione dei contributi è subordinata alla sottoscrizione da parte degli enti di apposito disciplinare secondo lo schema-tipo predisposto dall'Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sentita la Commissione di cui all'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1976, numero 24, con il quale saranno individuati gli obblighi e gli adempimenti gravanti sugli enti.

4. L'eventuale erogazione del restante 10 per cento sarà effettuata a seguito della verifica da parte dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione dei risultati dell'attività svolta.

5. L'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione profes-

nale e dell'emigrazione, anche a mezzo dei propri uffici periferici, effettua controlli e verifiche, anche a campione, sulle attività amministrativo-contabili e didattiche svolte dagli enti».

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per illustrare brevemente l'emendamento ora comunicato. È una norma che snellisce le procedure di accreditamento delle somme per la formazione professionale. In atto gli operatori della formazione debbono aspettare per mesi i loro stipendi: in questa maniera, attraverso gli Uffici di collocamento, prevedendo un disciplinare (anche se non ancora la convenzione, per la quale si dovranno aspettare i tempi tecnici necessari e, quindi, si vedrà con la legge organica), intanto si snelliscono le procedure e si consente di potere intervenire per pagare gli stipendi con puntualità.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento articolo 23 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 3, in precedenza accantonato.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di riprendere l'esame dell'articolo 3, è indispensabile approvare l'articolo 25, cui lo stesso articolo 3 fa riferimento. In tal modo sarà possibile apportare all'articolo 3 i necessari aggiustamenti tecnici.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 24.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 24.

Norma finanziaria

1. Per le finalità della presente legge sono autorizzate a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990 le seguenti spese:

Articoli 3 e 13: «Spese per il funzionamento della Commissione regionale per l'impiego e dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro», lire 700 milioni;

Articolo 7: «Spese per l'accertamento della professionalità dei lavoratori», lire 200 milioni;

Articolo 9: «Spese per il funzionamento dell'Agenzia regionale per l'impiego e per la formazione professionale», lire 2.000 milioni;

Articolo 14: «Spese per l'uso dei mezzi di comunicazione», lire 100 milioni;

Articolo 19: «Spese per la qualificazione del personale», lire 1.000 milioni.

2. Per gli anni successivi al 1990, gli oneri di cui al comma 1 sono determinati a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47.

3. Agli oneri scaturenti dal comma 1, nonché a quelli autorizzati con l'articolo 22, pari complessivamente a lire 64.000 milioni, per l'esercizio finanziario in corso si provvede, quanto a lire 4.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 60.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60780 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

4. Gli oneri complessivi per il triennio 1990-1992, valutati in lire 110.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 03.11 «Interventi per il sostegno dell'occupazione», codice 3111 - Fondo per l'occupazione».

PRESIDENTE. Comunico che dalla quinta Commissione è stato presentato il seguente emendamento:

al comma 1, dopo: «articolo 9» aggiungere: «e articolo 12».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 24 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 25.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 25.

Disposizioni transitorie e finali

1. La tabella A annessa alla legge regionale 10 aprile 1978, numero 2, è così modificata nella parte riguardante l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:

| Amministrazione | Direzioni regionali ed uffici equiparati |
|--|--|
| Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. | — Lavoro — Osservatorio regionale del mercato del lavoro. |

2. La dotazione organica della qualifica di direttore regionale, prevista dalla tabella A allegata alla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, è elevata a 32 unità.

3. Le sezioni e le commissioni comunali di collocamento attualmente esistenti continueranno ad espletare le loro funzioni fino all'entrata in funzione nei singoli ambiti territoriali dei nuovi organi circoscrizionali.

4. L'Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, può fissare tempi e modalità diversi per l'operatività delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e per il collocamento in agricoltura, anche in relazione all'esigenza di acquisire la disponibilità dei mezzi e del personale occorrenti per il funzionamento delle sezioni medesime.

5. I ricorsi avverso i provvedimenti adottati dalle commissioni comunali e dalle sezioni comunali di collocamento attualmente esistenti

sono decisi in conformità alla normativa indicata al comma 2 dell'articolo 8 della presente legge.

6. In attesa della definizione dei criteri previsti dal comma 1 dell'articolo 4, continuano a trovare applicazione le disposizioni in materia di formazione delle graduatorie contenute nella legislazione regionale vigente.

7. Per quanto non previsto dalla presente legge, trova applicazione la vigente normativa in materia di disciplina del collocamento.

8. Le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate».

PRESIDENTE. Comunico che dal Governo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Emendamento sostitutivo all'articolo 25:

Il primo comma è sostituito dal seguente:
«La tabella A annessa alla legge regionale 10 aprile 1978, numero 2, e successive modifiche è così modificata nella parte riguardante l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione:

| Amministrazione | Direzioni ed uffici equiparati |
|--|--|
| Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione. | — Lavoro — Formazione professionale ed orientamento». |

— *dopo il primo comma è aggiunto il seguente:* «Le attribuzioni che la vigente normativa demanda al direttore dell'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione sono esercitate dai direttori preposti alle direzioni regionali di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'articolo 25.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, dopo il primo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 25 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 3.

Invito il deputato segretario a darne nuovamente lettura.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 3.

Commissione regionale per l'impiego

1. Ferma restando ogni altra competenza prevista dalla vigente normativa, la Commissione regionale per l'impiego, di cui all'articolo 1 della legge regionale 5 marzo 1979, numero 18, esercita le attribuzioni conferite dal decreto legge 30 ottobre 1984, numero 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, numero 863, e dalla legge 28 febbraio 1987, numero 56, nonché i compiti assegnati alla Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori istituita ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1976, numero 24.

2. La Commissione regionale per l'impiego può proporre, con motivata deliberazione, deroghe ai vincoli in materia di avviamento e di assunzione dei lavoratori, secondo i criteri indicati dall'articolo 25 della legge 28 febbraio 1987, numero 56. Le determinazioni su tali deliberazioni sono adottate, entro trenta giorni dalla loro emanazione, dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione.

3. La Commissione invia ai direttori degli Uffici provinciali del lavoro le liste per la mobilità dei lavoratori, da qualunque organo o ufficio compilate e tenute, affinché ne sia assicurata la massima diffusione e pubblicità.

4. La Commissione è composta: dall'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, che la presiede; dal direttore regionale della direzione lavoro, il quale esercita altresì funzioni di presidente in caso di assenza o di impedimento dell'Assessore; da otto membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello

nazionale; da otto membri designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del settore industriale, privato e a partecipazione pubblica, del settore agricolo, dei coltivatori diretti, dei commercianti, degli artigiani e del movimento cooperativo; da un rappresentante dei dirigenti d'azienda, designato dalle relative organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale; dal consulente di parità di cui all'articolo 9 della legge regionale 8 novembre 1988, numero 35, nominato su designazione del movimento femminile espresso dalle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale; dal direttore o dal vicedirettore dell'agenzia di cui all'articolo 9; dal direttore dell'Osservatorio di cui all'articolo 13.

5. La Commissione è convocata su iniziativa del presidente, ovvero quando ne faccia richiesta la maggioranza assoluta dei componenti.

6. Alle riunioni della Commissione assistono, con facoltà di intervento, il capo dell'Ispettorato regionale del lavoro ed il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro, nonché, in relazione agli affari trattati, i funzionari in servizio presso gli uffici centrali dell'Amministrazione regionale del lavoro preposti ai gruppi di lavoro ed uffici competenti.

7. In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, la Commissione può chiamare o ammettere a partecipare, con compiti consultivi, rappresentanti di organizzazioni sindacali di categoria o di settore, il sovrintendente regionale scolastico o un suo delegato e rappresentanti delle università siciliane designati dai rispettivi rettori.

8. L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, sentita la Commissione regionale per l'impiego, fissa con proprio decreto le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della stessa, nonché le modalità volte ad assicurare la pubblicità e l'accesso agli atti amministrativi, compatibilmente con l'interesse pubblico, anche al fine di consentire forme di controllo sociale e di stimolo dell'azione amministrativa.

9. La Commissione dura in carica tre anni. Per ogni componente effettivo è nominato un supplente.

10. Ai componenti ed al segretario della Commissione, nonché a coloro i quali partecipano alle riunioni ai sensi dei commi 6 e 7, è corrisposto, per ciascuna seduta, un gettone di presenza il cui importo sarà determinato in conformità a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57.

11. Per la realizzazione dei propri compiti, la Commissione si avvale di un apposito gruppo di lavoro, denominato Segreteria amministrativa della Commissione regionale per l'impiego, istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione.

12. La Commissione regionale per la formazione professionale dei lavoratori, istituita ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 6 marzo 1976, numero 24, continuerà ad esercitare le attribuzioni alla stessa spettanti fino alla ricostituzione della Commissione regionale per l'impiego, secondo la composizione prevista dal comma 4».

PRESIDENTE. Ricordo che, nel corso della seduta precedente, all'articolo 3 erano stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

al quarto comma, le parole: «nominato su designazione del movimento femminile ed espresso dalle Confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale» *sono sostituite dalle seguenti:* «nominato su designazione della Consulta regionale femminile»;

al quarto comma, le parole: «dal direttore regionale» *fino a:* «impedimento dell'Assessore» *sono sostituite dalle seguenti:* «dai direttori preposti alle direzioni di cui al successivo articolo 25»;

al quarto comma, le parole: «dal direttore dell'Osservatorio di cui all'articolo 13» *sono sostituite dalle seguenti:* «dal dirigente superiore preposto all'Osservatorio di cui all'articolo 13. In caso di assenza del Presidente le relative funzioni sono esercitate dal direttore delegato dal Presidente medesimo»;

al settimo comma, le parole: «il sovrintendente regionale scolastico o un suo delegato» *sono sostituite dalle seguenti:* «il direttore dell'Assessorato regionale dei beni culturali, am-

bientali e della pubblica istruzione preposto alla direzione istruzione o un suo delegato».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Il Governo ritira il primo dei propri emendamenti, presentati al quarto comma dell'articolo 3.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione il secondo emendamento del Governo al quarto comma dell'articolo 3. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il terzo emendamento del Governo al quarto comma dell'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo al settimo comma dell'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'emendamento aggiuntivo degli onorevoli Gueli, Palillo, Parisi, Barba, Santacroce, Rizzo, Consiglio, Cusimano, Ragno e Petralia considerato per connessione presentato all'articolo 18, in precedenza accantonato.

Tale emendamento è da considerarsi proponibile perché l'argomento, essendo relativo allo stato giuridico del personale, non è estraneo al disegno di legge.

Lo pongo in votazione.

PARISI. Chiedo, a nome del Gruppo comunista, che la votazione venga effettuata per scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la vota-

zione per scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo all'articolo 18 del disegno di legge numero 720/A, degli onorevoli Gueli ed altri.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sí, preme pulsante verde; chi vota no, preme pulsante rosso; chi si astiene, preme pulsante bianco.

Prendono parte alla votazione: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Brancati, Burgaretta Aparo, Burtone, Canino, Capitummino, Chessari, Coco, Colombo, Costa, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, D'Urso, Damigella, Di Stefano, Diquattro, Errone, Galasso, Galipò, Gentile, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Gueli, Gulino, La Russa, La Porta, Lauricella, Leanza Vincenzo, Leone, Lo Giudice, Lombardo Salvatore, Macaluso, Magro, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Rosario, Palillo, Paolone, Parisi, Petralia, Pezzino, Piccione, Piro, Placenti, Plumari, Purpura, Ragno, Rizzo, Santacroce, Tricoli, Virga, Virlinzi, Vizzini.

Sono in congedo: D'Urso Somma, Ferrante, Ferrara, Ravidà, Sciangula, Trincanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti | 63 |
| Maggioranza | 32 |
| Favorevoli | 37 |
| Contrari | 26 |

(L'Assemblea approva)

Riprende l'esame del disegno di legge numero 720/A.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 26.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 26.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

La votazione finale del disegno di legge numero 720/A avverrà successivamente.

Discussione del disegno di legge: «Interventi nel settore delle opere pubbliche» (495/A).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di riprendere il seguito della discussione del disegno di legge numero 866/A: «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi», propongo di procedere alla discussione del disegno di legge numero 495/A: «Interventi nel settore delle opere pubbliche», posto al numero 3 del quarto punto dell'ordine del giorno.

Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito il relatore, onorevole Santacroce, a svolgere la relazione.

SANTACROCE, *Presidente della Commissione e relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge ha avuto un iter molto travagliato: è stato presentato in Assemblea il 22 aprile 1988, è stato licenziato dalla «vecchia» Commissione «Lavori pubblici» il 30 marzo 1989, ed ha ottenuto il prescritto parere regolamentare di competenza della Commissione «Bilancio» il 17 luglio 1990.

Se consideriamo che l'iniziativa legislativa della stesura originale si prefiggeva di recuperare alcuni interventi urgenti che per prassi venivano veicolati con la legge di bilancio — mi riferisco agli interventi per le cooperative edilizie che negli ultimi anni, in ottemperanza ai vincoli formali della legge di bilancio, sono stati ricompresi all'interno dello strumento finanziario della Regione e al recepimento di significative norme statuali, quali ad esempio all'articolo 33, comma secondo e seguenti, della legge finanziaria statale del 1986 — ci si rende conto della lentezza e dell'inerzia del legislatore regionale. Lentezza che si evidenzia anche nella materia inerente alla proroga dei termini per la cessione ed assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata ed agevolata disciplinata in parte dal disposto di cui all'articolo 17 della legge numero 128 del 1990, in cui il legislatore statale è stato più accorto e tempestivo di quello regionale.

Senza indugiare in riflessioni o considerazioni di comodo o di condanna, consentitemi di sottolineare che questo disegno di legge, malgrado i ritardi preannunziati, si fa carico di significativi interventi che qualificano, e sotto certi aspetti riabilitano, l'impegno culturale di questa Assemblea che non può disattendere il ruolo istituzionale, fortissimamente voluto dai padri dell'autonomia.

Con l'articolo 1 viene garantito un riscontro alla riscoperta dei comuni della legge regionale numero 12 del 1952, che consente la realizzazione di alloggi da destinare alle categorie sociali più disagiate; anche se l'intervento finanziario è sottodimensionato rispetto alla domanda, esso consentirà di allentare la tensione abitativa esistente.

Sempre alla risoluzione dei problemi del settore abitativo sono mirate le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, che, nella quasi totalità, si traducono in interventi a sostegno delle cooperative edilizie, oltre alla norma prevista all'articolo 16 con la quale si incrementa di 200 mila milioni il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale numero 15 del 25 marzo 1987, consentendo l'accesso ad un gran numero di cittadini all'acquisizione della prima casa (mi riferisco alla legge Sciangula: legge regionale 25 marzo 1986, numero 15). La disposizione contenuta nell'articolo 17 si lega invece alla tematica dell'emergenza idrica: si prevede un intervento di 50 mila milioni per la realizzazione di reti idriche

interne, di opere acquedottistiche e per la gestione di impianti idrici che rappresentano un primo, anche se debole e sordo, segnale per sconfiggere la grande sete che da anni attanaglia le campagne e le città siciliane. Con l'articolo 6 viene recepita la normativa statale in materia di revisione prezzi: in particolare la revisione prezzi è esclusa per tutti i lavori di durata inferiore ad un anno. Per i lavori di durata superiore, la revisione è congelata per un anno e decorre a partire dal secondo anno, quando la variazione dei prezzi correnti, e successiva all'aggiudicazione, risulta superiore al 10 per cento. Sempre per i lavori di durata superiore all'anno, è prevista la possibilità di ricorrere al cosiddetto «prezzo chiuso» consistente nel «prezzo di lavoro» al netto del rimborso d'asta aumentato del 5 per cento per ogni anno intero, previsto per l'ultimazione dei lavori. In tal caso non è ammessa la revisione prezzi.

Con tali notazioni ed osservazioni si rassegna all'attenzione di questa autorevole Assemblea questo disegno di legge, auspicandone la pronta e sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Non avendo alcun deputato chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

COSTA, segretario:

«Articolo 1.

1. Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, numero 9 è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, numero 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 14.000 milioni».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Colombo ed altri il seguente emendamento:

aggiungere all'articolo 1 il seguente comma: «Possono essere ammessi ai finanziamenti, ai sensi della legge 5 febbraio 1956, numero

9, le case comunali ed i cimiteri da realizzare nei comuni di recente istituzione».

COLOMBO. Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Colombo ed altri il seguente emendamento articolo 1 bis:

«Possono essere ammessi ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 2 della legge 5 febbraio 1956, numero 9, richiamata dalla legge regionale 25 luglio 1969, numero 23, le case comunali ed i cimiteri da realizzare nei comuni di recente istituzione».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra una formulazione certamente equivoca. Che cosa vuol dire «le case comunali ed i cimiteri da realizzare nei comuni di recente istituzione»? Si dica con grande franchezza, se lo si vuole, che ci sono due o tre comuni rispetto ai quali si ritiene di intervenire. Né si comprende che cosa vuol dire «nei comuni di recente istituzione»: sei mesi, un anno, dieci mesi, dieci anni?

Desidero sottolineare anche che gli interventi legislativi debbono avere il carattere della generalità: se si parla di un comune che ha bisogno di un cimitero, questa stessa esigenza si può riscontrare anche in un comune costituito da mille anni! Dunque, o si precisa con chiarezza il nome dei comuni beneficiari, o si formula una norma di carattere generale in ordine alla quale esista anche una certezza di copertura finanziaria.

CHESSARI. Con la legge regionale numero 1 del 1979, questa materia è stata trasferita ai comuni.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credevo che il mio intervento non fosse necessario. L'Assemblea regionale nell'ultimo biennio ha eretto a comune alcune frazioni che prima appartenevano ad altri comuni: Petrosino, Maniace e credo, come ultimo, Mazzarrone. Si tratta di nuovi comuni che, essendo stati prima d'ora frazioni, non hanno casa comunale, in quanto l'avevano nell'ex comune a cui appartenevano; non hanno cimiteri, in quanto il cimitero di cui disponevano è rimasto al comune d'origine. Quindi, si tratta di comuni che devono impiantare *ex novo* queste proprie strutture. Pertanto, non è che noi vogliamo con questo emendamento estendere nuovamente la possibilità di finanziare la costruzione di case comunali a tutti i comuni, che possono avere sì problemi di ampliamento delle case comunali, o possono avere problemi di miglioramento, di ampliamento di cimiteri, ma non hanno problemi di costruzione di nuovi cimiteri, e che possono affrontare con i finanziamenti della legge regionale numero 1 del 1979. Noi con questo emendamento non vogliamo buttare a mare la legge numero 1, che ha stabilito che case comunali e cimiteri la Regione non ne finanzia più perché sono finanziati con gli investimenti previsti dalla stessa, ma vogliamo affermare che soltanto per i comuni di recente costituzione può essere ammessa a finanziamento la realizzazione di case comunali e cimiteri, ai sensi dell'articolo 2 della legge numero 9 del 1956.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo si impegna a venire incontro alle esigenze dei comuni di recente costituzione, anche a prescindere dall'approvazione dell'emendamento.

COLOMBO. Anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 2.

1. Per le finalità della legge regionale 25 ottobre 1985, numero 40, è autorizzato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991, il limite ventennale di impegno di lire 500 milioni.

2. È autorizzata altresì, per le finalità dell'articolo 10, secondo comma, della legge regionale 25 ottobre 1985, numero 40, la spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Colombo ed altri il seguente emendamento:

all'articolo 2 aggiungere il seguente terzo comma: «Per le finalità del secondo comma per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47, e successive modificazioni».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero far rilevare che la Commissione «Bilancio» ha incluso in un unico articolo tutti gli impegni di spesa e, ritenendo che l'articolo 2 richiedesse soltanto impegni di spesa pluriennali, non ha previsto la possibilità di iscrivere, anno per anno, la somma necessaria per realizzare le finalità di cui al secondo comma dell'articolo 2. L'emendamento ha lo scopo di risolvere tale problema: appare dunque indispensabile il riferimento alla legge regionale numero 47 del 1977.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento contiene una norma finanziaria e quindi non può essere approvato in Aula senza il parere della Commissione

«Bilancio». Infatti all'articolo 1 è previsto che per gli esercizi finanziari 1990 e 1991 ci sia un limite ventennale di impegno di 500 milioni. È autorizzata altresì, dice il comma 2, una spesa di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1990 e 1991. Se approviamo l'emendamento proposto dall'onorevole Colombo, questo limite — relativo al 1990 e al 1991 — salta e quindi con legge di bilancio, anno per anno, si può finanziare senza stabilire tempi e limiti annuali. Pertanto, è una norma finanziaria che non può trovare accoglimento se non tramite il parere della Commissione «Bilancio».

CHESSARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHESSARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente il problema sollevato dal collega Cusimano non riguarda soltanto l'emendamento presentato dal collega Colombo ma anche disegni di legge che sono all'esame dell'Aula e che, pur facendo riferimento al rinvio alla legge di bilancio, non sono stati trasmessi alla Commissione «Bilancio». Delle due l'una: o la competenza della Commissione «Bilancio» sussiste, e allora anche il disegno di legge-quadro sul personale regionale doveva essere inviato a tale Commissione, oppure non esiste il problema né per la legge-quadro né per l'emendamento presentato dall'onorevole Colombo. Si tratta di vedere da quale punto di vista ci si intende collocare. In questo momento mi voglio collocare da un punto di vista che renda agibili i lavori dell'Aula e che consenta un esame celere dei disegni di legge e degli emendamenti. In questo senso, penso che la questione si possa superare onde consentire all'Aula di pronunciarsi sul merito dell'emendamento proposto dal collega Colombo.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel merito credo che meglio dell'onorevole Chessari non potrei difendere la causa. Vorrei soltanto fare rilevare un fatto: la Commissione «Bilancio» — lo ritroveremo nell'articolo 19 del disegno di legge — ha acconsentito (per questo dicevo che si è trattato,

secondo me, di una distrazione) che per l'articolo 2 si potessero avere ulteriori limiti di impegno poliennale con il prossimo bilancio. Non si è accorta, la Commissione «Bilancio», che nell'articolo 2 ci sono limiti di impegno poliennali e impegni annuali: è come se dessimo noi copertura al conto interessi e non al conto capitale. Cioè non faremmo funzionare la legge. Vorrei aggiungere solo questa considerazione: la Commissione «Bilancio», circa l'impegno finanziario e con il bilancio 1992, esprimerà la sua opinione circa il fatto di dare o meno copertura finanziaria a questo secondo comma. La questione non è sottratta al parere della Commissione «Bilancio». Se non c'è questo richiamo, non si può iscrivere il finanziamento in bilancio. Ogni volta si deve approvare una legge e diventa una delle cosiddette norme chiuse, e non aperte, per le quali in sede di bilancio si possa verificare il fabbisogno.

GRAZIANO. Così dimostra che è sbagliata la tesi che ha sostenuto prima!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando, anche nel passato, si è trattato di introdurre in disegni di legge emendamenti che facevano riferimento alla legge citata numero 47, cioè alla possibilità di dare le coperture successive con la legge di bilancio, ci sono stati dei comportamenti non sempre univoci. Credo che nella fattispecie, che tra l'altro penso sarà ricorrente in altri emendamenti riguardanti altri disegni di legge, le considerazioni svolte dall'onorevole Colombo, in effetti, hanno un fondamento: in relazione alla competenza di merito (perché noi parliamo di una legge finanziaria), credo che, sostanzialmente, la possibilità di affrontarla in Aula ci consenta di esprimere un giudizio. Se la guardiamo dal punto di vista della copertura finanziaria, in effetti, non la dobbiamo definire ora, ma viene resa agibile per una competenza che rimane totalmente della Commissione «Bilancio». Quindi ritengo, dato che c'è un consenso numerale, che si possa procedere e che, al limite, una valutazione di questo genere costituisca eventualmente, questo sì, un impegno dell'Assemblea, un

precedente di riferimento per altre situazioni che si potrebbero prefigurare per il futuro.

PRESIDENTE. Credo che sia necessario ascoltare anche una chiarificazione da parte del Presidente della Commissione «Bilancio», onorevole Brancati.

BRANCATI, *Presidente della Commissione «Bilancio»*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione «Bilancio» ha preso in esame un emendamento del Governo in cui, obiettivamente, non era presente la spesa per il secondo comma. Ma, all'articolo 20, nella valutazione degli oneri nella norma finanziaria, nei 23.350 milioni previsti per il 1992, gli 800 milioni sono compresi; per cui la copertura è sostanzialmente data. Pertanto, la questione può essere risolta in Aula direttamente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Colombo e altri aggiuntivo all'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 3.

1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi in conto interessi alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed inalienabile per la contrazione di mutui agevolati da utilizzare per la copertura dei maggiori oneri comunque sostenuti, ivi compresi eventuali interessi maturati sui debiti esposti in bilancio, per la realizzazione degli interventi di completamento dei programmi costruttivi di cui all'articolo 38 della legge 5 agosto 1978, numero 457, anche se ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati in misura tale da fare gravare sulle cooperative edilizie l'interesse dell'1 per cento comprensivo di ogni competenza accessoria.

3. I mutui di cui al comma 1 sono concessi dagli istituti e dalle sezioni di credito fondiario ed edilizio sino alla totale copertura della differenza tra il costo complessivo sostenuto, che comunque non può eccedere il limite massimo di intervento previsto dal decreto ministeriale vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, al netto delle anticipazioni effettuate dai soci a parziale copertura degli oneri suddetti, e l'importo dei mutui assistiti dai contributi a carico dello Stato e della Regione concessi per la realizzazione dell'intervento stesso.

4. La Regione assume, relativamente ai mutui assistiti dai contributi di cui al presente articolo, tutte le garanzie nei confronti degli istituti di credito mutuanti previste dall'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, numero 457 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario in corso il limite di impegno venticinquennale di lire 1.200 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 4.

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 le cooperative devono inoltrare istanza all'Assessorato regionale dei lavori pubblici entro il termine perentorio di giorni trenta decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. All'istanza va allegata la seguente documentazione:

a) una dettagliata relazione economico-finanziaria, sottoscritta dal presidente della cooperativa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale;

b) copia autentica delle scritture contabili dei bilanci consuntivi e dei libri sociali che consenta la più ampia documentazione dei dati previsti dall'articolo 3».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 5.

1. Il termine di cui all'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1981, numero 91, relativo alla indizione delle gare di appalto ed alla spedizione dei relativi inviti da parte delle amministrazioni comunali, già prorogato con l'articolo 20 della legge regionale 30 maggio 1984, numero 37 e con l'articolo 63 della legge regionale 31 dicembre 1985, numero 57, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 6.

1. Nell'ambito della Regione siciliana, per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, si applicano le disposizioni in materia di revisione prezzi previste dall'articolo 33, comma 2 e seguenti, della legge 28 febbraio 1986, numero 41».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Piro:

«Articolo 6 bis.

1. Alle gare di licitazione privata, oltre alle ditte invitate, può intervenire ogni altra ditta che sia iscritta all'albo dei costruttori per l'importo e la specializzazione corrispondenti a quelli dei lavori appaltati.

2. A tal fine gli enti appaltanti devono affiggere in apposito albo pubblico, per almeno sette giorni, la comunicazione della gara, nonché darne notizia a mezzo di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana»;

— dagli onorevoli Colombo ed altri:

«Articolo 6 bis.

È abrogato l'articolo 40, comma secondo, della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21.

Nella Regione siciliana non si applica l'articolo 24, primo comma, lettera b), della legge 8 agosto 1977, numero 584, e successive modificazioni»;

«Articolo 6 ter.

All'articolo 41 della legge 29 aprile 1985, numero 21, è aggiunto il seguente comma: «I criteri per l'aggiudicazione sono quelli previsti per le gare di licitazione»»;

«Articolo 6 quater.

Alle gare di licitazione privata, oltre alle ditte invitate, può intervenire ogni altra ditta in possesso dei requisiti previsti dal bando.

Nell'esperimento delle gare di licitazione privata le offerte vengono accettate se provengono almeno un'ora prima dell'ora stabilita per l'apertura delle buste».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola per manifestare una perplessità non sul merito, ma sulla opportunità che questioni riguardanti la materia degli appalti

possano essere trattate singolarmente, in maniera da non consentire una riflessione, che il Governo considera estremamente importante, ma che deve esser fatta nei modi opportuni e nella veste giusta.

Quello in discussione è nato ed è stato pensato come un disegno di legge che rifinanzia alcune dotazioni finanziarie e che interviene per correggere una serie di questioni riguardanti la tutela del settore del finanziamento delle cooperative.

E pertanto: potrei anche avere singolarmente, per ciascuna delle questioni poste, un apprezzamento di merito positivo, però mi permetterei di chiedere, proprio per la delicatezza che ha una questione di questo genere, che possa formare oggetto di una riflessione nella quale già la predisposizione dell'analisi sia correttamente indirizzata. Lascio all'Assessore competente la valutazione sull'articolo 6 e quindi chiederei che potessero essere ritirati gli emendamenti ora comunicati, senza che questo significhi preclusione nei confronti del merito.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 rappresenta soltanto il recepimento di norme statali in materia di revisione prezzi. Altra questione sono gli emendamenti presentati dopo l'articolo 6: riguardano tutt'altra materia, per la verità. E credo che debbano essere approvati anche dalla Presidenza dell'Assemblea per quanto riguarda le questioni di appalto, di gare, di licitazione che penso in questo minuto non siano state neanche oggetto di riflessione da parte del Governo e non credo che possano essere accettate dalla Commissione «Bilancio».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 ora in esame è sempre stato inserito nel disegno di legge sin dalla sua presentazione da parte del Governo. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che il titolo del disegno di legge è anomalo rispetto al suo stesso contenuto, perché soltanto un articolo tratta di

opere pubbliche: quello riguardante gli acquedotti interni; c'era anche quello sui cimiteri, ma è stato ritirato.

Per quanto riguarda gli emendamenti articoli 6 *bis* e 6 *ter* proposti, volta per volta i presentatori valuteremo se ritirarli o meno senza pregiudizio alcuno.

PIRO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare il mio emendamento articolo 6 *bis*.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

COLOMBO. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, dichiaro di ritirare l'emendamento articolo 6 *bis* a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 6 *ter* non è un'innovazione alla legislazione sugli appalti, è una precisazione. L'onorevole Assessore per i lavori pubblici sa certamente (e anche il Presidente della Regione lo sa) che nella Regione siciliana, al fine di precisare come si eseguono le gare attraverso l'asta pubblica, ci sono voluti alcuni pareri dell'Ufficio legislativo e dell'Avvocatura dello Stato per dire che si applicano le stesse procedure previste dalla legge numero 584 per la licitazione privata. Infatti, in Sicilia, in alcune province si assisteva all'assurda prassi che si eseguivano le gare all'asta pubblica con la media segreta tenuta in tasca dal sindaco, media che rimaneva segreta anche dopo l'aggiudicazione. Allora, per eliminare qualunque interpretazione (quindi un fatto proprio di interpretazione che è consolidata da pareri dell'Avvocatura e dell'Ufficio legale) si è pensato a questa norma che non innova ma definisce un problema, cioè che all'asta pubblica si proceda con le stesse modalità della licitazione privata, al massimo ribasso con gli altri prezzi consentiti.

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'onorevole Colombo vorrei dire che non basta, non è sufficiente ciò che è scritto qui per regolamentare la materia. Infatti la licitazione privata si svolge in vari modi, la materia è soggetta costantemente anche a revisioni da parte della Comunità economica europea, cui noi siamo obbligati ad adattarci. Quindi: o noi specifichiamo esattamente come si aggiudica nel caso di asta pubblica, o così creeremo ulteriori confusioni. Ad esempio, lei ha ritirato l'emendamento in cui si parlava di una forma di aggiudicazione; e allora io le pongo subito una domanda: per come è scritto qui con il sistema della lettera *d*) o con il sistema della lettera *c*)?

COLOMBO. Con tutti i sistemi possibili!

MERLINO, *Assessore per il turismo, le comunicazioni e i trasporti*. Non con tutti, perché allora lei consente che un'asta pubblica si possa bandire nei vari modi, e confonde tutti. L'asta pubblica è asta pubblica, cioè vi concorre chiunque. L'asta pubblica è un sistema di gara che ha le sue norme, differenti da quelle della licitazione privata.

COLOMBO. Signor Presidente, anche a nome degli altri presentatori, ritiro gli emendamenti articoli 6 *ter* e 6 *quater* a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 7.

1. Per le finalità dell'articolo 25 della legge regionale 26 maggio 1973, numero 21 e dell'articolo 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, numero 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite ventennale di impegno di lire 200 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

COSTA, segretario:

«Articolo 8.

1. Per le finalità dell'articolo 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, numero 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1982, numero 55, modificato dall'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1984, numero 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 5.000 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

COSTA, segretario:

«Articolo 9.

1. Per le finalità dell'articolo 27 della legge regionale 27 maggio 1980, numero 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.200 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Bono, Graziano, Colombo, Mazzaglia ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 9 bis.

Nelle more del recepimento da parte della Regione delle norme per la sicurezza degli impianti le commissioni provinciali per l'artigianato sono abilitate a rilasciare, per un periodo non superiore a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, attestazioni di abilitazione alle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli im-

pianti di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, numero 46.

Le attestazioni di cui al precedente comma, sono rilasciate anche ai soggetti richiedenti, che non siano in grado di documentare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 della legge 5 marzo 1990, numero 46, previo accertamento dei requisiti tecnico-professionali da parte degli organismi di formazione professionale finanziati o autorizzati dalla Regione, o da imprese specializzate nel settore, all'uopo indicate dalla commissione di cui al primo comma».

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento — che praticamente è a firma congiunta di deputati di tutti i Gruppi dell'Assemblea — avvista un problema: con la legge nazionale del 5 marzo 1990, numero 46, sono state dettate norme per la sicurezza degli impianti. Questa legge non è stata ancora recepita dalla Regione malgrado ci siano disegni di legge: io ne ho trovato uno, per esempio, che risale al 12 marzo 1988 a firma dei colleghi Leanza, Caragliano, Pezzino, Palillo, Mazzaglia, Leone, Cicero, Piccione, Furrarello e Barba, che poneva il problema, prima ancora che la legge nazionale legiferasse in materia, del recepimento della normativa per la sicurezza degli impianti. Ora che cosa è successo? Che con l'entrata in vigore di questa legge, tutti coloro che svolgono attività di installazione, di manutenzione, di ampliamento e di trasformazione di impiantistica di cui alla legge nazionale medesima, si trovano a dovere dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali che sono elencati nell'articolo 3 della legge stessa in maniera specifica e senza possibilità di deroga.

In Sicilia, ma non soltanto (questa normativa, infatti, è stata recepita, mi risulta, almeno dalla Regione Calabria), si è posto un problema: alcune migliaia di operatori che da sempre svolgono il lavoro di elettricisti ovvero si occupano di impianti di riscaldamento e attività simili, si trovano nella difficoltà di potere dimostrare l'effettivo esercizio della loro attività e quindi si trovano nella impossibilità di dimostrare il possesso dei requisiti tecnico-professionali. Poiché la Regione siciliana, nella materia, ha potestà legislativa, e poiché ab-

biamo l'urgenza di definire questa posizione, considerati i tempi della legislazione regionale, l'emendamento avvista e rimuove un problema che è da interpretare come semplice norma transitoria per sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. L'organismo che la legge nazionale avvista nelle Commissioni provinciali per l'artigianato ha la possibilità di accertare i requisiti tecnico-professionali da parte di questi piccoli operatori artigianali che si troverebbero, altrimenti, nella impossibilità di continuare ad esercitare la loro attività. E pertanto, non è un emendamento che comporta un onere finanziario: è un emendamento soltanto di normativa giuridica, che rimuove un problema riguardante centinaia di persone che, diversamente, rimarrebbero fuori dal mercato, dato che non possono più certificare la validità degli impianti.

Il problema come è stato avvistato e risolto? Con la individuazione all'interno, facendo riferimento alla legge regionale già vigente sul riconoscimento delle qualifiche di lavoro, negli enti finanziati dalla Regione, o imprese del settore, della possibilità di procedere ad esami per accertare la professionalità di questi soggetti. In questo modo e per un periodo di appena sei mesi, noi risolveremmo il problema.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho tanto rispetto del giovane collega Bono, sempre così pieno di buona volontà nell'individuare problemi che sono reali e non fittizi. Ma, a parte il merito della questione, che è tale da dover essere compendiato non tanto in un emendamento quanto in un disegno di legge di ampio respiro, prevedere addirittura che eventualmente anche i soggetti richiedenti non in grado di documentare il possesso dei requisiti possano essere abilitati, è proprio il massimo! Dopo di che davvero non entreremmo più nell'ascensore dell'Assemblea regionale perché ci sarebbe l'artigiano messo lì che vorrebbe documentare l'efficienza dell'impianto! Lasciamo stare. È una piccola nota polemica con il giovane amico Bono; però è materia che merita attenzione e che comunque non ha niente a che vedere con le poche cose che in questo disegno di legge —

come dice l'onorevole Merlino —, sia pure confuso quanto vuole lui, abbiamo inteso sistemare.

Per esempio, questa norma dell'articolo 9, niente di meno, riguarda maggiori oneri di fondazione per alcune cooperative che probabilmente, non so in quali città, hanno avuto oneri superiori alla spesa indicata nel finanziamento. Quella è tutt'altra materia, onorevole Bono. Io la prego sinceramente, a nome del Governo, di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento articolo 9 *bis* degli onorevoli Bono e altri è improponibile, perché è estraneo alla materia del disegno di legge in esame.

Sull'ordine dei lavori.

PIRO. Chiedo di parlare, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per porre la questione relativa allo svolgimento dei lavori. Si approssima, ormai a passi rapidissimi, il momento in cui verrà chiusa la sessione, almeno secondo le indicazioni fornite dalla Conferenza dei Capigruppo. Come è sotto gli occhi di tutti, però, è stato definito soltanto un terzo delle leggi che erano state inserite all'ordine del giorno e sulle quali la Conferenza dei Capigruppo, su invito del Presidente dell'Assemblea, aveva assunto l'impegno di arrivare a una definizione. È altresì evidente che, se si dovesse chiudere la sessione questa sera, senza cioè accedere all'ipotesi di quella «coda» di cui pure si è fatto cenno in Conferenza dei Capigruppo, molte delle leggi iscritte all'ordine del giorno non potranno essere esaminate. Credo allora che qui si riproponga, e questa volta in maniera pressante e ultimativa, la questione di individuare con esattezza il momento in cui la sessione deve essere chiusa. La mia posizione è nota, ripetute volte è stata espressa: quella cioè che la sessione può ritenersi chiusa nel momento in cui verrà definito l'ordine del giorno, anche se questo dovesse significare lo scivolamento di qualche giorno nei lavori dell'Assemblea. E in ogni caso credo che, se si dovesse invece ritenere opportuna, utile, la chiusura ad un certo punto del-

l'ordine del giorno, deve essere indicata in termini politici — perché questo è il punto: cioè non può essere affidato solo ad una valutazione di carattere istituzionale da parte del Presidente dell'Assemblea, ma deve essere individuato in termini politici — quella legge alla quale l'Assemblea, la sua maggioranza, il Governo intende comunque non rinunciare e alla quale quindi si intende arrivare. Il Governo non c'è. Purtroppo non c'è una norma che obblighi il Governo ad essere presente anche nel momento in cui si interviene in fase di comunicazioni.

PRESIDENTE. Quanto meno nella prassi non credo che non ci sia, perché nel momento in cui si svolgono le comunicazioni, un rappresentante del Governo dovrebbe essere presente. Vorrei sapere, a questi termini politici, come potrà rispondere il Presidente dell'Assemblea.

PIRO. Infatti, signor Presidente.

PRESIDENTE. In termini politici li potrà rilevare il Governo come tale.

PIRO. Non ho alcuno strumento per forzare il Governo a rimanere presente. Faccio appello a lei.

PRESIDENTE. Posso prendere l'incarico di riferire.

PIRO. Comunque svolgo lo stesso il mio intervento, anche perché l'ho già quasi esaurito. Ho già detto martedì che riterrei politicamente accettabile che si arrivasse a definire l'ordine del giorno almeno fino ai punti in cui sono contemplati i provvedimenti legislativi relativi alla legge-quadro sul pubblico impiego e alla Commissione regionale antimafia, sia perché sino a quel punto vi sono leggi di estrema importanza sociale, e sia perché i due provvedimenti citati sono di grande respiro politico e di profonda innovazione. Sulla legge-quadro il Governo ha assunto impegni molto precisi, e sul disegno di legge concernente l'antimafia ha assunto impegni precisi tutta quanta l'Assemblea, nel momento in cui in Commissione l'ha esitato all'unanimità favorevolmente. Allora, conclusivamente, ritengo che tale questione debba essere posta, non soltanto per una ottimale organizzazione dei lavori, ma proprio perché credo che in termini politici questa sia la situazione e in quanto tale debba essere affrontata

e risolta, senza dare vita a situazioni estremamente confuse in cui, poi, le azioni e le reazioni non possono che essere proporzionate ma anche molto forti e diverse.

Sul concorso a dirigente superiore bandito dall'Amministrazione regionale.

VIRLINZI. Chiedo di parlare, ai sensi dell'articolo 83, secondo comma, del Regolamento interno.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRLINZI. Signor Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola, perché volevo sollevare un problema che credo sia di attualità. Noi tutti sappiamo, lo abbiamo appreso dalla stampa, che il giorno 31 luglio si svolgeranno dei concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente superiore nell'ambito della Regione siciliana. Questa data ha acceso delle polemiche e ci sono state anche delle proteste da parte di alcune organizzazioni sindacali, del segretario della Cgil regionale in particolare, e però il Governo ha assunto una posizione di fermezza perché intende dare una caratteristica abbastanza selettiva alla prova che si svolgerà il 31 e quindi insiste su questa data, sia pure con le osservazioni che sono state fatte rispetto al periodo infelice.

Volevo aggiungere però che nell'ambito dell'Amministrazione regionale mi risulta si stia procedendo a delle promozioni alla qualifica di dirigente superiore sulla base di procedure che nulla hanno a che vedere con i concorsi, ma che fanno riferimento alla qualifica attribuita nell'Amministrazione di provenienza, per quanto riguarda il personale che è stato comandato e che poi è entrato nei ruoli della Regione: quindi prima comandato e poi transitato nei ruoli della Regione siciliana, attraverso le varie leggi, compresa quella sanitaria e quella del trasferimento delle competenze e dei poteri dallo Stato alla Regione. In tal modo la promozione avviene sulla base di una semplice delibera adottata ora, ma con decorrenza retroattiva, in cui vengono riconosciute mansioni, funzioni e qualifiche; l'Amministrazione regionale, senza colpo ferire, riconosce queste qualifiche che sono state attribuite, teoricamente, dall'amministrazione di provenienza che non ha più in carico detto personale. Mi riferisco al personale della sanità,

mi riferisco al personale transitato dallo Stato; e il Governo accetta senza colpo ferire, e quindi inquadra nella qualifica di dirigente superiore questi dipendenti. Ora delle due l'una: se c'è un atteggiamento rigorista per quanto riguarda coloro i quali devono sottoporsi ad una prova concorsuale, non si capisce perché invece l'atteggiamento è lassista rispetto ad un'altra parte del personale che, avvalendosi della possibilità che viene offerta dall'amministrazione di provenienza, acquisisce la qualifica di dirigente senza che l'amministrazione operi nessun controllo, fidandosi completamente e ciecamente di quello che è avvenuto! Su questo tema io annuncio che presenterò un atto ispettivo: mi riservo di documentare i casi che sono più eclatanti e che danno, secondo me, la misura di una schizofrenia, di una contraddizione. Infatti, mentre da un lato c'è un rigorismo assoluto, tanto è vero che non si vuole neanche accedere al rinvio della data del concorso, dall'altro lato, invece, c'è una acquiescenza totale e quindi in pratica una inflazione di questa categoria; per cui alla fine andrà a finire che saranno tutti dirigenti e dirigenti superiori, invece che commessi, archivisti e assistenti.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Piro, la Presidenza non può entrare nel merito di valutazioni di carattere politico, che prescindono dalla Presidenza dell'Assemblea. Per quanto riguarda l'andamento dei lavori, allo stato non ci sono difficoltà. Si sta procedendo e si continuerà a procedere secondo il calendario già stabilito dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, quindi si vedrà in seguito la valutazione che potrà subentrare, anche sulla base delle argomentazioni poste dall'onorevole Piro.

La seduta è sospesa e sarà ripresa alle ore 17,00.

(La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 17,15).

**Presidenza del vicepresidente
DAMIGELLA**

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Trincanato ha chiesto congedo per oggi e per domani.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Riprende la discussione del disegno di legge numero 495/A.

PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge numero 495/A: «Interventi nel settore delle opere pubbliche».

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

COSTA, segretario:

«Articolo 10.

1. Per le finalità dell'articolo 4 della legge regionale 30 maggio 1984, numero 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 200 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

COSTA, segretario:

«Articolo 11.

1. Per le finalità dell'articolo 3 della legge regionale 30 maggio 1984, numero 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite venticinquennale di impegno di lire 500 milioni, che si iscrive al capitolo 68585».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

COSTA, segretario:

«Articolo 12.

1. Per le finalità della legge regionale 13 marzo 1964, numero 3 e successive modifiche

ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1990, il limite trentacinquennale di impegno di lire 50 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

COSTA, segretario:

«Articolo 13.

1. I termini di cui all'articolo 3 del decreto legge 25 settembre 1987, numero 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, numero 478, relativi alla cessione ed assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata-agevolata, sono prorogati di tre anni».

PRESIDENTE. Comunico che da parte del Governo è stato presentato il seguente emendamento:

l'articolo 13 è soppresso.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 13.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

COSTA, segretario:

«Articolo 14.

1. I fondi destinati agli interventi del secondo progetto biennale di edilizia convenzionata-agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, numero 457, per i quali non siano stati rispettati i termini di inizio dei lavori e di stipula del contratto condizionato di mutuo, sono utilizzati per il completamento del piano regionale della casa».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

COSTA, segretario:

«Articolo 15.

1. I termini previsti dal quarto comma dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, numero 457, come modificato dall'articolo 5 della legge 25 marzo 1982, numero 94, relativi alla possibilità di realizzare i programmi costruttivi di edilizia convenzionata-agevolata anche al di fuori dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167 e successive integrazioni e modificazioni, ovvero fuori dalle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 e successive integrazioni e modificazioni, sono prorogati fino al 31 dicembre 1992».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«1. Gli interventi di edilizia convenzionata-agevolata assistiti dai contributi e dalle agevolazioni previste dalle leggi regionali e statali possono realizzarsi anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, numero 167 e successive modifiche ed integrazioni o dei programmi costruttivi di cui alla legge regionale 27 dicembre 1978, numero 71 e successive modificazioni, ovvero fuori delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, numero 865 e successive modificazioni ed integrazioni quando siano esaurite le aree all'interno dei piani di zona o dei programmi costruttivi e delle delimitazioni predette.

2. Gli interventi al di fuori delle aree di cui al primo comma devono in ogni caso essere realizzati in base a convenzione stipulata ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 gennaio 1977, numero 10, nella quale il costo dell'area non potrà essere computato in misura superiore a quello determinato dai parametri definiti dalla Regione ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 8 della citata legge 28 gennaio 1977, numero 10».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidererei qualche chiarimento. Il problema delle aree per la realizzazione di edifici da parte di cooperative in base alle leggi nazionali e regionali è molto sentito in tutta la Sicilia. Credo che una percentuale abbastanza consistente di cooperative già entrate nei piani costruttivi non riesca a realizzare le opere per mancanza di aree. Mi riferisco soprattutto al secondo comma dell'emendamento del Governo; la legge prevedeva di prorogare fino al 31 dicembre 1992 la possibilità di realizzazione dei manufatti da parte delle cooperative i cui interventi edilizi non ricadono nelle aree individuate in base alla legge numero 167 del 1962. Con l'emendamento del Governo — e, soprattutto, con le disposizioni contenute nel suo secondo comma che dice che gli interventi in ogni caso debbono essere realizzati in base a convenzioni stipulate ai sensi della legge numero 10 del 1977 — secondo me sarà difficilissimo poter ottenere convenzioni di questo genere, perché i legittimi proprietari non accetteranno assolutamente una impostazione del genere.

Quindi: o interveniamo così come si è fatto, con funzionari sia dell'Assessorato della cooperazione che dell'Assessorato lavori pubblici per le proprie competenze, per trovare delle aree da destinare alle cooperative, ovvero credo che con questo sistema noi creeremo maggiori difficoltà.

Vorrei, dunque, dei chiarimenti in questo senso. Ritengo, infatti, che quella da dare alle cooperative debba essere una risposta agevolativa, e non una risposta che creerà ulteriori problemi.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questi due emendamenti — quello che abbiamo già approvato, soppressivo dell'articolo 13, e quello che stiamo discutendo, sostitutivo dell'articolo 15 — si sono resi necessari e il Governo giustamente li ha presentati in seguito al fatto che, dal licenziamento del disegno di legge da parte della Commissione (un anno e mezzo fa) ad oggi, sono intervenute nuove normative nazionali riguardanti il settore. L'articolo 15 che stiamo discutendo prevede la possibilità, così come è attualmente formulata nel disegno di legge, di realizzare programmi costruttivi di edilizia convenzionata-agevolata

anche al di fuori dei piani di zona, ma nell'ambito delle zone vincolate ai sensi dell'articolo 51 della legge numero 865 del 1971. È poi intervenuta la legge numero 128 del 30 marzo 1990 che prorogava questa possibilità sino al 1992. La legge numero 128 del marzo 1990, legge dello Stato, invece ha prorogato, senza porre un ulteriore termine, la possibilità di costruire fuori dei piani di zona e fuori delle zone delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge numero 865. Quindi la nuova formulazione è molto più estensiva rispetto a quella proposta dal disegno di legge, che non poteva tenere conto della normativa nel frattempo intervenuta.

Il problema della convenzione è un altro: non si tratta di un atto del Comune che deve più perimetrare ai sensi dell'articolo 51, è un atto della cooperativa, in questo caso, che deve convenzionarsi, una volta acquisito il terreno, con il Comune. La convenzione consiste nel sottostare, da parte della cooperativa, all'obbligo di costruire, in quell'area, case che hanno certe caratteristiche, quelle di cui alla edilizia convenzionata, che si impegna a vendere o ad affittare a certi prezzi convenzionati. Questa è la convenzione che in ogni caso — sia che la cooperativa costruisca dentro le aree di cui alla legge numero 167, sia che costruisca dentro le aree delimitate ai sensi dell'articolo 51, o costruisca ai sensi di questa nuova normativa — la cooperativa deve comunque stipulare. È, infatti, una condizione *sine qua non*, per ottenere i mutui agevolati. Questa è molto più estensiva; è una norma nazionale che ci stiamo limitando a recepire in campo regionale.

Questo il senso dell'articolo 13 che è stato soppresso e dell'articolo 15 che si propone di sostituire. In questo caso, dunque, non facciamo altro che adeguarci a quanto in materia di edilizia economica agevolata avviene attualmente in campo nazionale.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la relazione che è stata svolta dai colleghi Cusimano e Colombo mi trova del tutto consenziente; proprio si tratta di un chiarimento, che abbiamo voluto dare per legge, di una situazione che snellisce in qualche modo il compito delle coo-

perative, di cui molte non riescono a trovare un'area disponibile. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Colombo, tuttavia voglio aggiungere questo: le difficoltà dei comuni nel reperire aree nascono anche dal fatto che molto spesso la cooperativa non è in grado di affrontare il rapporto diretto con il proprietario dell'area perché naturalmente i proprietari dell'area tendono a monopolizzare il proprio bene. Né con questa norma noi agevoliamo, per la verità, questo compito; però rendiamo possibile ai comuni, nel rispetto di una normativa di legge nazionale, l'estensione della facoltà di ricerca di altre aree che per alcuni centri, capoluoghi di provincia, sono facilmente reperibili, per altri molto più difficilmente. Tuttavia, l'intero complesso delle norme che stasera stiamo approvando con questo provvedimento legislativo si riferisce proprio alla nostra capacità di cercare di affrontare questo tema e di risolverlo in qualche modo.

Per il resto sono perfettamente d'accordo con quanto è stato detto.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo dire che, pur apprezzando la finalità che è quella di voler consentire la realizzazione dei programmi costruttivi agevolati e convenzionati, mi pare però di dovere esprimere forti perplessità sul fatto che una norma di questo tipo, che ha un contenuto prevalentemente urbanistico e non relativo alla materia dei lavori pubblici, venga inserita in una legge sulle opere pubbliche. Anche se la Commissione è la stessa, però mi pare un modo surrettizio e non del tutto adeguato di affrontare i problemi, perché in effetti, anche se si tratta del recepimento di una norma nazionale, tuttavia si innova profondamente perché si fa diventare un metodo che continua nel tempo, e non più limitato a un periodo, quale quello indicato precedentemente al 31 dicembre 1992.

Questa norma ha implicazioni di natura urbanistica e di pianificazione territoriale nonché di destinazione d'uso delle aree molto rilevante, tale che credo avrebbe richiesto un approfondimento e un confronto con il dirimpettaio naturale che è l'Assessore per il territorio e l'ambiente. Tra l'altro, vero è che ci si trova spesso in presenza dell'esaurimento delle aree

previste dalla citata legge numero 167, però mi sfugge il motivo per il quale non si possa far ricorso comunque, da parte delle amministrazioni comunali, all'articolo 51 della pure citata legge numero 865 che prevede la possibilità di attuare localizzazioni anche singole, per singolo programma edificatorio, purché all'interno delle zone di espansione. Io non vorrei (probabilmente non è così) che questa norma introducesse la possibilità di andare ad aggredire aree che nei piani regolatori hanno altra destinazione che non quella di espansione edilizia.

Terzo punto: questo potrebbe diventare una sorta di «cavallo di Troia», come spesso è avvenuto nel passato, quando i programmi di edificazione popolare sono serviti per nuovi massicci interventi di urbanizzazione in aree precedentemente destinate a verde agricolo o addirittura a verde pubblico. Quindi, apprezzo l'intenzione, però mi pare che dall'esame dell'emendamento — in verità la stessa perplessità avrei manifestato anche rispetto all'articolo che fissava il termine del dicembre 1992 — risulti una norma a regime che incide e modifica radicalmente il sistema di pianificazione territoriale e il modo di formare i piani. Non c'è dubbio che, nel momento in cui si offre una possibilità, si consente di estendere a tappeto il sistema; quindi di introdurre per questa via un modo del tutto nuovo, atipico e molto pericoloso per le implicazioni che esso può avere, di procedere alla pianificazione territoriale. Richiederei quindi, onorevole Presidente, un attimo di valutazione un po' più attenta di questa norma, perché ritengo che non sia di poco momento, ma tale da poter introdurre grandi modificazioni nel sistema della programmazione territoriale.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei dire che questa eliminazione dei termini è stata adottata dallo Stato da circa due anni. Noi siamo in ritardo; è vero che i comuni hanno la possibilità di trovare altre aree e di pianificare in modo diverso, ma è l'unico modo — come del resto è stato stabilito anche dalle norme statali — di aiutare i comuni, grandi e piccoli, ad offrire una possibilità costruttiva alle coope-

relative, all'edilizia convenzionata, alla stessa edilizia sovvenzionata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 15.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 16.

COSTA, segretario:

«Articolo 16.

1. Il fondo di cui all'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 15 è incrementato della somma di lire 200.000 milioni ripartita in due quote di lire 100.000 milioni ciascuna a carico degli esercizi 1990 e 1991».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dagli onorevoli Colombo ed altri i seguenti emendamenti:

— Articolo 16 bis:

«In deroga a quanto previsto dal primo comma, lettera c), dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 15, i richiedenti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 9 della legge medesima che, dopo la pubblicazione di essa, abbiano acquistato il primo alloggio avente le caratteristiche previste dall'articolo 2 della legge predetta mediante accensione di mutuo ordinario, possono accedere ai benefici previsti dalla legge medesima nei limiti da essa stabiliti per l'estinzione del mutuo ordinario.

Nell'ipotesi prevista dal comma precedente, il mutuo ordinario sarà estinto a cura dell'istituto di credito erogante, previo versamento da parte del richiedente all'istituto che ha concesso il primo mutuo delle spese accessorie»;

— Articolo 16 ter:

«Il quarto comma dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 15, è sostituito dal seguente: "Le graduatorie hanno efficacia settennale"».

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per illustrare brevissimamente gli emendamenti, vorrei dire che questo è un tema che è già stato posto in Aula nell'ultima occasione in cui abbiamo parlato di questa legge. Si tratta del problema insorto in seguito al fatto che l'attuazione di questa legge (che ha risposto a molte aspettative ed è stata accolta positivamente) ha subito gravi e grandi ritardi da parte delle banche che hanno messo in difficoltà coloro i quali, inseriti nelle graduatorie in maniera utile, avevano predisposto già una serie di atti con i venditori, avevano stipulato il compromesso e così via, ritenendo di potere chiudere l'accordo con le banche e avere diritto, quindi, al mutuo agevolato previsto dalla legge, entro un lasso di tempo ragionevole.

Il ritardo con cui le banche stanno operando ha messo in difficoltà parecchi di questi utenti che hanno dovuto non più attendere il mutuo agevolato previsto dalla legge, ma ricorrere al mutuo ordinario per onorare l'accordo sottoscritto con il venditore. In questi casi, noi stiamo prevedendo un modo per snellire ulteriormente le procedure, nel senso che coloro i quali hanno diritto, perché utilmente inseriti in graduatoria (e quindi alla data di inserimento in graduatoria non erano proprietari e perché inseriti in graduatoria si sono dati da fare per cercare la casa), possano estinguere il mutuo ordinario attraverso la concessione del mutuo agevolato previsto dalla legge. È un modo, questo, che, se utilizzato perché previsto dalla legge, può snellire le procedure in materia tale che la banca si troverà già di fronte a tutti gli atti definiti con l'acquirente.

Questo emendamento articolo 16 bis — mi consenta l'onorevole Presidente di illustrarlo insieme al successivo articolo 16 ter — si collega sempre a questo grave ritardo che dimostrano le banche nel dare attuazione a questa legge. Sottolineo questo fatto per chiedere l'intervento del Governo a fare rispettare da parte del Banco di Sicilia e della Cassa di Risparmio le convenzioni e gli impegni sottoscritti con il Governo, quando hanno assunto l'onere di gestire questa legge. Abbiamo approvato la legge affidando la gestione alle banche, ritenendo di aver a che fare con organismi snelli, celeri, non impastoiati alla burocrazia regionale; ci stiamo

accorgendo che siamo caduti dalla padella nella brace (mi riferisco anche ai tempi di invio che occorrono per mandare le lettere a coloro i quali hanno diritto al mutuo). E noi prevediamo, aumentando di 200 miliardi il fondo a disposizione per la concessione dei mutui, che coloro i quali sono inseriti nella graduatoria non perdano il diritto solo perché ci sono ritardi da parte delle banche e quindi chiediamo il mantenimento della validità della graduatoria per altri due anni (per questo motivo ho voluto illustrare anche il successivo emendamento); diversamente corriamo il rischio che la gente non abbia diritto al mutuo non perché non era inserita in graduatoria, ma perché le banche stanno ritardando. E il prossimo anno scadono i termini di validità delle graduatorie.

GALIPÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo introduce un elemento alquanto delicato che è stato oggetto di ampie discussioni nella commissione di merito ma che non ha trovato una soluzione appunto perché sorgeva una modificazione di fondo sulla procedura di assegnazione di alloggi di edilizia pubblica popolare; nel senso che i requisiti dai quali discende il diritto dell'assegnazione devono essere verificati al momento della consegna degli alloggi: in questo caso al momento della verifica che le banche devono fare. È un dato immutabile la impossibilità di alloggio o per assegnazione precedente o in proprietà. Questa norma sorgerebbe in contraddizione con lo stesso decreto numero 1035 e con la legge regionale numero 1 del 1979 che vuole, appunto, questa verifica al momento della consegna da parte degli istituti e, oggi, da parte delle amministrazioni comunali. Quindi, il pericolo che questo potesse provocare una impugnativa portò la commissione a rinviare l'argomento che poi non venne più affrontato e deliberato dalla stessa per evitare che, volendo una accelerazione, si finisse poi per decelerare. È anche vero, infatti, quello che diceva il collega Colombo, e cioè che non è più sopportabile l'atteggiamento di taluni istituti di credito che hanno adottato un sistema dilatorio nel definire le pratiche, quindi nel valutare i diritti di questi partecipanti alla graduatoria. Ma questo problema, onorevole Assessore, non si può risolvere con lo

stanziamento di ulteriori somme, con l'allungamento dei tempi di decorrenza della graduatoria, perché, altrimenti, vanifichiamo lo stesso impegno che questo Governo e questa Assemblea hanno inteso assumere nel momento in cui si è varata la legge regionale numero 15 del 1986. Non è sopportabile l'atteggiamento delle banche che operano in questo settore!

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apparentemente, credo solo apparentemente, l'emendamento presentato dall'onorevole Colombo facilita le cose; in realtà modifica lo spirito della legge.

Non che le banche non meriterebbero di essere trattate in questo modo, per quello che dirò brevissimamente, ma non si può presentare un emendamento, in presenza di una legge che consente lo scorrimento man mano che vengono assegnati gli 80 milioni; non si può modificare la legge «in corso d'opera» e dire: «chi ha ottenuto il mutuo ordinario se lo paga con il mutuo regionale», perché questo determina una modifica. Non è giusto! Lo dico con piena responsabilità sia di legale che di deputato: la banca e certi direttori di banca non possono proporre, alla persona che ha bisogno di questo bene inestimabile che è la prima casa, la stipula di un mutuo ordinario, cominciando ad aprire un'esposizione di 50 milioni; questo non è corretto. Questo non sarebbe corretto in nessun posto del mondo, l'Africa equatoriale compresa; figuriamoci se è corretto qui, dove l'Assemblea regionale siciliana si è sforzata di dare una mano a quanti hanno bisogno della prima casa. Tuttavia, anche se risponde allo spirito di questa misura, in qualche maniera, però, lo distorce. Perché? Chi ha ottenuto, in effetti, il mutuo ordinario, chi l'ha già ottenuto per fatti propri, perché ha le garanzie reali eccetera, non è giusto che approfitti della possibilità della graduatoria, non so se ho reso l'idea; perché si vede che può comprarsi la casa con il mutuo ordinario! In questa maniera, dico, modifichiamo lo spirito della legge.

Diverso è l'altro emendamento, perché se non estendiamo la validità delle graduatorie, ciascu-

no perderebbe il beneficio poiché quest'anno scadono le prime graduatorie.

Quindi a nome del Governo direi che sul primo emendamento dovremmo ridiscutere per valutarlo in un'altra occasione, in un'altra opportunità; il secondo emendamento dovrebbe essere accolto.

COLOMBO. Anche a nome degli altri presentatori dichiaro di ritirare l'emendamento articolo 16 *bis*.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento articolo 16 *ter* degli onorevoli Colombo e altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 17.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 17.

1. Per il completamento delle reti idriche interne, finanziate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1986, numero 24, e per la realizzazione di opere acquedottistiche è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, la spesa di lire 35.000 milioni.

2. È altresì autorizzata, per l'anno finanziario 1990, la spesa di lire 15.000 milioni per la gestione di impianti idrici. Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 e successive modificazioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 18.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 18.

1. L'esecuzione del disposto contenuto nel comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale

16 novembre 1988, numero 42 è rinviato al prossimo esercizio finanziario 1991».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare l'attenzione del Governo in ordine alla opportunità o meno di mantenere l'articolo 18.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'articolo 18 vada interamente soppresso, considerato che è stata recentemente abrogata la normativa che prevedeva l'approvazione del bilancio dell'Ente acquedotti siciliani unitamente a quello della Regione.

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 18.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così resta stabilito.

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

«Articolo 18 *bis*

Dopo la lettera *m*) dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, e successive integrazioni e modifiche è aggiunta la seguente lettera: «*n*) di quattro ingegneri-capi degli Uffici del Genio civile della Sicilia, scelti dall'Assessore regionale per i lavori pubblici».

Il secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, è sostituito dal seguente: «La designazione dei funzionari dell'Amministrazione regionale di cui alle lettere *d*), *i*) ed *n*) dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, e successive integrazioni e modifiche deve avvenire nel rispetto di una rotazione tra i funzionari medesimi».

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1972, numero 19, e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente: «I funzionari di cui alle lettere *d*),

i) ed n) dell'articolo 1 possono essere riconfermati nell'incarico per il solo biennio successivo a quello di nomina''»;

«Articolo 18 ter

Le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, numero 2, si applicano, a far data dall'entrata in vigore della stessa legge, ai titoli di spesa afferenti al concorso del pagamento degli interessi sulle operazioni di credito agevolato assistite dalla Regione o da altri enti, emessi in favore di tutti gli istituti di credito».

Il parere della Commissione sugli emendamenti?

SANTACROCE, *Presidente della Commissione e relatore*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Onorevoli colleghi, l'articolo 18 del disegno di legge in esame, in precedenza accantonato, è superato perché la norma è già contenuta in altra legge.

Si passa all'emendamento articolo 18 *ter*. Onorevole Assessore, lei ritiene che questo emendamento comporti un onere?

PICCIONE, *Assessore per i lavori pubblici*. Signor Presidente, può invece comportare una diminuzione di oneri per la Regione perché, con questa norma, applicando l'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, numero 2, in definitiva la Regione non è obbligata a pagare la commissione bancaria afferente appunto al pagamento, a seconda delle situazioni del giorno. Si tratta di una norma di natura tecnica, che attiene ai rapporti tra la Regione e le banche.

PRESIDENTE. La precisazione è opportuna. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 19.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 19.

1. Per le finalità degli articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della presente legge, possono essere autorizzati limiti poliennali di impegno con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio della Regione, in relazione al disposto dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 e successive modifiche».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 20.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 20.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 173.650 milioni, 124.150 milioni e 23.350 milioni, rispettivamente, per gli esercizi 1990, 1991 e 1992, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, quanto a lire 173.650 milioni, mediante riduzione del progetto 05.05 "Attivazione e qualificazione dell'intervento sociale - codice 50.52 - Integrazione fondo sanitario" e, quanto a lire 147.500 milioni, nel progetto 07.09 "Finanziamento di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano eccetera".

2. Agli oneri di lire 173.650 milioni, ricadenti nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60778 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 21.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 21.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 495/A, nonché per l'eventuale ridefinizione del titolo del predetto disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che alla votazione finale del disegno di legge si procederà in una seduta successiva.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Poiché non è presente in Aula l'Assessore per l'industria, né il Presidente della Regione, propongo di rinviare l'esame del disegno di legge numero 866/A e di passare all'esame del disegno di legge numero 774/A, posto al numero 4 del quarto punto dell'ordine del giorno.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stamattina abbiamo avuto un lungo confronto in Aula sull'organizzazione dei lavori. Si era detto ieri sera che si doveva iniziare — questo era l'impegno preso — con il disegno di legge sul mercato del lavoro, al punto che abbiamo dovuto sospendere la seduta per dare tempo alla prima Commissione di esaminare gli emendamenti presentati a quel disegno di legge. Presumo che un procedimento del genere comporti un rigido rispetto dell'ordine dei lavori. È da stamattina invece che l'ordine dei lavori viene costantemente violentato, in un tentativo di sfug-

gire, almeno a mio avviso, al problema di affrontare il disegno di legge iscritto al numero 1, relativo ad interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano. Questo provvedimento, con svariati espedienti, tra cui quello di stamattina, non è stato posto in discussione. Ciò richiede da parte dell'Assemblea una valutazione complessiva dell'organizzazione dei lavori. Noi desidereremmo capire qual è il meccanismo logico che deve regolare i nostri lavori. Ha valore l'ordine del giorno, così come è stato autorevolmente ribadito stamattina dal Presidente dell'Assemblea, o si avvalora l'esigenza contingente della maggioranza e del Governo di sfuggire al confronto su un argomento che rischia di essere estremamente scottante? Il Movimento sociale italiano, signor Presidente, desidera che venga seguito esattamente l'ordine dei lavori predisposto dalla Presidenza e, quindi, che si passi all'esame del disegno di legge iscritto al numero 1: «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano».

PRESIDENTE. Onorevole Bono, desideravo sottoporre alla sua considerazione e alla considerazione degli altri deputati del Gruppo del Movimento sociale italiano - Destra nazionale che se, in questo momento, si passasse all'esame del primo punto, «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano» la Presidenza, a causa dell'assenza dell'Assessore per l'industria e del Presidente della Regione, dovrebbe sospendere la seduta, perché non si può discutere questo disegno di legge in assenza dell'Assessore al ramo e del Presidente della Regione. Siccome mi pare che i minuti siano importanti per tutti, mi ero permesso di proporre la discussione del disegno di legge di cui al punto quattro. Credo che ci possiamo fare carico, e la Presidenza si fa carico, di cercare di sollecitare l'onorevole Assessore per l'industria e il Presidente della Regione perché vengano in Aula al fine di esaminare il disegno di legge posto al numero 1.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia il Presidente della Regione che l'Assessore per l'industria erano presenti fino a qualche minuto fa; comunque non vogliamo creare difficoltà e non vogliamo remorare i

lavori dell'Aula. Il Gruppo del Movimento sociale italiano chiede alla Presidenza di volere invitare sia il Presidente della Regione che l'Assessore per l'industria, completato l'esame del disegno di legge sulla sanità, ad essere presenti in modo che la Presidenza possa riprendere l'ordine dei lavori stabilito.

PRESIDENTE. La Presidenza aveva preannunziato che l'avrebbe fatto.

Discussione del disegno di legge: «Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme per il finanziamento di spese in materia di sanità» (774/A).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numero 774/A, posto al numero 4 del quarto punto dell'ordine del giorno: «Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme per il finanziamento di spese in materia di sanità» (774/A).

Invito i componenti la seconda Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Invito il relatore, onorevole Mazzaglia, a svolgere la relazione.

MAZZAGLIA, relatore. Signor Presidente, i problemi della sanità meritano la più attenta considerazione da parte dell'Assemblea, non solo perché l'interesse del buon funzionamento del servizio sanitario riguarda tutti i cittadini, ma anche per la rilevanza economica che esso ha nella economia nazionale e regionale. Per quanto ci riguarda, da sempre ne abbiamo avvertito la rilevanza, ed abbiamo richiamato tutti a non sottovalutare, anche a livello regionale, tale problema. Fu avvertito allora, prima dell'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978, numero 833, che sarebbe stato utile disporre di interventi anticipatori, che avrebbero formato poi la base della spesa storica, ma l'insensibilità di allora ha portato l'Assemblea regionale a sottovalutare il settore della sanità. Lo sforzo che oggi i vari assessori al ramo hanno dovuto sostenere nel confronto con lo Stato ed in sede di Consiglio nazionale di sanità è stato notevole. La Regione, partendo da una analisi della composizione e distribuzione della spesa sani-

taria in Sicilia, ha dovuto evidenziare con numerosi documenti la necessità della revisione della metodologia e dei parametri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale, perché fossero resi più conformi agli obiettivi di quel riequilibrio tra le varie regioni, in assenza del quale non è possibile affermare il principio basilare della riforma sanitaria, cioè quello di creare eguali condizioni per tutti i cittadini della nostra Repubblica.

Il perdurare di questa situazione di sottostima del Fondo sanitario nazionale per la nostra Regione ha portato il Governo e l'Assemblea ad una serie di interventi, non ultimi il documento del 15 dicembre 1989 inviato dal Governo della Regione al Ministro per la sanità e l'ordine del giorno che ho avuto l'onore di presentare all'Assemblea, votato all'unanimità nella seduta numero 264 del 4 aprile 1990, in occasione della discussione del bilancio della Regione per l'anno 1990. In tali documenti che sono stati illustrati al Presidente del Consiglio dei ministri da parte del Presidente della Regione ed alla Conferenza delle Regioni da parte dell'Assessore per la sanità, sono stati i motivi per porre il problema al centro della discussione della Conferenza tra Stato e Regioni. Ci sono una serie di questioni soprattutto di natura finanziaria, onorevoli colleghi — chiederò al Presidente dell'Assemblea di voler inserire nel resoconto la relazione scritta che accompagna il disegno di legge —, che devono essere risolte. Lo si può fare approvando questo disegno di legge numero 774/A. L'Assemblea dia forza al Governo perché possa sostenere, nel confronto con lo Stato, l'esigenza che il Fondo sanitario nazionale sia adeguato alle esigenze della funzionalità di un buon servizio sanitario. Questo chiediamo con il disegno di legge, perché dobbiamo far fronte a due esigenze: la prima è quella di anticipare i fondi mancanti relativi al 1989, la seconda è quella di intervenire perché si possa recuperare la decurtazione del 10 per cento effettuata dallo Stato. Il Governo della Regione ha, a tal proposito, presentato nei confronti dello Stato un ricorso per affrontare e risolvere questi problemi. Invito l'Assemblea a votare il documento che abbiamo predisposto, con il quale impegniamo il Governo della Regione ad affrontare un confronto serrato con il Governo nazionale, perché il Fondo sanitario nazionale sia adeguato alle esigenze della nostra Regione.

Per quanto non detto mi rimetto alla relazione scritta del disegno di legge numero 774/A, che chiedo venga allegata al resoconto della seduta.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Comunico che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che il degrado del sistema sanitario pubblico in Sicilia è certamente causato da carenze proprie dell'organizzazione e del servizio, ma anche da una politica nazionale della sanità che penalizza pesantemente la Sicilia e gli utenti siciliani;

considerato, in particolare, che nel 1989 la Regione ha ricevuto una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente che, in termini pro-capite, risultava inferiore del 7,8 per cento, e per la parte in conto capitale del 19,3 per cento rispetto al valore medio nazionale; che, inoltre, a dieci anni dall'introduzione del Servizio sanitario nazionale, che doveva tendere a "garantire livelli di prestazioni sanitarie uniformi su tutto il territorio nazionale, eliminando progressivamente le differenze strutturali e di prestazioni tra le regioni", la Regione siciliana è ben lungi dal ricevere quote di finanziamento che la pongano su un piano di "eguali opportunità" con le altre aree del Paese;

ritenuto che le cause di tali disparità vanno ricercate, da un lato, negli attuali criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale tra le Regioni e nelle loro concrete modalità di applicazione e, tra l'altro, nella mancata previsione di adeguati meccanismi di sviluppo dei servizi sanitari che consentano alle Regioni meridionali, e in particolare alla Sicilia, di porsi su un piano di pari dignità con le altre Regioni;

considerato che dall'analisi della struttura della spesa sanitaria siciliana rispetto alla media nazionale emerge una maggiore incidenza (di circa 8 punti) dell'assistenza sanitaria extraospedaliera e, conseguentemente, una più sana spesa ospedaliera, nonché una minore incidenza nelle spese di personale, beni e servizi;

rilevato che la materiale spesa pro-capite in Sicilia supera quella del 37 per cento rispetto alla media nazionale e deriva sia dal retaggio del preesistente sistema mutualistico (già supe-

riore del 30 per cento) sia, soprattutto, dalla scarsa incidenza del "ticket", pari al 50 per cento della media nazionale, a causa delle minori esenzioni per i bassi redditi che si registrano nell'Isola;

considerato che la precaria situazione sociale in Sicilia incide negativamente sul bilancio delle unità sanitarie locali, in particolare, per i servizi resi ad imprese e a privati come si desume dalla realtà delle entrate proprie che sono molto più basse che in altre Regioni (48 miliardi in totale del 1988);

constatato che i criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale non tengono conto adeguatamente in considerazione tali specificità, cosicché è sottostimata, da un canto, la spesa farmaceutica e sopravvalutata, invece, le entrate proprie delle unità sanitarie locali siciliane, di modo che la quota di finanziamento alla Sicilia risulta, già per questa materia, decurtata di 50 miliardi per il 1989;

rilevato che un'altra caratteristica strutturale della spesa sanitaria in Sicilia è rappresentata dalla minore incidenza delle voci che costituiscono i "servizi a gestione diretta" (personale, beni e servizi), come è dimostrato dal fatto che la Sicilia è la Regione con il più basso rapporto tra personale e popolazione, con uno scarto del 24 per cento;

constatato che una terza caratteristica della spesa sanitaria siciliana è rappresentata dalla bassa incidenza della spesa ospedaliera sul totale, anche a causa della carenza di posti-letto ammontanti complessivamente a 24.153 rispetto al fabbisogno accertato di 33.703;

considerato che le modalità di determinazione del Fondo sanitario nazionale adottate sino ad oggi non prevedono altri incrementi di spesa che quelli legati al tasso di inflazione generale dell'economia;

rilevato, in materia di personale, che le piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali siciliane, determinate dalla somma degli organici degli ex enti confluiti, prevedevano, prima della legge numero 109 del 1988, una dotazione complessiva di 56.162 addetti, mentre, al primo gennaio 1988, risultavano in servizio 39.141 unità di personale ed i posti di organico vacanti erano 17.021 e adesso, secondo la nuova determinazione dei fabbisogni, basata

sugli standards ospedalieri, ben 72.800 dovrebbero risultare i posti in organico per un efficiente svolgimento del servizio sanitario;

rilevato che il Governo nazionale riduce i finanziamenti, che dovrebbero essere reperiti attraverso l'autonomia impositiva regionale, la quale, però, rischia di penalizzare ulteriormente la Sicilia; che il disegno di legge numero 1894 prevede la riduzione del 10 per cento della quota di Fondo sanitario nazionale di parte corrente, l'esecuzione del riparto del Fondo sanitario nazionale in conto capitale, la cessazione dei finanziamenti riguardanti i consultori familiari, la tutela della maternità responsabile, sicché la stima dei minori finanziamenti per la Regione siciliana, basata sull'erogazione del 1989, dovrebbe essere valutata in ben 711 miliardi;

considerata inaccettabile una politica sanitaria così manifestamente antisiciliana, che impone alla Regione continui interventi finanziari, sostitutivi di quelli statali con l'utilizzazione di quelli sottratti ad altri settori sociali e produttivi, previsti per il 1990 in (...) miliardi di lire;

rilevata la necessità ed urgenza di riportare il contributo erogato dallo Stato per il funzionamento della sanità in Sicilia almeno alla media nazionale,

impegna

il Presidente della Regione

— ad intervenire presso il Governo centrale per sollecitare una più equa ripartizione del Fondo sanitario nazionale, sulla base delle motivazioni espresse in precedenza, in funzione delle effettive necessità della Sicilia e dell'esigenza di riequilibrare l'assistenza nell'Isola agli standards nazionali ed europei;

— ad operare per garantire una razionalizzazione della spesa sanitaria ed una bonifica delle unità sanitarie locali onde bloccare gli sperperi, le ruberie e le attività speculative e parassitarie che fanno moltiplicare i costi della sanità pubblica nell'Isola;

— a presentare all'Assemblea regionale siciliana, entro trenta giorni, il Piano sanitario regionale e proposte per la riforma del sistema sanitario pubblico in Sicilia» (166).

CUSIMANO - VIRGA - XIUMÈ -
BONO - CRISTALDI - PAOLONE -
RAGNO - TRICOLI.

«L'Assemblea regionale siciliana

premessi che in data 15 dicembre 1989 il Governo della Regione ha trasmesso al Ministro per la sanità un documento in cui, partendo da un'analisi della composizione e distribuzione della spesa sanitaria in Sicilia e delle risorse necessarie per lo sviluppo dei servizi finanziari, è stata evidenziata la necessità di una revisione della metodologia e dei parametri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale per renderli più conformi agli obiettivi del riequilibrio interregionale;

— che nella seduta numero 264 del 4 aprile 1990 l'Assemblea regionale siciliana ha approvato un ordine del giorno con cui impegnava il Governo della Regione a sostenere presso il Governo nazionale il predetto documento;

— che tali esigenze sono state rappresentate dal Presidente della Regione al Presidente del Consiglio, per l'alto rilievo politico-istituzionale che rivestono;

— che tali esigenze hanno costituito oggetto di iniziative della Regione siciliana in sede di Conferenza delle regioni che sono pervenute alla richiesta unanime di porre il problema all'attenzione della Conferenza Stato-Regione;

— che comunque nessun segno positivo alla data odierna è dato riscontrare ai problemi sollevati nel documento citato, fatto proprio da questa Assemblea;

rilevato, di contro, che ai sensi degli articoli 19 e 20 del decreto legge numero 415 del 1989, convertito in legge numero 38 del 1990, la quota di Fondo sanitario nazionale parte corrente, per la Sicilia, è stata decurtata di lire 521.894 milioni, che la quota di Fondo sanitario nazionale in conto capitale, pari a lire 113 miliardi, è stata depennata e che la Regione siciliana, a decorrere dall'esercizio 1990, non avrà più attribuite assegnazioni in conto capitale;

considerato che la perdurante sottostima del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, per la Sicilia, ha effetti di maggiore penalizzazione a causa dei vigenti criteri di riparto che non tengono conto della particolare situazione della Regione, dovuta alla permanenza di notevoli squilibri derivanti da condizioni storiche ed ambientali;

considerato, altresì, che non sembra ipotizzabile che il divario tra fabbisogno finanziario reale e assegnazioni statali possa essere interamente colmato con risorse provenienti dall'introduzione di nuove imposte o tariffe regionali, così come previsto dall'articolo 10 del disegno di legge numero 4442 già esitato dalle competenti Commissioni ed attualmente in discussione al Parlamento nazionale, tenuto conto che il reddito medio regionale è inferiore del 30 per cento a quello nazionale;

considerato che la dinamica dei costi nel settore della sanità, determinata dai contratti collettivi di lavoro, dalla necessità di assunzione di nuovo personale, dagli aggiornamenti dei prezzi dei farmaci, eccetera, si muove del tutto al di fuori di qualsiasi intervento, anche legislativo, delle Regioni;

considerato che la Corte costituzionale ha più volte desunto l'illegittimità costituzionale di leggi che prevedono, dallo Stato alle Regioni, la responsabilità della copertura finanziaria del costo dell'assistenza sanitaria;

considerata la necessità del pieno rispetto di quel fondamentale principio della legge numero 833 del 1978, unanimemente condiviso, che sancisce il superamento degli squilibri territoriali, i quali, viceversa, verrebbero pericolosamente ad accentuarsi se venisse approvato, nell'attuale testo, l'articolo 1 del disegno di legge numero 4442;

fa voti
al Parlamento nazionale

affinché, in sede di esame in Aula del citato disegno di legge numero 4442, si provveda:

a) alla modifica delle norme in materia sanitaria afferenti ai rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni a Statuto speciale, in coerenza anche con l'impugnativa promossa dalla Regione siciliana presso la Corte costituzionale degli articoli 19 e 20 della legge numero 38 del 1990;

b) alla revisione dei criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale tra le Regioni, nel rispetto della potestà legislativa delle Regioni a Statuto speciale con l'obiettivo del riequilibrio interregionale, tenuto conto che le Regioni meridionali sono caratterizzate da un'accentuata carenza di servizi sanitari pubblici, da un'elevata spesa per l'assistenza extra-ospeda-

liera, da bassi livelli di reddito e da una popolazione mediamente più giovane;

c) all'introduzione di adeguati correttivi atti a compensare la minore capacità contributiva dei cittadini siciliani, derivante dal più basso reddito medio pro-capite» (167).

CAPITUMMINO - PALILLO - MAZZAGLIA - PURPURA - GALIPÒ - MARTINO - MAGRO - LO GIUDICE - ORDILE.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 166: «Iniziativa per razionalizzare la spesa sanitaria e per avviare la riforma del sistema sanitario pubblico in Sicilia», degli onorevoli Cusimano ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'ordine del giorno numero 167: «Voti al Parlamento nazionale per la modifica delle norme in materia sanitaria afferenti ai rapporti finanziari Stato-Regioni a Statuto speciale, e revisione in senso meridionalistico dei criteri di ripartizione del Fondo sanitario nazionale», degli onorevoli Capitummino, Palillo, Mazzaglia, Purpura, Galipò, Martino, Magro, Lo Giudice e Ordile.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

COSTA, segretario:

«Articolo 1.

1. Nelle more dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali per il ripiano della spesa sanitaria, di parte corrente, dell'esercizio 1989, è autorizzata la spesa di lire 412.309 milioni, ivi compresi i maggiori oneri per il Policlinico universitario di Palermo, a titolo di

anticipazione della Regione sulle assegnazioni del Fondo sanitario nazionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

COSTA, segretario:

«Articolo 2.

1. È altresì autorizzata l'anticipazione della somma di lire 122.163 milioni per consentire alle unità sanitarie locali della Sicilia il riconoscimento di obbligazioni maturate, di competenza dell'esercizio 1989, relative a prestazioni obbligatorie rese per garantire il funzionamento dei servizi e la continuità dell'erogazione dell'assistenza sanitaria.

2. Per le finalità di cui al comma 1 e per l'utilizzazione della somma di lire 62.376 milioni ad integrazione delle spese correnti delle unità sanitarie locali per l'anno 1989, prevista al capitolo 42858 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso, l'Assessore regionale per la sanità autorizza i comitati di gestione delle unità sanitarie locali ad apportare variazioni ai bilanci di previsione dell'esercizio 1989 entro il termine di giorni quindici dalla data di pubblicazione della presente legge e ad assumere i relativi impegni entro trenta giorni dalla stessa data».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

COSTA, segretario:

«Articolo 3.

1. Le unità sanitarie locali sono tenute a versare a favore della Regione, entro quindici giorni dalla data di riscossione, le somme trasferite dallo Stato a titolo di ripiano dei disavanzi di gestione, relativi all'esercizio 1989 ed a quel-

li precedenti, entro i limiti delle anticipazioni effettuate dalla Regione per i diversi esercizi.

2. In caso di inottemperanza, l'Assessorato regionale della sanità è autorizzato ad operare le corrispondenti trattenute compensative».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

COSTA, segretario:

«Articolo 4.

1. Sono poste a carico del bilancio della Regione, a titolo di anticipazione, le riduzioni del 10 per cento sulle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale spettanti alla Regione siciliana previste dall'articolo 19, punto 1), del decreto legge 28 dicembre 1989, numero 415, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1990, numero 38. Per l'esercizio finanziario 1990 è autorizzata a tal fine la spesa di lire 521.894 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

COSTA, segretario:

«Articolo 5.

1. Per l'integrale finanziamento del piano di interventi pluriennali di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, numero 67, finanziati per il 95 per cento con mutui a carico dello Stato, è posto a carico della Regione il residuo 5 per cento pari a lire 42.134 milioni».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 6.

1. È istituito, in via sperimentale, il Servizio sanitario d'emergenza con eliambulanza da affidarsi all'ACI-Elisoccorso mediante convenzione.

2. La relativa spesa determinata in lire 10.000 milioni per il 1990, è posta a carico delle assegnazioni di Fondo sanitario nazionale di parte corrente dell'esercizio medesimo.

3. Per gli esercizi successivi la relativa spesa sarà determinata ai sensi dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 7.

1. In attuazione del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 1990, numero 7, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a corrispondere al comune di Lampedusa e Linosa, per l'esercizio finanziario 1990, la somma di lire 1.500 milioni per garantire la prosecuzione del servizio di pronto soccorso sanitario per le isole minori della Sicilia con aereo attrezzato posizionato a Lampedusa e con specifico apporto sanitario (medico-rianimatore).

2. Per gli anni successivi al 1990, la predetta spesa sarà determinata a norma dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che dagli onorevoli Martino, Purpura e Gulino è stato presentato il seguente emendamento:

«Articolo 7 bis.

Le unità sanitarie locali sono autorizzate a liquidare le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese nei casi indicati dal sesto comma degli articoli 17 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, numero 270, nei limiti, con le modalità e la decorrenza di cui alla circolare numero 431 del 28 aprile 1988 dell'Assessore regionale per la sanità e comunque sino all'entrata in vigore del nuovo contratto di lavoro del personale del comparto sanitario».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Gulino ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 7 ter.

A fronte della grave carenza di infermieri professionali, dovuta alla inadeguatezza delle piante organiche delle unità sanitarie locali dell'Isola, per consentire al personale in servizio con tale qualifica la normale fruizione del congedo ordinario senza pregiudicare la regolare prosecuzione dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, le unità sanitarie locali possono, previa autorizzazione dell'Assessore regionale per la sanità, conferire incarichi trimestrali non rinnovabili di infermiere professionale.

In caso di eccezionali situazioni di emergenza sanitaria, l'Assessore regionale per la sanità può autorizzare il conferimento di incarichi trimestrali per un ulteriore numero di unità non superiore al 25 per cento degli infermieri professionali in servizio.

Per il conferimento degli incarichi di cui al precedente comma le unità sanitarie locali utilizzano prioritariamente, nell'ordine: le graduatorie dei concorsi pubblici espletati nell'ultimo biennio; le graduatorie per il conferimento degli incarichi ottomestrali di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1970, numero 207, dell'ultimo biennio; le graduatorie annuali per il conferimento di supplenze; le graduatorie dell'ufficio di collocamento».

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, invito l'onorevole Gulino a ritirare l'emendamento.

Nella sostanza il Governo non può che essere favorevole, avendo presentato, allo stesso scopo, un disegno di legge che si trova all'esame della Commissione «bilancio» per il parere. Cogliamo l'occasione per rivolgere un invito alla Commissione «bilancio» ad esprimere il parere; alla ripresa si potrà varare il provvedimento.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto delle dichiarazioni dell'Assessore anche perché questo emendamento è stato più volte discusso in Commissione di merito e il Governo ha dato sempre parere favorevole. Trattandosi però di un emendamento che mira a risolvere una situazione di emergenza, che senso avrebbe approvare una norma ad ottobre quando l'emergenza si realizza oggi, nel periodo estivo? Se c'è la volontà, e il parere del Governo è positivo, penso che possiamo benissimo approvarlo stasera, consentendo così alle strutture delle unità sanitarie locali e al Governo di operare.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Contrario, signor Presidente, perché l'emendamento comporta una spesa che non è né quantizzata né quantizzabile.

CUSIMANO. Non c'è copertura.

CHESSARI. Ma la copertura non viene nemmeno richiesta, onorevole Cusimano, quindi, ci possiamo esprimere sul merito.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, certamente l'Assemblea non può pensare che il Governo, che ha proposto un apposito disegno di legge, sia contrario al contenuto dell'emendamento. È naturale però che, in presenza di un disegno di legge che sta seguendo il suo iter, il problema dovrà essere affrontato dal suddetto provvedimento. Altrimenti lo si poteva risolvere con un emendamento presentato ad un altro disegno di legge. Riteniamo opportuno che, per una analogia di comportamento rispetto ad altre situazioni, si accetti l'invito rivolto dall'Assessore Alaimo di riproporre la questione nei termini più rapidi possibili con l'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione, alla ripresa autunnale.

PRESIDENTE. Onorevole Gulino, mantiene l'emendamento?

GULINO. Lo mantengo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, se la Commissione bilancio esprime parere negativo per la copertura, non ha senso che l'emendamento sia riproposto in Aula.

GULINO. Allora, l'Aula non decide mai!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione «bilancio» è in questo momento in Aula come Commissione di merito per il disegno di legge, non come Commissione che è abilitata o meno a dare copertura; perché per questo dovrebbe essere convocata *ad hoc*, se ci fosse evidentemente una valutazione in tale direzione da parte dell'Assemblea.

GULINO. Chiedo che la Commissione esprima il proprio parere in merito.

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, il parere della Commissione è negativo. Secondo me l'emendamento è improponibile. Ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che propone norme finanziarie urgenti. In tale contesto non siamo in grado di valutare quanto verrebbe a costare l'autorizzazione alle unità sanitarie locali a coprire le piante organiche con personale infermieristico assunto con incarico trimestrale rinnovabile. Non si può dire, per il fatto che la spesa grava sul fondo sanitario nazionale, che non sia lo stesso una spesa. Quindi, non siamo in condizioni di dare copertura a questo emendamento.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevole Assessore, ritiro l'emendamento; però vorrei esprimere una protesta nei confronti della Commissione «bilancio» che da un anno tiene bloccato questo disegno di legge nonostante più volte io abbia protestato. Questo significa non mettere mai l'Assemblea nelle condizioni di poter discutere di disegni di legge che interessano la gente. Quest'Aula discute disegni di legge quando comportano spese, opere pubbliche; quando si tratta, invece, di dare risposte a servizi che interessano migliaia e migliaia di cittadini, vengono fuori tutta una serie di osservazioni sul piano tecnico-giuridico. Ritiro l'emendamento ed esprimo formale protesta.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Gulino ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 7 quater.

I trattamenti supplementari di fine servizio di cui alla legge 8 marzo 1968, numero 152, e successive integrazioni e modifiche, già corrisposti alla data di entrata in vigore della presente legge dalle unità sanitarie locali in favore del personale avente diritto transitato nei ruoli delle unità sanitarie locali medesime dai disciolti enti ospedalieri, sono considerati — a fare data dalla materiale erogazione — come anticipazione dell'indennità supplementare di fine servizio, già dovuta al personale medesimo da parte degli enti di provenienza ai sensi dell'articolo 17 della richiamata legge 8 marzo

1968, numero 152, da rideterminare alla data della effettiva cessazione dal servizio».

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Signor Presidente, ancora una volta invito l'onorevole Gulino a ritirare questo emendamento, pur apprezzandolo positivamente. Un disegno di legge sul personale si trova in Commissione di merito e ne è stato sospeso l'esame perché è stato ritirato per un approfondimento. Mi sembrerebbe più opportuno che questa normativa delicata, sulla quale siamo d'accordo nel merito, possa essere complessivamente valutata e discussa dall'Assemblea.

GULINO. Non è così. Il disegno di legge è bloccato in Commissione «bilancio» da due anni!

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Contrario, signor Presidente, perché non potremmo quantificare la somma occorrente per un provvedimento del genere.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, cerchiamo di sciogliere quest'altro nodo.

Il parere negativo della Commissione «bilancio» non riguarda, ovviamente, il contenuto, ma dipende dall'impossibilità di determinare la copertura finanziaria

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si può votare contro, e si può essere contrari all'emendamento, però se si legge bene non esiste il problema della copertura finanziaria, perché il trattamento è già stato erogato dalle unità sanitarie locali. Si tratta solo di una norma interpretativa, per consentire che si superi un contenzioso fra le unità sanitarie locali e la Corte dei conti. Nel merito ci si può anche dichiarare contrari, però non si può giustificare il voto contrario col fatto che non si sa a quanto ammonti la spesa, quando essa è stata già ero-

gata dalle unità sanitarie locali. Si tratta, soltanto, di una norma interpretativa.

PRESIDENTE. Onorevole Brancati, il ragionamento dell'onorevole Gulino sembra fondato.

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, l'ultimo rigo dell'emendamento recita «... rideterminare alla data della effettiva cessazione dal servizio». Il trattamento viene considerato come anticipazione dell'indennità supplementare da rideterminare alla data dell'effettiva cessazione dal servizio.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, lei ci può dare qualche chiarimento?

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Signor Presidente, avevo già avanzato una proposta che mi sembra ragionevole. Come lei ricorderà e come i colleghi ricordano, c'è un disegno di legge riguardante il personale. Questa materia, assieme ad altre, va inserita nella normativa riguardante il personale, perché i casi citati dall'onorevole Gulino sono veri, ma ce ne sono altri. Dovendo approvare una norma, bisogna estenderla a tutto il personale.

PRESIDENTE. Onorevole Gulino, il disegno di legge porta il titolo: «Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia per l'anno 1989». Mi pare che il dibattito che sino a questo momento si è svolto abbia chiarito i termini politici della faccenda.

GULINO. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Articolo 7 quinquies.

Nel servizio sanitario regionale viene introdotto un sistema di verifiche basato su indicatori di risultato e di qualità delle prestazioni.

Con decreto dell'Assessore regionale per la sanità, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono stabiliti i moduli informativi del sistema di verifiche sulla base dei seguenti principi:

a) rilevazione sistematica dei dati relativi ai servizi, al personale, ai soggetti convenzionati,

alle prestazioni extraospedaliere, ai ricoveri ospedalieri, alla acquisizione di beni e di servizi per le analisi dell'osservatorio sui prezzi e sulle tecnologie di cui al successivo articolo ed ai connessi oneri finanziari;

b) elaborazione di sintesi esplicative da comunicare ai presidenti delle unità sanitarie locali per la verifica e la revisione della qualità delle prestazioni e della loro economicità.

Dei risultati conseguiti con riguardo alla qualità delle prestazioni e alla economicità della gestione dei servizi si terrà conto in sede di riparto delle quote di fondo sanitario.

La Regione può effettuare le suddette verifiche di risultato e di qualità anche attraverso società specializzate».

Comunico che al predetto emendamento è stato presentato dall'onorevole Piro il seguente emendamento:

Aggiungere il seguente comma:

«L'Assessore per la sanità riferisce annualmente all'Assemblea regionale siciliana sullo svolgimento e sui risultati delle verifiche».

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Signor Presidente, c'è un emendamento-articolo 7 *nonies* che sostanzialmente dice le stesse cose; chiedo, se è possibile, di procedere ad una unificazione.

PIRO. Ritiro l'emendamento a mia firma testé annunziato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento articolo 7 *quinquies*.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

«Articolo 7 sexies.

Presso l'Assessorato regionale della sanità è istituito l'osservatorio sui prezzi e sulle tecno-

logie sanitarie come articolazione della Direzione finanziaria per la effettuazione di rilevazioni, studi e controlli nel settore dell'acquisto dei beni e servizi, con particolare riguardo ai beni di largo consumo, ai farmaci e presidi di uso ospedaliero, alle apparecchiature e agli strumenti di alta tecnologia.

I dati relativi alle rilevazioni sono pubblicati ogni tre mesi a cura dell'Assessorato regionale della sanità»;

«Articolo 7 septies.

Al fine di determinare il miglioramento gestionale delle unità sanitarie locali l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato ad introdurre, in via sperimentale in alcune unità sanitarie locali, ad integrazione della contabilità finanziaria e nel rispetto delle procedure gestionali esistenti, un sistema di rilevazione contabile per centri di costo»;

«Articolo 7 octies.

È fatto divieto ai comitati di gestione delle unità sanitarie locali di assumere sotto qualsiasi forma impegni i cui oneri non trovano copertura negli stanziamenti di bilancio».

Pongo in votazione l'emendamento articolo 7 *sexies*.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 7 *septies*.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 7 *octies*.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Articolo 7 nonies.

L'Assessore regionale per la sanità presenta, entro il 30 aprile di ogni anno, al Governo e all'Assemblea regionale, la situazione relativa alla gestione del fondo sanitario regionale e

di ciascuna unità sanitaria locale, riferita alla data di chiusura dell'esercizio finanziario precedente».

Comunico altresì che all'emendamento articolo 7 *nonies* è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Alla fine del comma aggiungere: «nonché sullo svolgimento e sui risultati delle verifiche di cui all'articolo 7 *quinquies*».

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 7 *nonies*, così come modificato dall'emendamento testé approvato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

«Articolo 7 decies.

Per le finalità degli articoli 7 *quinquies*, 7 *sexies*, 7 *septies* sono, rispettivamente, autorizzate per l'anno 1990 le spese di lire cinquecento milioni, cento milioni e duecento milioni.

Per gli anni successivi le predette spese saranno determinate a norma dell'articolo 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Virga ed altri il seguente emendamento:

«Articolo 7 undecies.

In conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 1990, il termine di adeguamento delle case di cura private di cui all'articolo 9 della legge regionale numero 39 del 1988 è differito al 31 dicembre 1990.

Eventuali successive norme statali che disponessero l'ulteriore rinvio del termine suddetto si

applicheranno nella Regione limitatamente alle parti relative all'adeguamento degli organici del personale».

VIRGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la seconda parte dell'emendamento è stata formulata in previsione del fatto che potranno esserci proroghe ulteriori da parte del Ministero, per l'applicazione degli *standard* per il personale, in virtù della nuova convenzione o del nuovo contratto di lavoro che dovrà essere stipulato. Se si considera che eravamo già in ritardo di sette mesi sulla data stabilita, con la legge regionale numero 39 del 1988 che poneva il termine ultimativo del 31 dicembre 1989, adesso, rinviando al 31 dicembre 1990, abbiamo anche fatta salva nelle previsioni una possibilità, quella cioè che il Parlamento — in atto è in corso di svolgimento la discussione del disegno di legge per il ridimensionamento della spesa sanitaria — possa innovare la disciplina normativa per cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la sanità con un decreto può benissimo ulteriormente ritardare l'applicazione delle norme relative agli *standard* del personale.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

BRANCATI, *Presidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 8.

1. Per il finanziamento delle spese per complessive lire 1.100.000 milioni di cui ai precedenti articoli, è autorizzato l'aumento, di pari importo, dell'ammontare dei mutui previsti per

l'anno 1990 dall'articolo 13 della legge regionale 17 aprile 1990, numero 6».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 9.

1. All'onere di lire 61.500 milioni per interessi ed oneri di ammortamento del prestito di cui al precedente articolo, a carico dell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21160 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

2. L'onere ricadente negli esercizi finanziari successivi, valutato in lire 120.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, progetto 07.09 - Finanziamenti di attività ed interventi conformi agli indirizzi di piano o collegati all'emergenza (codice 7091)».

PRESIDENTE. Comunico che allo stesso è stato presentato dalla seconda Commissione il seguente emendamento:

Dopo il primo comma aggiungere il seguente:

«2. All'onere di lire 800 milioni, derivante dall'applicazione degli articoli 7 *quinquies*, 7 *sexies* e 7 *septies* e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo»;

al comma 2 modificare la cifra: «120.000» con: «120.800».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

COSTA, segretario:

«Articolo 10.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 774/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che alla votazione finale del disegno di legge si procederà successivamente.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi» (866/A).

PRESIDENTE. Si passa al seguito della discussione del disegno di legge numero 866/A: «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi», iscritto al numero 1. Ricordo che la discussione si è interrotta nella seduta numero 299 di ieri, dopo la lettura dell'articolo 1 e la comunicazione che allo stesso era stato presentato un emendamento interamente sostitutivo dagli onorevoli Canino ed altri ed un emendamento all'emendamento, sostitutivo del terzo comma, da parte degli onorevoli Parisi ed altri.

Do nuovamente lettura degli emendamenti.

Quello degli onorevoli Canino, Ferrara, Cullicchia e Rizzo recita così:

«1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi l'Ente minerario siciliano (Ems), l'Ente siciliano per la promozione industriale (Espì) e l'Azienda asfalti siciliani (Azasi).

2. I beni patrimoniali e i rapporti economico-finanziari facenti capo ai soppressi enti transitano alla Regione e sono gestiti dalla Presidenza della Regione.

3. Il personale dei soppressi enti è inquadrato nei ruoli della Regione, conservando il trattamento giuridico ed economico goduto negli enti di provenienza».

L'emendamento degli onorevoli Parisi ed altri all'emendamento all'articolo 1 degli onorevoli Canino ed altri recita così:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«Il personale dei soppressi enti è inquadrato in un ruolo speciale a esaurimento della Regione, mantiene il trattamento giuridico ed economico goduto negli enti di provenienza, è utilizzato per il proseguimento dei rapporti e per la gestione dei beni di cui al comma precedente».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'esame di questo disegno di legge è andato avanti a "spizzichi e bocconi", e abbiamo così perso il filo logico del provvedimento e degli emendamenti che sono stati introdotti. Rientrando, comunque, nel vivo di questo provvedimento, vorrei chiedere all'onorevole Canino e agli altri deputati che hanno presentato l'emendamento testé letto di valutare l'opportunità di ritirarlo, e di trasformarlo in una proposta di legge che verrebbe, se lo ritengono, nella data odierna depositata in Assemblea e consentirebbe, tra l'altro, al Governo di potere per suo conto preparare una normativa. In tal modo le varie proposte si potrebbero confrontare nella Commissione di merito alla ripresa dei lavori nella sessione autunnale, per vedere quale sia la

soluzione migliore al problema degli enti economici regionali, per i quali (come giustamente è stato detto negli interventi, in particolare quello dell'onorevole Canino) si pone oggi il problema per l'Assemblea regionale, a distanza di un certo numero di anni dall'ultima volta nella quale siamo intervenuti, di rivedere la normativa. Debbo dire però che, in effetti, non è che la situazione sia rimasta in questi anni assolutamente statica, anzi è andata avanti; si è cercato di ridurre progressivamente le aree assistenziali e di allargare invece quelle di iniziative produttive risanate. Comunque, io stesso avverto la esigenza, nel nuovo panorama generale che si è determinato nella economia nazionale ed internazionale, di rendere attuali gli strumenti operativi attraverso cui la Regione è presente nel settore della economia. Ma, naturalmente, un problema di questo genere ha bisogno di un minimo di confronto ravvicinato e ritengo che, non in astratto, ma alla luce anche della proposta che ho avanzato, ci potrebbero essere le condizioni per svolgere alla riapertura — in tal senso il Governo assume un impegno — un confronto sulla materia tra le iniziative legislative che possono emergere dall'Assemblea e quelle che il Governo proporrà, in una logica di razionalizzazione e di attualizzazione della politica degli strumenti di intervento nell'economia in Sicilia. Tale problema dovrà essere affrontato in maniera approfondita e con senso di responsabilità.

CANINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non nascondo il mio imbarazzo di fronte alla richiesta del Presidente della Regione, che mi invita, insieme agli altri deputati firmatari, a ritirare l'emendamento. Purtroppo, debbo rispondere che, dal punto di vista politico, non posso accettare, anche perché, nella mia vita pubblica, ho premesso sempre l'azione politica al sentimento. Ritengo che il problema da me sollevato appartenga a tutti i siciliani; la mia non è una proposta che tende a creare problemi al Governo ed alla maggioranza. Non voglio fare riferimenti a quello che sta accadendo in questo momento a livello nazionale, ma credo che, rispetto agli "spot pubblicitari", gli enti regionali meritino una attenzione più accentuata, tenuto conto del *deficit* che grava

sulla Regione. Poiché sono convintissimo, e credo che tutti lo siamo, onorevoli colleghi, che questo nodo vada sciolto, il problema è dei tempi. Potrei, se il Governo accetta il principio, convenire di fare slittare il termine della soppressione dei tre enti. Lo scioglimento, anziché immediato, potrebbe essere rinviato al 1° gennaio 1991. Questo è un fatto politico rilevante per tutti, compreso il Governo, anche perché la maggioranza, il Governo — chi parla fa parte della maggioranza — deve attestarsi su una linea politica; credo che su questo tema ancora non abbiamo le idee chiare. Non si può continuare, ognuno di noi — mi spiace ripetere — ha una propria coscienza.

Vorrei anche rispondere alle provocazioni che sono state fatte dall'onorevole Mazzaglia il quale ha affermato che (scusatemi, ho avuto un attimo di amnesia) "comunque l'onorevole Canino faceva parte del Governo". In effetti, ne ho fatto parte per due anni e mezzo, probabilmente, anzi sicuramente, non ho fatto bene l'assessore perché sono stato preso da altri problemi, da altre ferite che credo si stiano rimarginando, e quindi magari, in quel periodo, questo problema è stato sottovalutato. Gli Assessori comunque sono preposti a singoli rami di amministrazione e di solito si occupano dei loro settori. Né, tanto meno, posso accettare il rimprovero dell'onorevole Cusimano che addebita lo sfascio alle organizzazioni sindacali che hanno fatto parte dei consigli di amministrazione. Ciò non è vero perché i sindacati nei consigli di amministrazione sono stati presenti in questo ultimo decennio ed hanno solo voto consultivo, fra l'altro...

CUSIMANO. Prima avevano voto deliberativo...

CANINO. Il sindacato fa il suo mestiere, onorevole Cusimano, ed il mestiere del sindacato è, innanzitutto, quello di difendere gli occupati; e credo che abbia fatto il suo dovere.

Presidenza del Presidente LAURICELLA

I nodi politici appartengono alla politica, il sindacato si fa carico anche dei problemi generali, ma credo che questo specifico problema appartenga alle forze politiche. Non posso accettare il discorso secondo cui l'emendamento

è prettamente politico, ed investe la fiducia della maggioranza nel Governo; non drammatizzerei a tal punto. A che servono questi enti? Servono soltanto a pagare gli stipendi; è una partita di giro: l'Espi li paga e noi gli diamo i soldi, l'Ems li paga e noi gli diamo i soldi. Ed allora questa vicenda non può continuare, né possiamo, almeno per quello che mi riguarda, accettare una riforma degli enti, perché le riforme oggi, nel nostro Paese, poi, nel concreto, non si attuano, ed abbiamo tante di quelle esperienze...

Sul piano personale sono amareggiato; tra l'altro la vignetta del *Giornale di Sicilia* mi rappresentava un po' paffutello, onorevole Presidente della Regione, non vorrei che domani mattina si dicesse che perdo tutti questi chili nell'arco di pochissime ore.

La prego di avere considerazione per i presentatori dell'emendamento; ognuno di noi ha una coerenza, una propria immagine, soprattutto una dignità politica da rispettare, e tale dignità non può essere mortificata da nessuno. Ecco perché non ritiro l'emendamento ed insisto perché su di esso si esprima l'Assemblea.

RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho firmato l'emendamento presentato dall'onorevole Canino perché ritengo che sul delicato problema degli enti regionali l'Assemblea debba dire una parola; sono convinto che non possiamo continuare ad erogare, a questi enti, somme che vanno a discapito di quelle che sono le esigenze di altre categorie di lavoratori e di altri cittadini che attendono delle risposte, soprattutto mi riferisco ai giovani disoccupati.

Tuttavia, per quanto mi riguarda credo che abbiamo ottenuto il risultato che ci proponevamo: richiamare l'attenzione dell'Assemblea e dei gruppi politici tutti su questo delicato problema. Credo quindi che la proposta, formulata durante la discussione dall'onorevole Martino, di trasformare questo nostro emendamento in un ordine del giorno, possa essere accolto; per quanto mi riguarda sono consenziente. Un impegno dell'Assemblea e dei Gruppi politici tutti di affrontare questo delicato aspetto della vita politica della Regione alla ripresa dei lavori, dopo le ferie estive, è un modo concreto di occuparci del tema.

Ho ricevuto, signor Presidente, onorevoli colleghi, un articolo del presidente dell'Ente minerario siciliano il quale onestamente riconosce, egli stesso, che tale ente non può continuare nella sua attività, se non sarà ristrutturato e se non sarà rivista la politica della Regione nei confronti dello stesso ente. Credo che sia l'ente più importante dei tre che hanno formato oggetto dell'emendamento. Chiedo che l'emendamento possa essere trasformato in un ordine del giorno e che su tale ordine del giorno sia preso il serio impegno di tutta l'Assemblea perché il discorso prosegua dopo le ferie estive con serietà di intenti e di impegno.

PRESIDENTE. Facciamo il punto della situazione. Uno dei presentatori — l'onorevole Rizzo — ha ritirato la sua firma e propone di trasformare l'emendamento in ordine del giorno; dall'intervento dell'onorevole Canino si desume però che lo stesso intende mantenere l'emendamento, pertanto su di esso si dovrà esprimere l'Assemblea.

Pongo prima in votazione l'emendamento Parisi che è sostitutivo del terzo comma dell'emendamento Canino. Il parere della Commissione?

ERRORE. Contrario a maggioranza.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Parisi, Colombo ed altri.

Chi è favorevole si alzi; chi è contrario resti seduto.

Dispongo la controprova.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo in votazione l'emendamento Canino.

PARISI. Chiedo che la votazione si svolga per scrutinio segreto.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, l'emendamento presentato ha un particolare rilievo perché la sua approvazione inciderebbe in maniera travolgente su uno degli aspetti fondamentali della vita economica della Regione, a prescindere dall'attuale politica regionale. Il Governo non può consentire che la votazione possa avvenire per scrutinio segreto, pertanto sulla reiezione del predetto emendamento pongo la questione di fiducia.

Votazione per scrutinio nominale.

PRESIDENTE. Avendo il Presidente della Regione posto la questione di fiducia indico la votazione per scrutinio nominale sulla reiezione dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 1, presentato dagli onorevoli Canino ed altri.

Chiarisco il significato del voto: chi vota sì accorda la fiducia al Governo e, pertanto, respinge l'emendamento; chi vota no accoglie l'emendamento, e nega la fiducia al Governo.

Rispondono sì: Alaimo, Barba, Brancati, Burgaretta Aparo, Campione, Capitummino, Cicerò, Costa, Culicchia, Diquattro, Di Stefano, Errò, Firrarello, Galipò, Gentile, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, La Porta, Leanza Salvatore, Leanza Vincenzo, Leone, Lo Curzio, Lombardo Raffaele, Magro, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Ordile, Petralia, Pezzino, Piccione, Placenti, Plumari, Purpura, Rizzo, Sardo Infirri, Stornello.

Rispondono no: Aiello, Altamore, Bartoli, Bono, Capodicasa, Chessari, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Cusimano, Damigella, D'Urso, Galasso, Gueli, Gulino, La Porta, Parisi, Piro, Ragno, Russo, Tricoli, Virga, Virlinzi, Vizzini.

Si astiene: il Presidente Lauricella.

Sono in congedo: D'Urso Somma, Ferrante, Ferrara, Ravidà, Sciangula e Trincanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale:

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti | 68 |
| Astenuto | 1 |
| Maggioranza | 35 |
| Hanno risposto sì | 43 |
| Hanno risposto no | 24 |

L'Assemblea conferma la fiducia al Governo e respinge, quindi, l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 2.

1. Il fondo di dotazione dell'EMS è incrementato per l'anno 1990 della somma di lire 22.000 milioni.

2. Sul detto fondo l'Ente minerario siciliano pone a carico gli oneri relativi alla estinzione dei debiti nei confronti degli uffici tributari, nonché quelli relativi alla cancellazione delle formalità ipotecarie, riguardanti i beni oggetto della definizione di cui all'articolo 1, sino ad un massimo di lire 900 milioni.

3. Il fondo a gestione separata, istituito presso l'EMS con l'articolo 13, lettera a, della legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, è incrementato di lire 40.000 milioni per l'anno 1990.

4. Il patrimonio dell'Azasi è incrementato per l'anno 1990 della somma di lire 8.000 milioni».

PRESIDENTE. Comunico che dal Governo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 2, nel comma 1, sostituire le parole: «lire 22 mila milioni» con le seguenti: «lire 50 mila milioni»;

«Articolo 2 bis.

«Per la conservazione e lo sviluppo del settore minerario dei sali alcalini l'Assessore re-

gionale per l'industria predispone un piano, o piani coordinati, di opere e di impianti a servizio della miniera e stabilimenti di Pasquasia e di Casteltermini, che assicurino l'approvvigionamento idrico e lo smaltimento dei residui di lavorazione, liquidi e solidi.

Il piano, o i piani, sono approvati dall'Assessore regionale per l'industria, sentita la Giunta regionale, previo parere della Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana per le attività produttive.

Per la realizzazione delle opere l'Assessore regionale per l'industria si avvale anche degli uffici del Genio civile, competenti per territorio.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 87.000 milioni, dei quali lire 20.000 milioni nell'esercizio finanziario in corso, e lire 67.000 milioni nell'esercizio finanziario 1991».

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, i due emendamenti che sono stati presentati dal Governo propongono: il primo, l'aumento del fondo di dotazione dell'Ems, da 22 a 50 miliardi; il secondo, uno stanziamento di 87 miliardi per il finanziamento di tre interventi. Uno si riferisce all'approvvigionamento idrico per la produzione dei sali potassici a Pasquasia e a Casteltermini; un altro finanzia, per la differenza, lo smaltimento dei reflui liquidi inquinanti determinandone il collegamento con il mare ed evitando, quindi, che inquinino le acque del Salso al di sopra dei valori tabellari attualmente ammessi e consente il finanziamento delle opere per lo smaltimento dei rifiuti solidi. Tali provvedimenti costituiscono nel loro complesso una manovra che il Governo ha considerato indifferibile e che ha presentato all'attenzione della Commissione «bilancio» e successivamente della Commissione di merito. Le motivazioni per le quali con una procedura, per certi versi insolita, abbiamo proposto questi emendamenti, risiedono nell'attuale drammatico stato di emergenza nel quale si trova oggi il settore dei sali potassici, affidato, per convenzione, non da oggi ma dal 1966, alla Italkali, società costituita dall'Ente minerario, socio pubblico, e da un socio privato.

L'Italkali ha, poche settimane or sono, disdetto la convenzione per colpa dell'Ente minerario e quindi, indirettamente, per colpa della Regione, perché l'Ente minerario non ha garantito un impegno, quello cioè della fornitura di una certa quantità e qualità di acque e la garanzia dello smaltimento dei reflui. Queste omissioni hanno determinato il rischio di conseguenze dal punto di vista giudiziario, perché, sulla base della vigente normativa antinquinamento, l'autorità giudiziaria ha intrapreso delle iniziative che, se non viene assicurato il finanziamento per lo smaltimento dei reflui, potrebbero determinare le condizioni per la sospensione dell'attività. Si sono inoltre create (per l'emergenza idrica, che ha provocato l'esaurimento delle acque della diga del Villarosa che sino ad oggi avevano consentito l'approvvigionamento idrico e per il venir meno di altre fonti di approvvigionamento) le condizioni per le quali al 1° luglio si è comunque dovuto interrompere l'attività della miniera di Pasquasia.

Di fronte a questo stato di cose che ha indotto l'Italkali a disdire la convenzione e a dichiararsi non disponibile ad una nuova negoziazione della convenzione del 1966, se non intervengono alcuni atti di prontezza e di disponibilità della Regione, abbiamo davanti pochissime possibilità. La prima è quella di decidere di interrompere la produzione nel settore dei sali potassici in Sicilia; infatti, è chiaro che se dovesse permanere una condizione di blocco della produzione, l'effetto sarà quello di uscire fuori da un mercato in cui sono presenti soggetti agguerriti sul piano della concorrenza nazionale ed internazionale. La seconda ipotesi, che il Governo non vuole perseguire, è quella che tutto ritorni a carico dell'Ente minerario, quindi, con un processo inverso a quello che abbiamo portato avanti alcuni anni fa quando si è chiusa l'Ispea e quando si è ritenuto, proprio nella logica dell'emendamento che aveva trovato poc'anzi tanti consensi, di cercare di dismettere una presenza pubblica in settori che devono essere gestiti con spirito imprenditoriale. Riteniamo allora che oggi sia saggio, prudente e responsabile non compromettere uno dei pochi settori che sono attivi sul mercato, senza preconstituire nessuna soluzione definitiva, e chiedere all'Italkali che per questa fase transitoria continui ad occuparsi della gestione delle miniere per conto dell'Ente minerario. Ma per ottenere ciò dobbiamo destinare subito alla so-

luzione del problema dell'inquinamento le necessarie risorse finanziarie, in modo tale da superare i motivi che hanno indotto l'autorità giudiziaria ad intervenire.

Dall'altro verso dobbiamo risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico, fra un certo numero di mesi, quando l'iniziativa di emergenza che è già prevista in questo disegno di legge, coperta per due miliardi, cioè il collegamento tra l'Ancipa e Pasquasia, non si potrà più continuare. Stiamo infatti, in una condizione di emergenza, utilizzando acqua potabile per uso industriale; siccome però la crisi idrica rischia di diventare sempre più pesante, fra un certo numero di mesi noi non potremo più consentirci di utilizzare acqua potabile per uso industriale. Per altro verso si pone il problema dei cosiddetti costi di attesa. Tale problema è presente sia nel caso in cui l'Italkali dovesse accettare la gestione per conto dell'Ems (ci ha detto in maniera chiara che non intende anticipare alcun tipo di risorsa per coprire i costi di attesa che riguarderebbero tutti i dipendenti) e noi volessimo tenere le miniere in attività, sia nel caso in cui volessimo utilizzare la cassa integrazione. La differenza (perché purtroppo ormai a questo abbiamo abituato i lavoratori) tra la cassa integrazione e il cento per cento della retribuzione per gli operai, ed il totale della retribuzione degli impiegati per cui non è prevista la cassa integrazione, dovrebbe essere coperta totalmente dall'Ente minerario e, quindi, dalla Regione.

Erano queste le motivazioni più impellenti, oltre al contenzioso sul pregresso per il quale vorrei ricordare all'Assemblea regionale che l'Italkali ha chiesto un lodo arbitrale per un insieme di controversie, ritenendo di avere subito danni causati da inosservanze contrattuali della Regione. Certamente un danno l'ha avuto per la sosta che c'è stata tra ottobre e febbraio con conseguente mancata produzione e il venire meno della presenza nei mercati a vantaggio della concorrenza. Un altro onere programmato è quello dovuto alla sospensione dell'attività del 1° luglio, attività che ci auguriamo possa riprendere il 1° agosto se si potranno subito attivare i due miliardi per il collegamento con l'Ancipa previsti dal disegno di legge in esame.

Questi erano i motivi per i quali abbiamo chiesto un aumento del fondo di dotazione.

Ci rendiamo conto che ci possono essere delle perplessità, anche serie, delle quali avevamo tentato di farci carico; se voi guardate la formu-

lazione degli emendamenti, sia per gli investimenti che per i costi di attesa, la definizione ultimativa degli interventi era subordinata ad un parere della Commissione di merito; in tale sede si poteva spiegare il modo in cui il Governo avrebbe utilizzato le risorse disponibili. Il Governo ha preferito affrontare subito il problema poiché il rinvio *sic et simpliciter* a settembre o ad ottobre, oltre all'alea di una situazione politica nella quale nessuno è in condizione di garantire che si potrà legiferare, ci farebbe commettere quell'errore che ci viene spesso rimproverato: di non operare cioè con lungimiranza preventiva, ma sempre inseguiti dai problemi. Se è vera questa critica della quale, come Governo, mi posso anche fare carico, è giusto che, per una volta che il Governo propone di intervenire prima e sta ponendo i problemi nella loro evidenza, non venga intercettato e bloccato. Comunque, dicevo, siccome vogliamo, con atto di disponibilità, eliminare i motivi del contendere, vorremmo ridurre, dopo un ulteriore ragionamento che abbiamo fatto con l'Assessore, le richieste a ciò che riteniamo indispensabile. E, quindi, mentre riconfermiamo l'emendamento che stanziava 87 miliardi per i finanziamenti delle opere strutturali di intervento che comunque si devono realizzare, qualunque sia la decisione sulla gestione del settore, al più presto possibile, ritiriamo quello che riguarda i costi di attesa e, quindi, l'aumento del fondo di dotazione.

La richiesta che avevamo fatto era il tentativo di preconstituire una disponibilità finanziaria che valesse, contemporaneamente, a coprire: i costi di attesa in quanto tali, l'eventuale contenzioso passato che bisognava eliminare e gli oneri causati dalla nuova sospensione dell'attività estrattiva.

Abbiamo fatto alcuni conti e riteniamo, intanto, che per le spese più immediate, che possono essere i costi di attesa, la dotazione dell'Ente minerario forse ci consente di arrivare a settembre, se nel frattempo partono gli interventi strutturali e la produzione riprenderà normalmente ai primi di settembre.

Quindi, la proposta conclusiva del Governo è quella di mantenere l'emendamento che stanziava 87 miliardi e di ritirare l'emendamento che portava da 22 miliardi a 50 il fondo di dotazione dell'Ems.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Pongo in votazione l'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che all'emendamento articolo 2 bis è stato presentato dall'onorevole Mazzaglia il seguente emendamento:

Al 5° rigo del 2° comma sopprimere la parola: «anche».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si procede alla votazione dell'emendamento del Governo articolo 2 bis.

PARISI. Chiedo che la votazione venga effettuata per scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo articolo 2 bis del disegno di legge numero 866/A del Governo.

Chi è favorevole preme pulsante verde; chi è contrario preme pulsante rosso; chi si astiene preme pulsante bianco.

COSTA, segretario, procede all'appello.

Prendono parte alla votazione: Aiello, Alaimo, Altamore, Bartoli, Bono, Burgaretta Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Capodicasa, Chessari, Cicero, Coco, Colombo, Consiglio, Costa, Culicchia, Cusimano, Damigella, Diquattro, Di Stefano, D'Urso, Errore, Firrarello, Galasso, Galipò, Gentile, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Laudani, Lauricella, Leanza Salvatore, Leanza Vincenzo, Lombardo Raffaele, Lombardo Salvatore, Macaluso, Magro, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Palillo, Parisi, Petralia, Pezzino, Piro, Plumari, Purpura, Ragno, Rizzo, Russo, Sardo Infirri, Virlinzi, Vizzini.

Sono in congedo: D'Urso Somma, Ferrante, Ferrara, Ravidà, Sciangula, Trincanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per scrutinio segreto:

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti | 63 |
| Maggioranza | 32 |
| Favorevoli | 31 |
| Contrari | 32 |

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione del disegno di legge numero 866/A.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

COSTA, segretario:

«Articolo 3.

1. L'Assessore regionale per l'industria è autorizzato ad eseguire, avvalendosi dell'Ufficio del Genio civile competente per territorio, le opere necessarie per assicurare il rifornimento idrico alla miniera ed impianti di Pasquasia in provincia di Enna.

2. Per la realizzazione delle opere suddette, che rivestono carattere di urgenza ed indifferibilità, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio in corso».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati dal Governo i seguenti emendamenti:

«Articolo 3 bis.

Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 66 della legge regionale 9 dicembre 1980,

numero 127, e successive modifiche ed integrazioni, è prorogato sino al 31 gennaio 1991.

La validità dell'autorizzazione provvisoria, concessa ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, è prorogata fino all'emanazione del provvedimento di autorizzazione definitiva o di rigetto e, in ogni caso, non oltre il termine previsto nel comma precedente, anche per le case che hanno usufruito della sanatoria».

«Articolo 3 ter.

Il disposto di cui all'articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1989, numero 11, non si applica alle attività estrattive in esercizio alla data di entrata in vigore della medesima legge, per un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Il parere della Commissione?

ERRORE, *Presidente della Commissione*. Contrario, signor Presidente.

La Commissione ha approvato il disegno di legge relativo alla materia trattata dall'emendamento e l'ha inviato alla Commissione «bilancio», il provvedimento poi è stato inviato alla quarta Commissione per il parere. È inutile che riproponiamo uno stralcio di quel disegno di legge sotto forma di emendamenti, per cui invito il Governo a ritirare i due emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevole Assessore, ritira gli emendamenti?

GRANATA, *Assessore per l'industria*. Signor Presidente, la ragione per cui il Governo aveva presentato i due emendamenti stava nel fatto che, non essendovi ancora una legge approvata, si è creata una situazione di grande incertezza nel settore produttivo delle cave. Tuttavia accettiamo l'invito che viene dalla Commissione e ritiriamo gli emendamenti, nella speranza che alla ripresa si possa affrontare organicamente la materia.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto del ritiro.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 4.

1. L'onere di lire 81.200 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1990, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione mediante riduzione di pari importo delle disponibilità del progetto 03.11 «Interventi per il sostegno della occupazione» codice 3111.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede con parte delle disponibilità del capitolo 60778 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1990».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 5.

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 866/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che alla votazione finale del disegno di legge si procederà successivamente.

Discussione del disegno di legge: «Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra

Dreher di Catania e provvedimenti a favore dei lavoratori delle imprese Gafer S.p.A. e Fenicia di Palermo» (858/A).

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del disegno di legge numero 858/A: «Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di Catania e provvedimenti a favore dei lavoratori delle imprese Gafer S.p.A. e Fenicia di Palermo», posto al numero 5 del punto quarto dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Burtone, relatore, ha facoltà di parlare.

BURTONE, *relatore*. Signor Presidente, la Commissione si rimette al testo della relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 1.

1. Gli interventi disposti a favore dei lavoratori delle imprese Keller S.p.A. di Palermo e Birra Dreher di Catania dall'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, sono prorogati fino al 31 dicembre 1990.

2. I benefici di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai lavoratori dipendenti dalle suddette imprese, licenziati o sospesi per riduzione di personale nel corso dell'anno 1990, con decorrenza dalla data di sospensione o licenziamento e sino al 31 dicembre 1990 per i periodi di effettiva disoccupazione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole: «31 dicembre 1990», aggiungere le seguenti: «Ai predetti lavoratori, i quali abbiano richiesto rispettivamente all'Inps, ove spettante, la corresponsione dell'indennità di disoccupazione speciale prevista dall'articolo 8 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni, l'indennità mensile a carico della Regione sarà concessa in misura pari al 95 per cento dell'ammontare della medesima indennità di disoccupazione speciale».

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che il Governo ha presentato trova origine nella legge approvata precedentemente, in virtù della quale veniva corrisposta ai lavoratori la somma di un milione e 37 mila lire al mese, che corrisponde al 95 per cento dell'ammontare dell'indennità di disoccupazione speciale, per un tetto massimo di un milione e cento. Siccome ai lavoratori in questione, secondo un parere dell'Avvocatura dello Stato, su tale somma doveva essere applicata la ritenuta d'acconto del 19 per cento, essi verrebbero ad avere uno stipendio — chiamamolo così — di sole 700 mila lire al mese. Ecco il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento. Siccome c'è la richiesta della cassa integrazione guadagni speciale (disoccupazione speciale), elevando la percentuale al 95 per cento, i lavoratori in questione avrebbero una maggiorazione dell'indennità per pagare la ritenuta d'acconto. La norma finanziaria fa riferimento a somme fuori bilancio, per cui riteniamo che non occorra il parere sulla copertura da parte della Commissione «bilancio». Tra l'altro, ci sono anche altri precedenti in questo senso.

MAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, gli emendamenti che sono in discussione comportano nuove spese; pertanto, il di-

segno di legge va sottoposto al parere della Commissione «bilancio».

PRESIDENTE. Il Governo mantiene l'emendamento?

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Sì, lo mantiene.

PRESIDENTE. C'è una variazione di impegno finanziario?

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, è all'interno del fondo siciliano per l'occupazione ed in tale ambito c'è la disponibilità finanziaria. È questo il motivo. Ed è un fondo fuori bilancio, non è la prima volta, infatti, che viene acceso...

MAZZAGLIA. Tutti i fondi sono in bilancio, non ci sono fondi fuori bilancio!

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Canino, Culicchia, Ferrara e Rizzo il seguente emendamento:

«Articolo 1 bis.

In favore della CO.NA.TIR. è concesso un contributo una tantum di lire mille milioni al fine di consentire il pagamento delle retribuzioni spettanti ai dipendenti per la durata massima di dodici mesi, i quali, ove licenziati, dovranno essere immediatamente riassunti».

Onorevoli colleghi, vorrei richiamarvi alle regole del nostro comportamento.

L'emendamento testé annunziato prevede altri ed ulteriori aumenti di spesa. Ci troviamo nelle condizioni di dovere sottoporre — se insistete — tale emendamento all'esame della seconda Commissione.

Vorrei invitare i colleghi a non appesantire la situazione e a non costringere il Presidente, di volta in volta, ad assumere la posizione del "feroce Saladino"! Bisognerebbe anche collaborare in questo senso, senza scaricare sulla Presidenza oneri o pesi che certo appartengono ad altri.

Vorrei invitare pertanto sia il Governo che l'onorevole Culicchia a ritirare gli emendamenti, altrimenti saremo costretti a rimandare il disegno di legge in seconda Commissione.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per dire che condivido pienamente l'affermazione dell'Assessore per il lavoro. Il fondo siciliano per l'occupazione serve proprio per queste cose; è un fondo gestito a parte, che non interessa il bilancio regionale, in particolare maniera, la Commissione «bilancio». Se la Presidenza ritiene l'emendamento improponibile lo faccia pure, però a mio modesto avviso è possibile esaminarlo senza rimandarlo in seconda Commissione. Non è la prima volta, se ci richiamiamo alla prassi di quest'Assemblea, che ciò accade.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'affermazione dell'onorevole Giuliana è esatta e assolutamente pertinente. Vorrei ricordare che la legge a cui questo emendamento si aggancia fu discussa, deliberata e votata da quest'Assemblea, pur in assenza del bilancio di competenza, proprio in funzione del fatto che lo stanziamento gravava sul fondo siciliano per l'occupazione; ci fu infatti anche una decisione della Presidenza dell'Assemblea che andava in tal senso e consentì quindi l'esame e l'approvazione della legge. Se è stata approvata una legge in assenza di bilancio di competenza, a maggior ragione ritengo che questo emendamento, che grava, comunque, su quel fondo, possa essere accettato senza il parere della Commissione «bilancio».

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, qui gli emendamenti sono più di uno, e l'Assessore ha risposto complessivamente su questo problema. C'è un aumento da 4 miliardi e 100 milioni a 5 miliardi e 100 milioni, che riguarda il problema che ha illustrato; poi c'è un emendamento a favore della CO.NA.TIR., che è nuovo e non è ricompreso nell'aumento previsto dal Governo.

Sappiamo che c'è inoltre un altro emendamento non ancora annunciato che riguarda la società laterizi Akragas, presentato dal Governo che, evidentemente, propone un argomento ulteriore. Mi chiedo se a chiusura di sessione, quando si cerca di operare nella massima chiarezza per arrivare ad una conclusione, sia possibile che il primo elemento di equivoco provenga proprio dal Governo, che presenta emendamenti che creano problemi. Li avrebbe potuti presentare prima...

PARISI. Il primo emendamento non crea problemi.

CUSIMANO. Mi riferisco al complesso degli emendamenti. Invito il Governo ad essere coerente anche con quanto chiede all'Aula, per potere andare avanti speditamente, altrimenti non potrà dirsi che è l'Aula responsabile di ritardare i lavori per l'approvazione delle leggi ma è qualcun altro, come in questo caso.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, volevo assicurare l'onorevole Cusimano che non è la fretta della chiusura che ci fa presentare emendamenti, ma l'incalzare dei problemi che esplodono giorno dopo giorno. Questo emendamento l'avrei certamente presentato prima, se prima fosse pervenuta da parte dell'Avvocatura l'indicazione che bisognava necessariamente operare la ritenuta d'acconto. Mi chiedo se sia giusto che i lavoratori della Keller e gli altri delle altre ditte debbano guadagnare 650.000 lire al mese; questa è la situazione: siamo davanti a dei lavoratori...

CUSIMANO. L'onorevole Nicolosi, a nome del Governo, ha dichiarato «ci attestiamo sui testi».

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Questo emendamento faceva riferimento, onorevole Cusimano, al "fondo siciliano", e siccome il fondo siciliano rientra in

una gestione fuori bilancio, e la prima legge l'abbiamo approvata in questi termini, ugualmente possiamo procedere per l'emendamento.

Per quanto riguarda l'altro emendamento del Governo relativo ai dipendenti dell'Akragas, la spesa prevista è soltanto di 50 milioni per tutto l'anno e, quindi, non occorre copertura finanziaria perché, vista l'esiguità della somma, ci si può rientrare con le economie. Anche in questo caso ci siamo trovati di fronte ad un problema sociale che è stato risolto soltanto il 20 luglio. Abbiamo quindi agito in condizioni di urgenza e non potevamo presentare prima gli emendamenti. Il fondo siciliano serve proprio per queste necessità. Ecco perché io invito l'Assemblea...

CUSIMANO. E sulla CO.NA.TIR. cosa ci dice?

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Non ho ancora visto quest'emendamento.

CUSIMANO. Li guardi tutti.

PRESIDENTE. Onorevole Cusimano, quello è un altro emendamento che affronteremo a suo tempo.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per la CO.NA.TIR., siccome sono uno dei presentatori dell'emendamento, chiarisco di che cosa si tratta. Con l'affondamento dell'Espresso Trapani tutto l'equipaggio e i lavoratori non solo sono rimasti inattivi, ma sono in balia dell'assistenza pubblica del prefetto, che interviene mese per mese. L'emendamento prevede appunto la possibilità di potere erogare un'indennità mensile ai suddetti lavoratori, fino a quando la CO.NA.TIR. non sarà in grado — ed è cosa che stanno facendo — di riprendere il servizio, perché in questo momento c'è un servizio sostitutivo, è stata presa una nave in affitto, però con l'equipaggio intero...

CUSIMANO. Ma da dove preleva questi fondi, onorevole Culicchia?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Onorevole Cusimano, so che ella è molto attento verso queste cose, sicuramente perciò conoscerà il fondo siciliano a gestione separata che viene utilizzato in questi casi. Si era pensato una volta — se lei ricorda — di approvare una legge perché si potesse addirittura intervenire sul piano amministrativo senza passare per l'Assemblea...

CUSIMANO. E allora perché presentate l'emendamento? Perché il problema non lo risolve il Governo sul piano amministrativo?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Sul piano amministrativo il Governo attualmente non lo può risolvere, almeno fino a quando l'Assemblea con una legge non lo autorizzerà. Soltanto in quel caso il Governo lo potrebbe fare.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, invito me stesso per primo, e gli altri colleghi, a non farci prendere la mano dall'esito del voto che è stato sfavorevole per il Governo. Quante volte siamo rimasti soccombenti nelle votazioni senza perdere la pazienza! Discutiamo con calma questo disegno di legge. Signor Presidente, credo che l'articolo 1 sia una cosa, l'articolo 1 *bis*, il 2 *bis* e il 3 un'altra cosa, affrontiamoli uno per uno.

L'emendamento che il Governo presenta all'articolo 1 è soltanto il cambio di un metodo di calcolo per la corresponsione della indennità da parte dell'Ufficio del lavoro; prima era calcolata nella misura del 95 per cento sull'indennità di cassa integrazione guadagni, ora è il 95 per cento dell'indennità di disoccupazione speciale, perché i lavoratori in questione non sono più in cassa integrazione, sono licenziati e quindi percepiscono l'indennità di disoccupazione speciale. Si tratta di un metodo di calcolo relativo all'indennità di disoccupazione che già spetta loro; è un'anticipazione su questa indennità: se i lavoratori fossero in cassa integrazione la situazione sarebbe diversa, ma siccome sono licenziati hanno diritto all'indennità di

disoccupazione speciale. Quando l'Inps erogherà tale indennità, sarà loro trattenuto quello che attraverso questo disegno di legge si sta loro anticipando. Quindi l'articolo 1 e l'emendamento all'articolo 1 prevedono una cosa, l'articolo 1 *bis* un'altra, e lo discuteremo dopo. Prego il Presidente di dare un minimo di ordine ai lavori. Per quanto riguarda l'articolo 1 *bis*, mi riservo di intervenire.

MAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per un chiarimento. So che, per norma regolamentare, ogni maggiore spesa o minore entrata deve essere valutata dalla Commissione «bilancio». Se ciò è vero, per qualsiasi maggiore entrata, sia che riguardi capitoli ben precisi di bilancio, sia che riguardi fondi inseriti nel bilancio, si deve rispettare questa regola. Queste osservazioni non le facciamo per far perdere tempo ma perché eravamo d'accordo che si andasse avanti con i disegni di legge seguendo il testo licenziato dalle Commissioni.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l'emendamento in questione, secondo il chiarimento fornito dall'onorevole Assessore, esso può essere finanziato dal "fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori"; se quanto previsto dall'emendamento rientra nell'ambito e nel contesto applicativo di questo fondo, penso che dovrebbe esserci la possibilità di ritenerlo proponibile. L'importante è che da parte dell'Assessore si dia chiaramente l'indicazione della capienza e della disponibilità del fondo stesso.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. C'è, assolutamente.

PRESIDENTE. In queste condizioni ritengo ammissibile l'emendamento.

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 1 del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'esame dell'emendamento articolo 1 *bis*.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quando l'Assemblea è intervenuta a fronte di problemi come quelli dei lavoratori della CO.NA.TIR. di cui si occupa l'emendamento in esame (cioè di lavoratori che per causa di forza maggiore hanno perso il lavoro e la retribuzione), l'ha fatto attraverso l'accreditamento di somme all'ufficio del lavoro che poi le eroga a condizione che i dipendenti in questione si trovino in stato di disoccupazione. Per essere sintetico, non abbiamo mai dato denaro agli ex datori di lavoro da cui dipendevano questi lavoratori, ma c'è sempre stato un controllo dell'ufficio pubblico.

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento articolo 1 *bis*, poiché so che è stato presentato dalla Commissione un altro emendamento all'articolo 4, che risolve ugualmente il problema.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 2.

1. L'indennità straordinaria mensile prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 1990, numero 1, è estesa ai lavoratori sospesi o licenziati per riduzione di personale dalle imprese Gafer S.p.A. e Fenicia S.p.A. di Palermo durante l'anno 1990, con decorrenza dalla data di sospensione o licenziamento, per i periodi di effettiva disoccupazione e per un massimo di 6 mesi.

2. Trovano applicazione i commi 2 e 3 dell'articolo 1 e l'articolo 2 della legge regionale

10 febbraio 1990, numero 1, nonché gli articoli 3 e 4 della presente legge.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a partire dal 1° giugno 1990».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Articolo 2 *bis*.

L'indennità straordinaria mensile prevista dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 10 febbraio 1990, numero 1, è estesa, altresì, a partire dal 23 luglio 1990, ai lavoratori sospesi dalla società laterizi Akragas, per i periodi di effettiva sospensione e fino al 31 dicembre 1990».

MAZZAGLIA. Vorrei che il Governo chiarisse il significato dell'emendamento.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'argomento laterizi Akragas è stato trattato dall'onorevole Granata come Assessore per l'industria e poi da me come Assessore per il lavoro. La questione riguarda soltanto i lavoratori per un periodo di indennità di sei mesi. La spesa è di 50 milioni l'anno, e rientra all'interno delle economie per tutto il resto delle finalità previste dalla legge.

MAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2 *bis* prevede un ulteriore intervento che comporta una maggiore spesa, come riscontreremo quando si discuterà l'articolo 5.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'aumento previsto dall'articolo 5 si riferisce all'emendamento all'articolo 1 già discusso dall'Assemblea e che anche l'onorevole Mazzaglia ha approvato.

MAZZAGLIA. Quindi, c'è una maggiore spesa. Il Governo non ha detto il vero, quando ha affermato che non c'era una maggiore spesa.

GIULIANA, *Assessore per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione*. Non ho detto il vero? Signor Presidente, gradirei che ella chiarisse all'onorevole Mazzaglia i termini esatti di quello che ho detto. Non sono abituato a dire cose non vere né in questa sede né in nessun'altra sede.

PRESIDENTE. L'Assessore ha precisato, su mia domanda, che l'eventuale maggiorazione rientra pienamente nella disponibilità del fondo apposito. Quest'emendamento si trova nella stessa condizione del precedente, quindi lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 3.

1. All'articolo 2 della legge regionale 10 febbraio 1990, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«2. Al recupero delle somme erogate per il pagamento delle provvidenze previste dall'articolo 1 si provvederà con le modalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 21 agosto 1984, numero 61, all'atto della corresponsione da parte dell'Inps ai singoli lavoratori dell'even-

tuale trattamento a carico della cassa integrazione guadagni ovvero all'atto della corresponsione dell'eventuale trattamento di disoccupazione speciale»».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 4.

1. Fermo restando quanto disposto al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, numero 1, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione, subordinerà l'erogazione delle indennità di cui all'articolo 1 della presente legge alla cessione «*pro solvendo*», in favore dell'Amministrazione regionale competente, del credito risarcitorio che sia stato, o dovesse essere, giudizialmente riconosciuto a ciascun lavoratore ai sensi del secondo comma dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, numero 300.

2. L'eventuale eccedenza del credito ceduto rispetto a quanto percepito in applicazione del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 febbraio 1990, numero 1, e dell'articolo 1 della presente legge, e non ancora restituito, sarà rimborsata a ciascun lavoratore, da parte dei direttori degli uffici provinciali del lavoro competenti per territorio, senza alcun interesse ed entro sessanta giorni dalla data di effettiva riscossione».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Emendamento aggiuntivo all'articolo 4:

«In favore dei lavoratori della CO.NA.TIR. licenziati o in stato di inattività, a seguito dell'affondamento del traghetto «Espresso Trapani», è corrisposto per il periodo di dodici mesi a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presen-

te legge, una indennità mensile del 90 per cento dell'ultima retribuzione percepita.

Al pagamento della presente indennità provvede il direttore dell'U.P.L.M.O. di Trapani al quale l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione accrediterà le somme occorrenti.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata per l'esercizio finanziario 1990 la spesa di lire 500 milioni cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi, previsto nel bilancio del fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori».

Onorevoli colleghi, ho l'impressione che si tratti di un contributo extra, che va al di là del sistema della cassa integrazione; non potrebbe pertanto, a mio avviso, rientrare nel fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori.

Invito quindi a riflettere su questo aspetto la Commissione; non mi pare che la situazione sia analoga a quella degli emendamenti precedenti.

CUSIMANO. Come si può dare un contributo col fondo lavoratori?

PRESIDENTE. Si tratta di un contributo a fondo perduto, che non rientra nel fondo siciliano per l'assistenza e il collocamento dei lavoratori, quindi non mi pare che questo emendamento possa essere ritenuto proponibile. Lo si potrà riproporre in un momento diverso, ma non si può fare riferimento al fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non voglio entrare nel merito degli emendamenti ma voglio evidenziare un aspetto veramente impressionante del modo in cui stiamo dando la copertura a questo disegno di legge facendo riferimento al fondo siciliano; esso è un fondo a se stante, un fondo a parte da cui si prelevano delle somme, ma non è illimitato. Lo stanziamento finanziario di tale fondo viene stabilito annualmente con legge di bilancio. Oggi non stiamo attribuendo altre risorse al suddetto fondo, stiamo solo prelevando senza

sapere quale sia la reale disponibilità. Signor Presidente, è lo stesso dramma del fondo sanitario nazionale; la stessa osservazione l'ho fatta in Commissione «bilancio», laddove nel passato si usava dare la copertura ai disegni di legge sulla sanità facendo riferimento al fondo siciliano nazionale. Questo è un fatto analogo, possiamo anche fare riferimento al fondo speciale, però non è possibile che il riferimento sia fatto in maniera generica. Se da un lato provvedessimo ad impinguare il fondo, come si è fatto molte volte con leggi che contemporaneamente da un lato impinguano il fondo, prelevando dai fondi globali, e dall'altro attraverso il fondo stesso ricevono copertura finanziaria, questo avrebbe un senso. Stavolta invece non stiamo impinguando il fondo, ma stiamo prelevando risorse dallo stesso senza conoscerne la disponibilità. Non mi pare che, dal punto di vista della contabilità complessiva di un bilancio, si possa provvedere a dare una copertura in maniera generica. Signor Presidente, siamo dinanzi ad una copertura generica e, quindi, in-costituzionale.

Faccio notare alla Presidenza che coperture di questo tipo sono state date in passato e si possono dare, ma sono motivo di rilievo e anche di rabbia. Spesso nel passato, come ho detto, è stato fatto così col fondo sanitario nazionale e poi ci si è trovati a fine anno nella impossibilità di dare a tutte le leggi copertura finanziaria senza potere attribuire la responsabilità ad alcuno. In tal modo né il Governo né la stessa Commissione «bilancio» potranno avere un quadro complessivo della situazione della spesa. Non sto dando alcun giudizio in merito agli interventi proposti dall'emendamento, che posso anche condividere; la mia osservazione è solo di carattere tecnico e riguarda la gestione del fondo, e la chiarezza che pur si deve avere nel momento in cui si va ad attingere a un fondo per realizzare un intervento dovuto.

PRESIDENTE. Onorevole Culicchia, mantiene l'emendamento?

CULICCHIA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ritengo che sul piano tecnico ci possano essere delle difficoltà; la questione è di estrema urgenza, di necessità umana, me lo lasci dire, perché neanche in altre occasioni abbiamo potuto fare niente poiché altri emendamenti che volevano dare una risposta al problema sono stati

dichiarati improponibili. Credo che si tratti di lavoratori i quali versano in stato di necessità e di bisogno. L'Assemblea è stata sempre sensibile rispetto a questi problemi. Signor Presidente, penso di poter interpretare la sensibilità dei colleghi, si tratta di persone che in questo momento vivono grazie all'assistenza che ricevono dal prefetto di Trapani. La somma prevista è di 500 milioni, se lei pensa che sia possibile ritenere proponibile l'emendamento non lo ritiro; se lei ritiene che possa mettere a repentaglio altre cose, ebbene lo ritiro, però, sinceramente, lo farò con rammarico e con amarezza.

PRESIDENTE. Onorevole Culicchia, non posso non condividere gli aspetti umani e sociali di questo emendamento. Purtroppo, devo rilevare che le iniziative che riguardano le vicende del naufragio dell'Espresso Trapani e le implicazioni che esso comporta sembra abbiano una cattiva sorte. Lei ha ascoltato che sono state avanzate critiche nei confronti della Presidenza per avere dato via libera a degli emendamenti che si riferivano espressamente al fondo specifico per l'assistenza ai lavoratori. In queste condizioni, sia perché ci sono nuovi oneri, sia perché questo appesantimento finanziario non lo si può assolutamente fare gravare sul fondo siciliano per l'assistenza, vorrei pregare i presentatori di ritirare l'emendamento, anche per non pregiudicare la materia in esso affrontata, che potrebbe essere riportata nel disegno di legge che prevede delle provvidenze a favore di coloro i quali sono rimasti danneggiati dal naufragio dell'Espresso Trapani, disegno di legge che dovrebbe essere discusso alla ripresa dei lavori.

Non posso che pregare i presentatori di ritirare l'emendamento, sia per evitare che sia un pronunciamento della Presidenza a dichiararlo improponibile (proprio per gli aspetti umani e sociali ad esso collegati) sia per non pregiudicare la sostanza di questo argomento.

CULICCHIA, Presidente della Commissione. Lo ritiro.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

COSTA, segretario:

«Articolo 5.

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1990, ad integrazione dello stanziamento autorizzato con l'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 1990, numero 1, l'ulteriore spesa di lire 4.100 milioni, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'apposito fondo destinato al finanziamento di nuovi interventi legislativi iscritto nel bilancio del Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto del Presidente della Regione 18 aprile 1951, numero 25».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dal Governo:

All'articolo 5, sostituire le parole: «4.100 milioni» con: «5.100 milioni»;

— dalla Commissione:

Al comma 1 sopprimere le parole: «ad integrazione dello stanziamento autorizzato con l'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 1990, numero 1, l'ulteriore».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

COSTA, segretario:

«Articolo 6.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 858/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che la votazione finale del disegno di legge si effettuerà successivamente.

Seguito della discussione del disegno di legge: «Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani» (661/A).

PRESIDENTE. Si riprende l'esame del disegno di legge numero 661/A, iscritto al numero 6, che si era interrotto nella seduta numero 285 di giovedì 7 giugno 1990, in sede di votazione dell'articolo 1, così come in precedenza modificato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

COSTA, segretario:

«Articolo 2.

1. Per le finalità del primo comma dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, numero 36, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991, l'ulteriore spesa di lire 1.600 milioni ad incremento

della somma di lire 400 milioni annui stanziata, per le medesime finalità, dal secondo comma del citato articolo 16 della legge regionale 5 agosto 1982, numero 86».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dalla Commissione:

Sostituire le parole: «1989, 1990 e 1991» *con:* «1990, 1991 e 1992»;

— dagli onorevoli Bono ed altri:

modificare le parole: «per ciascuno degli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991» *con le parole:* «per l'esercizio finanziario 1989»;

— dal Governo:

modificare le parole: «per ciascuno degli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991» *con le parole:* «1990, 1991 e 1992».

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, desidererei solo avere un chiarimento sul testo dell'articolo 1 che abbiamo votato. L'ultima volta che discutemmo il disegno di legge nella seduta numero 285, furono approvati alcuni emendamenti all'articolo 1 per cui il testo finale dell'articolo è chiaramente modificato rispetto a quello licenziato dalla Commissione.

PRESIDENTE. Gli emendamenti approvati vengono ricompresi nell'articolo 1, quindi la votazione comprende anche gli emendamenti approvati.

BONO. Era solo per capire che cosa abbiamo votato.

PRESIDENTE. Come ho detto poc'anzi, l'articolo 1 è stato votato con le modifiche degli emendamenti approvati, in virtù dei quali il punto 2 era stato soppresso e l'anno «1989» era diventato «1990».

LEANZA SALVATORE, Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA SALVATORE, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento del Governo, e ritengo quello della Commissione vengono ritirati perché superati dall'approvazione dell'articolo 1. Per cui resterebbe solo l'emendamento dell'onorevole Bono.

BRANCATI, *Presidente della seconda Commissione*. Signor Presidente, anche l'emendamento della seconda Commissione viene ritirato.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Bono.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 2, così emendato.

ERRORE, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ERRORE, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei evidenziare un errore materiale: al terzo rigo dell'articolo 2, invece che «legge numero 36» deve essere scritto «legge numero 86».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 2 così corretto ed emendato.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

«Articolo 2 bis.

Per le finalità della presente legge e per il raggiungimento dei fini istituzionali la "Siciltrading" S.p.A. è autorizzata ad operare anche sul territorio nazionale».

LEANZA SALVATORE, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEANZA SALVATORE, *Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, attualmente la Siciltrading, che opera per la commercializzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ha la possibilità di operare soltanto fuori dal territorio nazionale. Ciò è dovuto ad un errore, commesso quando è stata approvata la legge regionale 6 maggio 1981, numero 96 che istituisce questa società, alla quale, con questo emendamento, si dà la possibilità di operare anche sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo.

PARISI. Chiedo che la votazione venga effettuata per scrutinio segreto.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento aggiuntivo articolo 2bis del Governo.

Chi è favorevole preme pulsante verde; chi è contrario preme pulsante rosso; chi si astiene preme pulsante bianco.

Prendono parte alla votazione: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Burgaretta, Aparo, Campione, Canino, Capitummino, Chessari, Cicero, Coco, Colombo, Consiglio, Costa, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Damigella, Diquattro, Di Stefano, D'Urso, Errore, Firrarello, Galasso, Galipò, Giuliana, Gorgone, Granata, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Laudani, Lauricella, Leanza Vincenzo, Lo Curzio, Lombardo Salvatore, Macaluso, Martino, Mazzaglia, Merlino, Mulè, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Parisi, Petralia, Pezzino, Piccione, Piro, Placenti, Plumari, Purpura, Ragno, Rizzo, Russo, Santacroce, Sardo Infriri, Stornello, Tricoli, Virga, Virlinzi, Vizzini.

Sono in congedo: D'Urso Somma, Ferrante, Ferrara, Ravidà, Sciangula, Trincanato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto:

| | |
|--------------------------|----|
| Presenti e votanti | 66 |
| Maggioranza | 34 |
| Voti favorevoli | 29 |
| Voti contrari | 37 |

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione del disegno di legge numero 661/A.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

COSTA, segretario:

«Articolo 3.

1. La spesa autorizzata dalla presente legge per il triennio 1989-1991, trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.00 - Consolidamento ed ampliamento della base produttiva.

2. All'onere di lire 11.600 milioni, ricadente nell'esercizio finanziario 1989, si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla seconda Commissione il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

«1. La spesa autorizzata dalla presente legge per il triennio 1990-1992 trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione, codice 03.06 - «Commercializzazione e valorizzazione prodotti siciliani», mediante riduzione del progetto 03.05.

2. All'onere di lire 11.600 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1990 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 21257 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

Comunico, altresì, che è stato presentato dagli onorevoli Bono ed altri il seguente emendamento:

Sopprimere il primo comma.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, in base agli accordi sul disegno di legge, questa volta saremo tutti orientati ad approvare l'emendamento della Commissione «bilancio» con una rettifica: sopprimere al primo rigo del primo comma, dopo le parole: «la spesa autorizzata dalla presente legge», l'inciso «per il triennio 1990-1992» mentre deve restare «trova riscontro nel bilancio pluriennale» per avere l'aggancio al bilancio. Pertanto, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Il Governo è d'accordo con questa correzione proposta dall'onorevole Bono? Cioè sopprimere le parole: «per il triennio 1990-1992»?

LEANZA SALVATORE, Assessore per il commercio, la cooperazione, l'artigianato e la pesca. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della seconda Commissione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

COSTA, segretario:

«Articolo 4.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge numero 661/A.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che alla votazione finale del disegno di legge si procederà successivamente.

Discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, concernente l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (802 - 845/A).

PRESIDENTE. Si passa al disegno di legge numeri 802 - 845/A, posto al numero 7 del quarto punto dell'ordine del giorno.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L'onorevole Rizzo, relatore di maggioranza, ha facoltà di parlare.

RIZZO, relatore di maggioranza. Signor Presidente, desidero dare lettura della relazione, anche perché, a fronte dei numerosi emendamenti presentati, vorrei avere la possibilità di evidenziare il lavoro svolto in Commissione.

L'iniziativa legislativa oggi all'esame dell'Assemblea ha sostanzialmente investito la Commissione del problema, da tempo sollevato dalle forze sociali, oltre che dalla stampa, della urgente ed improrogabile necessità di sbloccare la situazione di stallo verificatasi nel settore dei pubblici concorsi della Regione e degli enti locali territoriali e/o istituzionali, a seguito della scadenza, il 30 giugno 1989, del regime provvisorio previsto dall'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e della mancata operatività, dal 1° luglio 1989, di quello definitivo, istituito con l'articolo 4 della stessa legge, conseguente alla tempestivamente non avvenuta istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego, nonché alla mancata predisposizione dei quiz selettivi dalla stessa norma previsti.

La Commissione, dopo attenta riflessione ed ampia discussione, ha ritenuto opportuno, proprio in considerazione della ravvisata urgenza, di soprassedere in ordine ad ogni diversa esigenza rassegnata con i disegni di legge in esame, adottando all'uopo con l'articolo 1 la proroga della normativa di cui all'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, la cui applicazione viene rinviata alla istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego.

Nel contempo, sono state recepite, con gli articoli 2 e 3 del testo proposto, «le successive modificazioni» del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392, richiamato nella lettera a) degli articoli 3 e 4 della legge medesima. Infine, con l'articolo 4 si è ritenuto opportuno provvedere alla sanatoria dei concorsi banditi, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, oltre il 30 giugno 1989, così come peraltro previsto dall'articolo 6 del disegno di legge numero 845, stante l'evidente interesse pubblico alla salvaguardia delle procedure concorsuali deliberate fuori termine.

VIRLINZI, relatore di minoranza. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRLINZI, relatore di minoranza. Signor Presidente, onorevoli colleghi, volevo comunicare all'Assemblea che mi rimetto al testo della relazione scritta che ho consegnato alla Commissione; non la trovo inserita nel disegno di legge, ma sarà agli atti dell'Assemblea.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo esprimere brevemente il pensiero dei parlamentari del Movimento sociale italiano sul disegno di legge in discussione. In Commissione il provvedimento su molte parti trovò il consenso di quasi tutti i componenti, il dibattito fu serrato, e si bloccò in relazione all'articolo 4 del testo licenziato per l'Aula. Fino a quando si parlava di proroga, anche in considerazione delle norme che abbiamo approvato stamattina circa la nascita delle strutture capaci di fare applicare la legge numero 56 del 1987, si rendeva necessario mettere i comuni e le province nelle condizioni di potere comunque procedere a bandire i concorsi ed effettuare le assunzioni. Ma con l'articolo 4 si intraprende invece una strada assai pericolosa perché è bene si sappia che, se dovesse passare detto articolo, di fatto verrebbe approvata una sanatoria per quei comuni che in palese violazione di legge hanno bandito concorsi ed hanno proceduto all'assunzione di personale; come ben si ricorderà, infatti, con la legge regio-

nale numero 2 del 1988 si prevedevano due regimi: un primo regime transitorio fino al 30 giugno 1989 e uno definitivo che avrebbe dovuto entrare in vigore dal 1° luglio successivo.

L'Assemblea regionale siciliana non ha legiferato, non ha creato le strutture previste dalla legge numero 56 del 1987, per cui di fatto ci siamo trovati in un momento di *vacatio legis*; però alcuni comuni hanno operato, provvedendo a bandire i concorsi e ad assumere il personale in forza del regime transitorio che era comunque scaduto, altri, invece, lo hanno fatto "inventando" il sistema di fare entrare in vigore il regime definitivo nonostante non vi fosse ancora la legge. Per cui quelle deliberazioni, che hanno trovato la complicità di numerose commissioni provinciali di controllo, sono state approvate e i comuni hanno provveduto a bandire i concorsi e ad effettuare le assunzioni. Il più delle volte — mi preme dirlo — hanno bandito i concorsi ed hanno proceduto alle assunzioni alla vigilia della campagna elettorale. L'attuale testo dell'articolo 4 avalterebbe, quindi, una palese violazione di legge. Ciò sarebbe un atto immorale che credo vada al di là della politica. Ecco la ragione per cui il Gruppo parlamentare del Movimento sociale italiano ha presentato un emendamento soppressivo all'articolo 4.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, signori deputati, il disegno di legge arrivato in Aula subirà, come è evidente dalla presentazione da parte del Governo di emendamenti completamente diversi dal testo, uno stravolgimento. Che poi questo stravolgimento sia positivo o negativo lo vedremo quando si esamineranno gli emendamenti. Ciò, però, mi consente di dire che, nella materia concorsuale, negli ultimi mesi siamo stati in presenza di una vera e propria schizofrenia da parte del Governo della Regione. Schizofrenia non soltanto relativa al fatto che il Governo ha cambiato idea più volte su quello che doveva fare, ma soprattutto alla circostanza che — qui però si tratta di responsabilità politica molto precisa — il Governo operando non ha operato, ed ha comunque nei fatti reso impraticabile ed inapplicabile la legge regionale numero 2 del 1988. Si è sostenuto che tale legge, che prevedeva l'entrata a regime delle as-

sunzioni tramite il collocamento per i posti fino al quarto livello, non potesse essere attuata nella Regione. Siamo, invece, venuti a conoscenza, purtroppo da poco tempo, di un parere del Consiglio di giustizia amministrativa, reso peraltro il 21 marzo, il quale invece sostiene che la legge numero 2 del 1988 poteva essere regolarmente applicata, potendosi fare riferimento da un lato alle attuali sezioni di collocamento anziché alle sezioni circoscrizionali, e dall'altro dovendosi ritenere la norma, che faceva riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 392, come passibile di estensione anche al decreto che ha integralmente sostituito quest'ultimo.

Questo il Governo lo sapeva fin dal marzo del 1990, lo sapeva cioè al momento in cui ha proposto in Commissione la proroga dei meccanismi della legge regionale numero 2 del 1988 applicabili in maniera transitoria fino al 30 giugno del 1989. Ha nascosto cioè quello che, pur trattandosi di parere del Consiglio di giustizia amministrativa, avrebbe consentito alla legge numero 2 del 1988 di avere attuazione in tutta la sua pienezza.

Ma vi è di più! Per i posti oltre il quarto livello la legge 2 aveva previsto un sistema fortemente innovativo a partire dal 1° luglio del 1989, sistema per cui gli enti avrebbero potuto scegliere tra i concorsi per titoli ed i concorsi per titoli e quiz selettivi, alla cui predisposizione avrebbe dovuto provvedere l'amministrazione per ogni profilo professionale e dando ad essi ampia pubblicizzazione. Ebbene, nulla è stato fatto per quanto riguarda la predisposizione dei quiz. Si trattava, è vero, di materia molto complessa, ma, vivaddio, il Governo non ha fatto alcun passo in questa direzione. Inoltre, fatto ancor più grave e che mette in rilievo tutta quanta la responsabilità che su questa materia il Governo si è assunta, non è stato emanato neanche il decreto che avrebbe consentito agli enti locali di bandire quanto meno i concorsi per titoli, essendoci anche su questo il parere del Consiglio di giustizia amministrativa che riteneva comunque applicabile la fattispecie del concorso per titoli pur in presenza di una impraticabilità del concorso per titoli e quiz selettivi. Dunque su tutto ciò il Governo ha manovrato in maniera tale da intorbidare le acque e da predisporre da un lato la proroga che è stata poi approvata in Commissione, per arrivare in Aula in maniera tale da ripristinare il vecchio sistema per i concorsi da bandire per

i posti sopra il quarto livello. Per intenderci, concorsi con le normali commissioni, con le normali prove di esame scritte ed orali, con tutti quei meccanismi che non possono che riprodurre tutte le condizioni del passato, sulle quali spesso in più sedi e da ripetute parti si sono sollevate molte e fondate critiche. Credo che questo sia un passo indietro notevole, un ritorno all'antico, soprattutto un dietrofront politicamente molto grave. Si era cercato di imboccare una strada più oggettiva per le selezioni, più controllabile nei suoi meccanismi; mi pare che invece si stia proponendo comunque, sia che si intenda prorogare la legge, sia che si intendano riproporre i meccanismi del passato, una scelta politicamente molto grave, che richiederebbe una maggiore attenzione, da parte del Governo innanzitutto, ma anche delle forze politiche. Si tratta in ogni caso di una scelta che è foriera di conseguenze che andrebbero molto attentamente valutate.

PEZZINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è il secondo disegno di legge che riguarda le procedure concorsuali. Mi permetto di chiedere al Governo se ha riflettuto su una questione che è diventata ormai drammatica e grave, quella della copertura finanziaria per le assunzioni negli enti locali. Dopo avere obbligato i comuni, anche sul piano temporale, a bandire i concorsi ed avere avviato le procedure concorsuali, si è verificato che parecchi comuni hanno espletato i concorsi, hanno deliberato l'approvazione delle graduatorie ma i candidati che sono stati dichiarati vincitori di concorso stanno aspettando ancora di essere assunti così come sarebbe loro diritto.

Ritengo che il Governo debba all'interno di questo disegno di legge farsi carico di questo problema. A mio giudizio si possono riformare le procedure, ma occorre riguardare questa materia, perché è diventato estremamente difficile procedere ulteriormente nelle procedure concorsuali senza dare copertura finanziaria per l'assunzione dei vincitori.

CANINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che sulla legge regionale numero 2 del 1988 mi competa intervenire, se non altro per essere stato Assessore regionale per gli enti locali ed avere gestito la legge. Ho il dovere nei confronti di questa Assemblea di rispondere alle critiche sull'applicazione della legge regionale numero 2 del 1988; mi riferisco a quanto affermato dall'onorevole Piro, il quale ha attribuito la responsabilità, non certamente a questo, ma al precedente Governo, di avere fatto scadere il termine del 30 giugno senza avere presentato una iniziativa legislativa. Desidero, innanzitutto, ricordare all'Assemblea che quando abbiamo approvato la legge numero 2 eravamo tutti presi dalla grande volontà di dare una risposta ai giovani disoccupati e, quindi, forse a causa dell'entusiasmo, probabilmente dal punto di vista tecnico non abbiamo prestato la dovuta attenzione ad alcuni fatti specifici. Nelle piante organiche dei comuni siciliani e delle province, avevamo, prima dell'approvazione della legge 2, circa 36 mila posti vacanti. La legge 2 è entrata in vigore il 1° marzo del 1988, l'Assessorato si è subito attrezzato, e per aiutare nelle procedure concorsuali i comuni e le province ha nominato circa 200 funzionari per individuare i posti da mettere a concorso e, ove fosse necessario, sostituirsi anche ai consigli comunali per deliberare e bandire tali concorsi.

Con la legge 2 abbiamo previsto due normative: una per le assunzioni fino al quarto livello e un'altra per le assunzioni nei livelli successivi. Per le assunzioni fino al quarto livello, che poi sono il maggior numero (desidero ricordare che su 36 mila posti vacanti di organico in Sicilia il 60 per cento del personale da assumere è quasi tutto di "salariati", quindi si tratta di concorsi sino al quarto-quinto livello), abbiamo attribuito con la legge 2 del 1988, onorevole Barba, la competenza per quanto riguarda le graduatorie per i titoli ai segretari comunali, ma non ci siamo preoccupati delle difficoltà che essi potevano incontrare di fronte alle numerosissime domande, in qualche caso oltre 50 mila, che un segretario comunale da solo doveva esaminare per valutare i titoli ed attribuire i punteggi a tutti i partecipanti. Non abbiamo neppure previsto, tra l'altro, la possibilità di dare a tali organi un compenso straordinario adeguato, così come abbiamo previsto per le commissioni di concorso; conseguentemente, abbiamo volutamente, possibilmente, ritarda-

to le procedure concorsuali tant'è che a tutt'oggi le graduatorie per titoli dei partecipanti ai concorsi fino al quarto livello ancora non sono state pubblicate.

Aggiungo che abbiamo previsto una norma che stabilisce che l'Assessorato regionale degli enti locali si poteva sostituire ai comuni inadempienti per i concorsi fino a 200 concorrenti. In un anno, onorevoli colleghi, abbiamo assunto 3.600 unità, ma le 3.600 unità che sono state assunte sono tutte quelle dei concorsi in cui c'erano meno di 200 concorrenti, mentre siccome nessuna norma prevedeva l'intervento sostitutivo da parte dell'Assessorato regionale degli enti locali, per i concorsi con più di 200 concorrenti, tali concorsi possono ancora durare oltre dieci anni. Se a ciò aggiungiamo le difficoltà incontrate nel rapporto con le commissioni provinciali di controllo, per le incomprensioni che si sono verificate tra i funzionari nominati dall'Assessorato e le commissioni provinciali di controllo, e tra le amministrazioni comunali e le stesse commissioni provinciali di controllo, abbiamo un quadro esatto della situazione.

La legge numero 2 del 1988 che tutti noi abbiamo osannato, non ha consentito l'accelerazione delle procedure concorsuali, tranne che per i concorsi fino a 200 concorrenti. Questa è una realtà obiettiva!

Quando si sostiene che il Governo di allora non si è attivato per il rispetto di tutta la normativa prevista dalla legge numero 2 del 1988, certamente non si dice cosa corretta, perché si dimostra di non conoscere la normativa. Questa sera ci accingiamo a prorogare la legge numero 2 del 1988, il Governo di allora aveva presentato un disegno di legge; ma gli onorevoli colleghi ricorderanno che è sopravvenuta la crisi e che, quindi, le commissioni legislative non hanno avuto la possibilità di lavorare.

Il Governo successivo non è riuscito a presentare una iniziativa legislativa entro il 30 giugno. Oggi il nuovo disegno di legge di iniziativa parlamentare da me presentato ripropone il testo del disegno di legge che avevo presentato come Assessore regionale per gli enti locali alla Giunta e che la Giunta non ha avuto il tempo di licenziare e, quindi, di presentare in Assemblea. La prima Commissione legislativa ha approvato il disegno di legge di proroga in esame con alcuni emendamenti presentati dal Governo; so che sono stati presentati altri emendamenti concordati con le organizzazio-

ni sindacali per trasferire agli uffici di collocamento le assunzioni sino al quarto livello in recepimento di una legge nazionale. Credo che quest'adempimento sia un fatto importante.

Vorrei chiedere agli onorevoli colleghi: che succederà con tutti i concorsi già banditi, fino al quarto livello, che rientrano nella competenza dei segretari comunali e che non sono stati ancora definiti perché i segretari non sono in grado di provvedere con una certa urgenza? Cosa potrà fare la Commissione comunale di collocamento, tenuto conto che già tutti i concorsi sono stati banditi? Ho registrato in questi ultimi giorni una polemica tra la prima Commissione legislativa e il sindacato; probabilmente il sindacato non ha effettuato, perché non rientra nella sua competenza, un censimento preciso dei posti vacanti fino al quarto livello. E qui, onorevoli colleghi della prima Commissione, dobbiamo metterci d'accordo, perché se questa sera dobbiamo varare un'ulteriore legge per prendere in giro i giovani disoccupati, io non sono d'accordo. Infatti, per i concorsi con oltre duecento domande non ci sono dei termini di svolgimento prestabiliti, per cui i comuni potranno andare avanti ancora per altri vent'anni, lasciando i concorrenti ad attendere la definizione dei concorsi, senza che l'Assessorato regionale degli enti locali abbia la possibilità di intervenire. Quando si prevede in una legge la possibilità dell'intervento sostitutivo attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, vi posso assicurare che le amministrazioni comunali corrono speditamente, quanto meno per la preoccupazione che potrebbe arrivare il commissario.

E allora dobbiamo prevedere all'interno di questo disegno di legge qualche meccanismo che consenta l'acceleramento delle procedure per i concorsi con più di duecento domande e, nel contempo, trovare un modo per definire i concorsi per titoli che devono essere espletati dai segretari comunali.

Onorevoli colleghi, è bene dirlo molto chiaramente: hanno protestato più di una volta nei confronti dell'Assessorato regionale degli enti locali perché ritengono di rivendicare un compenso in quanto svolgono lo stesso ruolo delle commissioni di concorso. Quindi o troviamo una soluzione (e questa soluzione la può proporre il Governo), o questa legge che prevede il passaggio delle competenze alle commissioni comunali di collocamento, non avrà alcun senso, perché comunque i concorsi sono stati tutti banditi in Sicilia dai commissari *ad acta* e,

quindi, questo problema si porrà per le prossime piante organiche. Ne avranno da gridare le organizzazioni sindacali chiedendo questo passaggio! Non gestiranno un bel niente, perché i concorsi in atto sono tutti nelle mani dei segretari comunali e, quindi, dovranno attendere le ristrutturazioni, le nuove piante organiche, perché sia le amministrazioni comunali che le unità sanitarie locali, possano rivolgersi direttamente all'ufficio di collocamento. È, quindi, opportuno che facciamo un riferimento in questa direzione, perché non possiamo continuare ad ingannare i giovani disoccupati, non possiamo gridare vittoria: non avremo una legge che consentirà ai giovani di trovare un posto di lavoro nell'arco di pochissimi mesi, perché l'esperienza della legge regionale numero 2 del 1988 ci ha dimostrato tutto il contrario, e questa legge di proroga non fa altro che ripetere la stessa normativa della precedente.

È opportuno, signor Presidente della Regione, perché noi non possiamo approvare un certo numero di leggi ed essere soddisfatti, per avere, attraverso tale produzione legislativa, salvato la Sicilia, quando, invece, abbiamo ingannato il prossimo. E questo disegno di legge, così come è stato prospettato sia dalla Commissione che dal Governo, certamente è un *bluff*, e ancora una volta deluderà i disoccupati, perché non riusciremo a trovare una soluzione e, quindi, a dare loro una risposta.

Vorrei che alle mie considerazioni rispondessero altri colleghi, o lo stesso Governo regionale, perché si pronunziassero sulla circostanza se io abbia detto la verità oppure abbia voluto fare della demagogia. Allora, onorevole Assessore regionale per gli enti locali, noi vogliamo approvare una legge per i disoccupati? Per accelerare le procedure concorsuali? Per i concorsi con oltre i 200 partecipanti la norma non prevede nulla, quindi, aspetteranno ancora per 20 anni.

Per quanto riguarda i concorsi fino al quarto livello, quelli per titoli sono stati tutti banditi dai funzionari e, quindi, i segretari comunali non hanno ancora adempiuto, per le ragioni note anche a lei, a redigere le graduatorie. Cosa dovranno fare le commissioni di collocamento? Le amministrazioni comunali dovranno rivolgersi alle commissioni di collocamento? Ma per assumere chi, quando già i bandi sono stati pubblicati e non si possono più revocare perché le domande sono state già presentate e i concorrenti sono in attesa di avere una risposta?

CRISTALDI. I bandi sono illegittimi, in palese violazione di legge!

CANINO. Onorevole Cristaldi, mi riferisco ai concorsi banditi prima del 30 giugno, e stia tranquillo che non c'è un bando di concorso emanato fuori termine dai funzionari, perché i funzionari nominati in tutti i comuni inadempienti hanno comunque bandito tutti i concorsi.

Accontenteremo, quindi, le organizzazioni sindacali che potranno gestire il collocamento; le assunzioni, invece, aspetteranno altri 20 anni, perché i comuni, essendo i concorsi già banditi, non si rivolgeranno alle Commissioni di collocamento per il reclutamento del personale. È inutile allora creare all'esterno l'aspettativa che fra un anno avremo risolto tutto, signor Presidente dell'Assemblea: non avremo risolto un bel nulla, perché questo disegno di legge, così come è stato presentato, non fa gli interessi di nessuno, ma aggrava ulteriormente le procedure concorsuali. Se ritenete degno di considerazione quanto da me affermato, discutiamone; se, invece, il Governo è risoluto ad approvare le leggi questa sera, per presentare un risultato positivo, andiamo avanti, così possiamo gridare «viva la Sicilia!».

BARBA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione non chiederà il ritorno del disegno di legge alla Commissione medesima, anche se a causa degli emendamenti presentati dal Governo il testo che questa sera è all'esame dell'Assemblea è completamente diverso da quello che la Commissione ha esitato. Non chiederà il rinvio perché si tratta di un disegno di legge atteso dal 30 giugno 1989.

Questa data è stata fissata nella legge regionale numero 2 del 1988, che era una buona legge, ma aveva un solo difetto: portava un titolo sbagliato. Parlava di "accelerazione", mentre si sarebbe potuto fin da allora prevedere che non avrebbe provocato accelerazioni, ma ritardi notevoli, tanto è vero che i concorsi banditi dal comune di Palermo esattamente il 2 febbraio 1988, ancora devono essere espletati; e siamo nel luglio del 1990.

CULICCHIA. Ci sono concorsi banditi da quindici anni!

BARBA, Presidente della Commissione. Non chiederemo il rinvio in Commissione, anche se l'onorevole Assessore per gli enti locali, presente ai lavori della Commissione stessa (e devo presumere anche consenziente al testo del disegno di legge così come esitato), avendo successivamente stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali, questa sera, attraverso gli emendamenti presentati, ci propone un testo completamente diverso da quello esitato dalla Commissione.

Le organizzazioni sindacali, sia per quanto riguarda il disegno di legge sul collocamento, che per quello sui concorsi, hanno chiesto all'Assemblea una pronuncia immediata che ripristini la legalità in questo settore...

PIRO. ... anche per quanto riguarda il disegno di legge-quadro sul pubblico impiego.

BARBA, Presidente della Commissione. È vero, anche su quello. Poiché la stampa se ne è occupata parecchio, dico subito qual è stato l'iter del provvedimento in esame. Il disegno di legge viene presentato dal Governo il 5 aprile 1990. La Commissione, in periodo, direi quasi pasquale e preelettorale, mentre si stavano predisponendo le liste per le elezioni dei consigli comunali, si è riunita e ha esaminato la proposta legislativa con particolare riferimento alle prescrizioni della legge regionale numero 2 del 1988.

La Commissione ha voluto realisticamente esaminare congiuntamente il disegno di legge del Governo e il disegno di legge di un deputato, l'onorevole Canino, che l'avrebbe forse voluto presentare in qualità di Assessore per gli enti locali, ma, non essendo arrivato in tempo perché fosse esitato dalla Giunta di governo, lo ha presentato come disegno di legge di iniziativa parlamentare.

Abbiamo dunque esaminato il disegno di legge, e ci siamo accorti che il presupposto della sua applicabilità era la riforma del collocamento. Altrimenti non si sarebbe capito il perché nel 1988, anziché ricorrere a questi stratagemmi provvisori, non si fosse deciso di applicare immediatamente la legge numero 56 del 1987 dello Stato. Poiché questa legge, per essere efficacemente applicata ha bisogno del funzionamento degli uffici di collocamento, ho voluto

recarmi personalmente all'ufficio di collocamento di Palermo per rendermi conto della situazione. Ebbene, definisco quell'ufficio visivamente come "un mattatoio", non un luogo che deve essere frequentato da giovani in cerca di lavoro. Non so quanti altri colleghi lo abbiano fatto, ma proporrò alla prima Commissione di effettuare una visita a quei locali, per valutare come queste leggi possano essere applicate mantenendo simili strutture. Ho avuto anche modo di constatare che, allo stato attuale, il Governo non ha attuato alcuna norma della legge numero 2 del 1988. Ho potuto constatare che all'ufficio di collocamento ancora non sono pronti gli elenchi riguardanti il 1988, elenchi che, tra l'altro, non garantiscono la trasparenza invocata dalla legge regionale numero 56 del 1987 perché non sono affidati ad organi "responsabili", quali dovrebbero essere i pubblici impiegati, ma a personale a cottimo di una ditta privata.

Colgo l'occasione (approfittando della presenza dell'Assessore per il lavoro, ma volevo dirlo in occasione della approvazione del disegno di legge numero 720) per affermare che, prima di disporre l'applicazione della legge numero 56 del 1987, occorre mettere in condizione gli uffici di funzionare, controllare gli elenchi e responsabilizzare coloro i quali sono titolari dell'ufficio. La società privata di cui si è detto, infatti — mi pare si chiami "Sibacrel" — non è idonea, non essendo gli autori delle trascrizioni dei punteggi dei pubblici dipendenti, ma privati cittadini, e non avendo l'ufficio di collocamento il personale idoneo per effettuare i controlli, e fornire adeguate garanzie. Avremo, quindi, una sfilza di nomi — ed ancora siamo arrivati agli elenchi del 1988 — con tanti punteggi il cui controllo non è devoluto a nessun organo, perché, né l'ufficio di collocamento, né tanto meno l'Assessorato, né l'ufficio regionale del collocamento si assumeranno la responsabilità delle cose in quella sede scritte.

E allora, avendo constatato che la legge regionale numero 2 del 1988 era inattuata, sia per quanto riguardava la predisposizione dei quiz, sia per quanto riguardava la predisposizione degli elenchi e delle graduatorie, onde evitare ulteriori beffe nei confronti degli utenti e dei cittadini che avevano visto nella suddetta legge numero 2 del 1988 una norma che avrebbe dovuto promuovere l'accelerazione delle procedure di concorso e, quindi, agevolare eventuali impieghi, abbiamo svolto un ragionamento

molto semplice. Quando abbiamo approvato in Commissione questo disegno di legge (avevamo notizie che ancora la Commissione quinta, ex sesta, non aveva definito il disegno di legge sul collocamento) abbiamo voluto legare la data della sua prima applicazione al funzionamento a regime della riforma del collocamento.

LAUDANI. Era in esame presso la Commissione «bilancio».

BARBA, *Presidente della Commissione*. Apunto! Allora abbiamo svolto un ragionamento semplice, ritenendo che la cosa più seria da fare fosse quella di chiamare le cose con il loro nome, e, quindi, di prevedere semplicemente una proroga, proroga peraltro molto breve in questo caso, avendo già approvato l'Assemblea il disegno di legge numero 720, per continuare col regime della legge numero 2 del 1988, al fine di sanare tutte le situazioni anomale che si erano create nell'interregno tra il 30 giugno del 1989 e il luglio o l'agosto del 1990.

Queste sono le ragioni che hanno spinto la Commissione, sia pure a maggioranza, a dare quest'impostazione al disegno di legge.

Oggi ci troviamo di fronte ad una modifica, modifica che possiamo condividere o non condividere, ma il dibattito e la discussione in Aula dovranno stabilire le determinazioni dell'Assemblea in merito. L'onorevole Campione mi invita a stringere i tempi... Onorevole Campione, in quest'Aula per cose minute si è capaci di stare dodici ore, mentre norme importanti spesso vengono approvate nello spazio di dieci minuti, come il disegno di legge sul collocamento, la cui discussione generale è durata appena quattro minuti. Ecco perché mi dilungo, ed in questo sono molto europeo: parlo poco o quasi niente, però, quando c'è da dire qualcosa di importante, allora intervengo con maggiore attenzione.

La maggioranza della Commissione ha ritenuto che il disegno di legge questa sera debba essere approvato. Siamo, pertanto, disponibili ad esaminare in Aula gli emendamenti, e a cercare la strada migliore per risolvere la situazione anomala in cui si trovano gli enti locali che non sanno più quale normativa applicare, anche se c'è quella sentenza di cui parlava l'onorevole Piro, che, però, con tutto il rispetto per le sentenze, mi sembra frutto di una interpretazione un po' audace in relazione alla situazione di caos che si è creata in questo settore per quanto concerne il regime degli enti locali.

Concludendo, signor Presidente, ribadisco che non richiederò il rinvio del disegno di legge in Commissione perché il settore ha bisogno di una regolamentazione urgente e in questo senso premono anche le organizzazioni sindacali. Pertanto, anche se esisterebbero tutte le condizioni per il rinvio, la Commissione non lo chiederà, ed è pronta e disponibile ad approvare il provvedimento in discussione.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che questo disegno di legge meriti di essere apprezzato in un clima di grande serenità in quanto si tratta di norme delicate che fanno riferimento alla legislazione vigente, alla normativa che abbiamo approvato nel corso della mattinata. Si tratta di un disegno di legge che dobbiamo approvare senza obbedire a esigenze di parte, ma guardando all'interesse generale della nostra Regione. Il dibattito è stato interessante e, per un certo verso, ampio. L'onorevole Cristaldi, l'onorevole Piro, l'onorevole Canino, l'onorevole Barba: ognuno degli intervenuti ha fatto valere il proprio punto di vista.

Vorrei ora brevemente richiamare le tappe di questa proposta legislativa. La legge regionale numero 2 del 1988 non è una cattiva legge, è una buona legge per certi versi, e, se fosse stata approvata in un clima di maggiore serenità, non saremmo tutti quanti incorsi nell'errore che, invece, abbiamo fatto, di imporre un termine rigido che poi ha provocato tutti i guasti che stiamo constatando: il termine del 30 giugno, che è venuto fuori senza tener conto della necessità di prevedere una normativa transitoria, perché, fino a quando non entra a pieno regime la normativa appena approvata, non si può decapitare la precedente. Non starò a censurare, a dire che non è stata presentata immediatamente la proroga, o se tale proroga sia stata per molto tempo all'esame della Giunta. Fatto è che non è stata decisa la proroga e fatto è che dal 1° luglio 1989 in Sicilia non sono in vigore né la vecchia normativa, né la nuova. Il Governo, il Presidente della Regione, si è fatto carico negli ultimi mesi del 1989 e nei primi mesi del 1990 di confrontarsi con il movimento sindacale. Le riunioni che si sono svolte hanno

portato ad un accordo preciso che è stato trasferito dal Governo nella proposta legislativa del 5 aprile 1990. È una normativa semplice, onorevoli colleghi.

L'articolo 1 introduce la normativa nazionale, dettata dalla legge numero 56 del 1987, gli articoli 3 e 4 prevedono le norme di salvaguardia, l'articolo 4 *bis* o l'articolo 5 risolvono la questione relativa ai segretari comunali e quindi creano le condizioni per colmare il vuoto che si era determinato con lo scadere del 30 giugno 1989. La Commissione legislativa il 14 giugno di quest'anno ha ritenuto di accogliere la proposta dell'onorevole Canino, che era per una pura e semplice normativa di proroga. Non credo che il Governo in quella sede — io lo ricordo benissimo — si sia mosso su una linea di contraddittorietà. In sede di commissione il Governo ha detto che la semplice proposta di proroga violava l'accordo con il sindacato.

Il Governo insisteva, ma nel momento in cui la Commissione, nella stragrande maggioranza, si muoveva per ottenere semplicemente la proroga, ebbe ad affermare: «Se si tratta di scegliere tra ciò che proponiamo noi e il niente, allora acconsentiamo alla proroga». Subito dopo l'approvazione di questa proposta di semplice proroga da parte della Commissione, il movimento sindacale, la stampa si sono mossi per criticare la decisione della Commissione. A quel punto un nuovo incontro tra il Presidente della Regione e il movimento sindacale ha fatto registrare il consenso sulla vecchia proposta del Governo. Il Governo, coerentemente, ha presentato un corpo di emendamenti che sono la trasposizione dell'intesa raggiunta con il movimento sindacale e che erano stati oggetto della proposta di legge del 5 aprile 1990.

Oggi dobbiamo decidere con grande serenità se muoverci in linea con l'accordo stipulato col movimento sindacale o se, viceversa, fare diversamente. Sono stati presentati emendamenti da parte di colleghi, e voglio dire subito che alcuni emendamenti non stravolgono il testo legislativo, anzi, sono emendamenti migliorativi. Potremmo apprezzarli. C'è qualche altro emendamento che ha un peso considerevole e deve essere approfondito.

Vorrei precisare all'onorevole Barba che non si tratta di trovare qualcuno che chieda che il testo sia rinviato in Commissione. Possiamo, invece, ragionare con serenità: ove dovessero insorgere delle difficoltà, ove dovessero esservi delle insistenze, se gli emendamenti presenta-

ti dai deputati diventassero *conditio sine qua non*, poiché la legge deve obbedire a una logica, deve essere applicabile e non può essere sconvolta, il Governo è disposto anche a rimettersi alla decisione dell'Aula, ma certamente con la proposta di un apprezzamento puntuale sulla stessa conduzione dei lavori di questa serata, sul testo e sugli emendamenti presentati. È questa la cronistoria puntuale della vicenda, senza esacerbazioni, senza ricerca di polemiche, e non credo che su questa normativa, sulla normativa dei concorsi, possiamo ricercare elementi di polemica.

Dovremmo preoccuparci — ed è la conclusione politica — di creare, il meno possibile, il clima delle due Italie, una normativa nel resto del Paese ed una in Sicilia, e di unificare quanto più è possibile la normativa perché possa essere vigente in tutto il territorio nazionale, compresa la nostra Regione, sia per le categorie fino al quarto livello, sia per i diplomati, che per i laureati. Non credo che potremmo sostenere con disinvoltura che per i concorsi fino al quarto livello vada bene la normativa nazionale, per i diplomati non so quale altra normativa, e per i laureati valgano disposizioni diverse da quelle dello Stato. Ritengo che dovremmo ragionare in termini compositivi rispettando anche gli indirizzi dello Stato.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Assessore onorevole La Russa ha espresso in maniera estremamente puntuale la posizione del Governo nel merito del disegno di legge e ha fatto una ricostruzione storica dei passaggi che ha attraversato. A me compete e preme rendere una dichiarazione più precisa dal punto di vista politico. Questo è un disegno di legge che ha una sua logica e una sua architettura, e che non consente possibilità, diciamo così, di mediazione su un certo emendamento ovvero su un altro. C'è una scelta da fare, una scelta di fondo, una scelta che il Governo ha ritenuto di dover compiere, fra l'altro, trovando in merito un'intesa, come credo legittimamente debba avvenire, con il sindacato. Altrimenti, si segue una linea diversa.

Da parte del Governo c'è tutta la buona volontà, in quel clima di serenità cui ha fatto riferimento l'onorevole La Russa, di andare avanti, ma il Governo si sente impegnato sulla linea che ha scelto ed ha concordato appunto — lo ripeto — con i sindacati. Mi auguro che si possa verificare una condizione — diciamo così — di “complessiva convergenza” sulla impostazione del disegno di legge perché, se così non fosse, come dovremmo comportarci? Procederemo all'esame degli emendamenti contrapposti sulle modalità procedurali che, poi, sono la sostanza del disegno di legge? Si tratta di capire se queste condizioni esistono o meno, fermo restando che il Governo per suo conto è certamente disponibile ad andare avanti, ma considera impegnativa l'impostazione complessiva data alla discussione del disegno di legge, anche a seguito di una serie di verifiche che sono state portate avanti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei soltanto osservare che, data la rilevanza del disegno di legge e tenuto conto dei numerosi emendamenti presentati, s'impone la ricerca di elementi di semplificazione del dibattito se, realmente, si intende approvare il disegno di legge prima della chiusura della sessione.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge numeri 802-845/A è intitolato: «Nuove norme per l'assunzione presso l'Amministrazione regionale, gli enti, le aziende, gli istituti sottoposti al controllo della Regione». Praticamente apporta modifiche alla legge numero 2 del febbraio 1988.

PRESIDENTE. Il titolo apposto dalla Commissione di merito mi pare sia il seguente: «Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, concernente l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale».

CUSIMANO. Diligentemente stasera ho chiesto il testo definitivo del disegno di legge e in quella sede mi sono stati consegnati, perché li ho richiesti, una serie di emendamenti a firma dell'onorevole La Russa che, praticamente, costituiscono un disegno di legge completamente

diverso rispetto al testo stampato e distribuito ai deputati. Mentre mi affrettavo a leggere questi emendamenti, che non possono essere considerati tali, ma danno vita ad un nuovo provvedimento, come, del resto, ha spiegato l'onorevole La Russa che ha parlato di due impostazioni...

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione.* È il ripristino della vecchia impostazione.

CUSIMANO. Sarà il ripristino della vecchia impostazione, però in Commissione di merito, nel momento in cui si è discusso il precedente disegno di legge e la Commissione ha esitato un nuovo disegno di legge, era presente anche il Governo, e quindi avrebbe potuto in quella sede dissentire dal testo proposto dalla Commissione e portare avanti gli emendamenti che sono stati invece presentati in questa sede! Mentre, ripeto, leggevo questi emendamenti mi è stata consegnata un'altra serie di emendamenti che non ho potuto nemmeno esaminare, perché sono complessi, con molti richiami legislativi. Praticamente ci troviamo di fronte, non ad uno, ma a tre nuovi disegni di legge! Si può anche essere esperti, si può essere vecchie volpi parlamentari, ma il tempo materiale per rendersi conto delle questioni, il tempo materiale occorre, è necessario! A parte il fatto che molti di questi emendamenti nulla hanno a che fare con il titolo e il testo del disegno di legge! Per carità, non voglio ingerirmi in quanto attiene alle funzioni del Presidente dell'Assemblea, lungi da me un'idea del genere! Io cerco soltanto di portare avanti il mio discorso come presidente di gruppo parlamentare, affermando che non sono assolutamente in condizione di potere esaminare un testo, con tutti questi emendamenti, che peraltro affrontano altri problemi, altre questioni. Un gruppo parlamentare ha il diritto — dico il diritto — di leggere il testo, e può accettare semmai qualche emendamento, non un chilogrammo di emendamenti!

Pertanto, a norma dell'articolo 121 *quater*, signor Presidente, e per le motivazioni che ho esposto, chiedo il rinvio in Commissione del disegno di legge per un ulteriore approfondimento, a meno che tutto il gruppo di emendamenti venga ritirato; in questo caso sono disponibilissimo a discutere, ma con questi emendamenti, con questo testo, né io né il mio gruppo parlamentare e neppure penso altri gruppi (tranne coloro che hanno predisposto questi

emendamenti) possono lavorare. Nessun gruppo, insomma, è nelle condizioni di potere approvare nel giro di qualche minuto o di qualche ora il testo di questo disegno di legge.

GUELI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che drammatizzare sul corpo degli emendamenti presentati sia esagerato, anche perché credo che l'intervento dell'onorevole Barba, presidente della prima Commissione, abbia fugato, se ce n'erano, tutti i dubbi sulle modalità per procedere alla discussione in Aula e licenziare il disegno di legge questa sera. Con gli emendamenti presentati e attraverso le disposizioni del disegno di legge abbiamo modo di dare continuità e corpo alla legge numero 2 del 1988, al fine di provvedere efficacemente sia per quanto riguarda le assunzioni fino alla quarta qualifica funzionale, sia per quanto riguarda le assunzioni dalla quinta qualifica fino all'ottava o le assunzioni alla qualifica di dirigente presso gli enti locali.

Non ritengo che siamo nelle condizioni di non potere renderci conto della portata di questi emendamenti. Per quanto riguarda il corpo degli emendamenti, anche quelli del Governo, sono per la maggior parte semplicemente di natura tecnica. Quello che dobbiamo stabilire è se vogliamo continuare ancora sulla stessa impostazione, sulla filosofia che sorreggeva la legge numero 2 del 1988 o se vogliamo, invece, cambiare le modalità di assunzione. Alcuni emendamenti presentati dal Governo tendono appunto a ritornare all'impostazione della legge numero 41 del 1985.

In particolare, nella fattispecie, articolo per articolo, ritengo che non sarà necessaria una discussione approfondita su questi argomenti, perché ognuno di noi esprimerà la propria posizione rispetto alle modalità di assunzione negli enti locali, già previste, in modo da misurarci in un brevissimo spazio di tempo, in quanto gli altri sono aspetti assolutamente tecnici. Se non ci sarà l'accordo del Governo per gli aspetti tecnici, alcuni emendamenti, a mio avviso, si potrebbero anche ritirare. In un breve spazio di tempo potremmo così licenziare questo disegno di legge.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che dobbiamo offrire alla sua valutazione un panorama preciso per consentirle di assumere delle decisioni. Per questo voglio essere ancora più puntuale. Ci sono due possibilità, a mio avviso: o si trova un modo anche più ravvicinato — l'abbiamo fatto per altri disegni di legge — perché la Commissione di merito abbia la possibilità di valutare il corpo degli emendamenti presentati, in costanza dei lavori d'Aula, al fine di verificare, come mi auguro, se vi è la possibilità di chiudere la discussione positivamente, senza gli stravolgimenti che potrebbero venire da richieste di votazioni per scrutinio segreto, o altre questioni (perché ormai l'Aula, in queste ultime ore, ci ha abituato a tutto), ovvero il Governo chiede che, se la discussione deve continuare *sic et simpliciter* in Aula, siano ritirati tutti gli emendamenti che non sono stati presentati dal Governo. Altrimenti non vedo le condizioni per arrivare seriamente alla votazione finale del disegno di legge senza un suo stravolgimento da più parti. È semplice, infatti, chiedere la votazione a scrutinio segreto di un qualsiasi emendamento, rendendo il disegno di legge assolutamente contraddittorio rispetto a una linea nei confronti della quale il Governo si sente impegnato.

Non vorrei, peraltro, che, oltretutto, a qualcuno l'appetito venisse mangiando e che, quindi, più che pensare al testo che viene predisposto ed approvato, si miri a risultati che non hanno nulla a che vedere con la legge, all'insegna del "tanto peggio, tanto meglio". Mi scusi, signor Presidente.

PRESIDENTE. Comprendo bene la proposta, che non è certamente formale, anzi, l'indicazione del Presidente della Regione, cioè quella di dare alla Commissione un breve respiro per potere compattare i vari emendamenti e metterli in evidenza rispetto alla linearità del disegno di legge. Nel contempo l'Assemblea potrebbe continuare i propri lavori.

Non sorgendo osservazioni, si dispone l'accantonamento del disegno di legge numeri 802-845/A.

Discussione del disegno di legge: «Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi re-

gionali 6 maggio 1981, numero 87 e 25 marzo 1986, numero 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani» (635/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge numero 635/A: «Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, numero 87 e 25 marzo 1986, numero 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani», iscritto al numero 8 del punto quarto dell'ordine del giorno.

Invito i componenti la quarta Commissione a prendere posto al banco alla medesima assegnato.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore del disegno di legge, onorevole Raffaele Lombardo.

LOMBARDO RAFFAELE, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente vorrei dire che questo disegno di legge, il numero 635/A, che giunge finalmente stasera all'esame dell'Assemblea, interviene per modificare ed integrare la legge-base sull'assistenza agli anziani, la numero 87 del 1981, e la legge numero 14 del 1986 che già la modificava ed integrava. Inoltre, modifica ed integra la legge sul riordino dei servizi socio-assistenziali, la numero 22 del 1986. Nell'arco del triennio il provvedimento consentirà di portare il numero degli anziani assistiti, attraverso, per esempio, il servizio domiciliare, da 24.000 a 40.000, ed i posti-letto a regime realizzati in strutture progettate secondo gli *standards* vigenti, da 3.500 a 13.500. Prevede, inoltre, la concessione di crediti agevolati di esercizio attraverso l'Ircac alle associazioni cooperative che prestano servizi nel settore, garantisce una regolarità nel finanziamento ai comuni che hanno avviato il servizio, statuisce una deroga in materia di affidamento alla legge numero 21 del 1985, interviene in materia di integrazione lavorativa per gli anziani e di facilitazioni per quanto riguarda i trasporti. È indispensabile che il provvedimento venga approvato tempestivamente, anche perché la precedente normativa è adeguata ad un tempo nel quale i comuni serviti erano alcune decine, mentre oggi sono più di 300.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 1.

*Integrazioni dell'articolo 13
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87*

1. Gli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive integrazioni sono estesi all'acquisto di edifici da destinare a servizi residenziali per gli anziani».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 2.

*Integrazioni dell'articolo 16
della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87*

1. All'articolo 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, sono aggiunti i seguenti commi:

“Il costo della carta di circolazione rilasciata dall'AST agli aventi diritto, a valere sull'intera rete urbana ed extraurbana dell'Isola servita dalla stessa Azienda, è determinato annualmente con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni e i trasporti.

L'onere derivante dall'applicazione del comma precedente trova imputazione a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, su apposito stanziamento del bilancio regionale, rubrica Comunicazioni e Trasporti, dell'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti.

Il beneficio del trasporto gratuito è esteso alle vedove ed agli orfani dei caduti e dispersi in guerra, purché titolari di redditi non superiori ai limiti stabiliti per l'accesso gratuito”».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dagli onorevoli Gulino ed altri:

«Articolo 2 bis.

L'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87, è sostituito dal seguente:

“È costituita in tutti i comuni della Regione siciliana una Commissione consultiva per gli anziani.

Essa è composta dal sindaco o da un assessore delegato che la presiede, da tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza e da tre rappresentanti dei sindacati pensionati maggiormente rappresentativi.

La Commissione ha il compito di:

a) esprimere parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi riguardanti i servizi socio-assistenziali per gli anziani;

b) vigilare sul rispetto degli *standard* previsti dalla legge e richiedere ove necessario indagini ispettive, informando delle eventuali inadempienze la Giunta comunale e l'Assessore per gli enti locali;

c) esprimere proprie proposte sull'organizzazione dei servizi”».

— Dall'onorevole Palillo:

«Articolo 2 bis/A.

L'articolo 15 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87, è sostituito dal seguente:

“Commissione comunale per gli anziani.

È costituita in tutti i comuni della Regione siciliana una Commissione comunale per gli anziani.

Essa è composta dal sindaco o da un suo delegato che la presiede, dall'Assessore comunale alla solidarietà sociale, da tre consiglieri comunali di cui uno in rappresentanza della minoranza e da tre rappresentanti dei sindacati pensionati maggiormente rappresentativi.

La Commissione ha il compito di:

a) esaminare ed esprimere un parere obbligatorio ma non vincolante sui programmi della Giunta comunale riguardanti i servizi socio-assistenziali per gli anziani;

b) vigilare sul rispetto degli *standards* dei servizi socio-assistenziali previsti dalla legge,

richiedendo, ove necessario, specifiche indagini ispettive, informando delle eventuali inadempienze la Giunta municipale e l'Assessore per gli enti locali;

c) esprimere proprie proposte sui servizi socio-assistenziali”».

PALILLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALILLO. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che dagli onorevoli Bono ed altri è stato presentato, all'emendamento degli onorevoli Gulino ed altri, il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «da tre rappresentanti» *con:* «da quattro rappresentanti».

MARTINO, *Presidente della Commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, *Presidente della Commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione è favorevole all'emendamento articolo 2 bis proposto dagli onorevoli Gulino ed altri, purché la costituzione nei comuni della Commissione consultiva per gli anziani sia resa facoltativa, con la dizione «Può essere costituita...».

PRESIDENTE. Comunico che da parte della Commissione è stato presentato il seguente emendamento all'emendamento articolo 2 bis degli onorevoli Gulino ed altri:

Al primo comma sostituire le parole: «È costituita» *con le seguenti:* «Può essere costituita».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento degli onorevoli Bono ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 2 bis, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 3.

Collaudo delle opere ammesse a contributo

1. Al collaudo delle opere ammesse ai contributi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87 e successive integrazioni si provvede mediante nomina di collaudatori da parte dell'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità previste dalla legge regionale 29 aprile 1985, n. 21».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 4.

Modifica della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è così sostituito:

“Gli interventi a favore degli enti assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87, sono estesi alle cooperative costituite per almeno un terzo da soci anziani”.

2. Il primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, è così sostituito:

“Per gli anziani aventi diritto alla gratuità del servizio di trasporto, e residenti in comuni non serviti dall'AST, i comuni provvedono all'acquisto di un abbonamento valevole sulla rete ur-

bana ed extraurbana entro il limite di spesa di lire 200.000 annue”.

3. All'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“L'integrazione lavorativa degli anziani ha natura di intervento assistenziale a carattere socializzante”.

4. All'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1986, n. 14, è aggiunto il seguente comma:

“L'Assessore regionale per gli enti locali concede ai comuni singoli od associati, che abbiano attivato i servizi, anticipazioni a valere sui contributi spettanti in misura non superiore al 50 per cento dei contributi complessivamente assegnati nell'anno precedente”.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei porre una domanda retorica: «Chi può schierarsi contro gli anziani?». Tutti quanti ci accingiamo a diventare anziani: chi è anziano ringrazia Dio, chi non lo è preghi Dio di diventarlo.

Però, dobbiamo approvare una legge per gli anziani che sia logica! Una legge che non si metta sotto i piedi, nel nome degli anziani, alcune norme generali che vanno comunque rispettate! Poco fa abbiamo già approvato una norma veramente assurda, perché, da un lato, si sancisce l'obbligatorietà del parere della Commissione consultiva per gli anziani in merito ad alcune deliberazioni comunali, e, alla fine, si dice che è il comune a “poter costituire” la Commissione preposta alla concessione di quei pareri. Va bene, chi vuol costituirla, lo faccia; chi non vuole, non lo faccia! Ma è una repubblica di Babele! Chi vuole farlo, può farlo, mentre chi non intende costituire le commissioni, è a sua volta libero di agire come meglio crede.

Un altro aspetto assurdo lo individuo nell'articolo 4. Onorevole Presidente, non presento alcun emendamento perché sono a favore del disegno di legge sugli anziani, però sommamente pregherei il Governo, la Commissione e la Presidenza dell'Assemblea di leggere il primo

comma dell'articolo 4: «Gli interventi a favore degli enti assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87» enti che debbono avere dei requisiti ben precisi, riconosciuti per legge «... sono estesi alle cooperative costituite per almeno un terzo da soci anziani». La presenza di anziani in alcune cooperative rappresenta dal punto di vista giuridico un mezzo perché le cooperative si trasformino in entità giuridiche capaci di rendere servizi agli anziani. È un fatto grave da questo punto di vista, perché la presenza giovanile nelle cooperative aveva un senso per l'occupazione: i giovani all'interno delle cooperative dovevano servire gli anziani. Qui invece l'obiettivo non è quello di far servire gli anziani dagli anziani, che non potrebbero servire, l'obiettivo è quello di dare a queste cooperative, per un terzo costituite da anziani, la possibilità di comprare case, godere di contributi e fare tanti altri atti che potrebbero essere di carattere speculativo. Una cosa è che queste operazioni vengano gestite da un ente pubblico morale, un'altra cosa è che siano consentite ad una semplice cooperativa, purché formata per un terzo da anziani! È un fatto grave!

Affido questo profilo relativo a tale articolo all'attenzione della Presidenza dell'Assemblea, del Governo e della Commissione. Valutino se si ritiene opportuno cassare o appoggiare questo comma: non sarò io a presentare un emendamento soppressivo, ma mi permetto soltanto di rappresentare ai colleghi l'importanza di approvare delle leggi che siano logiche e che non siano assurdità dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Palillo e Mazzaglia il seguente emendamento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 4:

«Agli anziani residenti nei comuni della Regione siciliana serviti dall'AST, ed in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge, è concessa una carta di libera circolazione per i trasporti urbani ed extraurbani gratuiti.

Agli anziani residenti nei comuni non serviti dall'AST, ed in possesso dei requisiti reddituali previsti dalla legge, è concesso, a richiesta, un contributo annuo di lire 200.000 sulla spesa di acquisto di un abbonamento valevole per la rete urbana ed extraurbana. Saranno fissate con apposita disposizione dell'Assessore regionale per gli enti locali particolari agevolazioni per i tra-

sporti urbani ed extraurbani per gli anziani residenti nel territorio regionale e con reddito superiore alla fascia esente».

LA RUSSA, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, chiedo l'accantonamento dell'articolo 4 e del relativo emendamento degli onorevoli Palillo e Mazzaglia.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'articolo 4 e dell'emendamento.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

COSTA, segretario:

«Articolo 5.

Erogazione dei fondi ai comuni

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1991, all'erogazione ai comuni dei fondi necessari per la concessione agli aventi diritto del contributo annuo previsto dall'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, provvede l'Assessore regionale per gli enti locali con le modalità di cui al quinto comma dell'articolo 35 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1.

2. Ai fini del comma 1, lo stanziamento annuo previsto dall'articolo 15, sesto comma, della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, è iscritto, a decorrere dall'esercizio 1991, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa della rubrica Solidarietà sociale dell'Assessorato regionale degli enti locali».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

COSTA, segretario:

«Articolo 6.

*Concessione di mutui
a tasso agevolato alle cooperative*

1. In favore delle cooperative costituite per almeno un terzo da soci anziani ammesse agli interventi di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87 e successive modifiche ed integrazioni, sono concessi mutui quinquennali a tasso agevolato, con preammortamento massimo di tre anni, per la differenza tra la spesa ammessa ed il contributo concesso.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione a gestione separata Ircac, istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, numero 12, è alimentato per il triennio 1990-92 di lire 12.000 milioni, di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1990».

PRESIDENTE. Per connessione con l'articolo 4, ne dispongo l'accantonamento.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

COSTA, segretario:

«Articolo 7.

*Credito d'esercizio
alle cooperative di servizio*

1. L'Ircac è autorizzato a concedere alle cooperative di servizio iscritte all'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 22, crediti d'esercizio a tasso agevolato a fronte delle convenzioni stipulate dalle medesime cooperative con i comuni, singoli od associati, per la gestione del servizio di assistenza domiciliare, sulla scorta delle deliberazioni dei comuni approvate dagli organi regionali e su attestazione dei sindaci di regolare svolgimento del servizio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il fondo di rotazione a gestione separata dell'IRCAC, istituito ai sensi della legge regionale 7 febbraio 1963, numero 12, è alimentato per il triennio 1990-1992 di lire 12.000 milioni di cui lire 4.000 milioni per l'anno 1990».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

COSTA, segretario:

«Articolo 8.

*Modifica dell'articolo 68
della legge regionale 9 maggio 1986,
numero 22*

1. Il quarto comma dell'articolo 68 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 22, è così sostituito:

«Si prescinde, inoltre, dall'esercizio dell'azione di rivalsa nei confronti degli obbligati per legge a prestare gli alimenti che siano titolari di redditi non eccedenti il triplo della fascia esente ai fini dell'Irpef».

LA RUSSA, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, propongo l'accantonamento dell'articolo 8.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, l'articolo 8 è accantonato.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

COSTA, segretario:

«Articolo 9.

*Affidamento dei servizi
socio-assistenziali*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 37, 40 e 41 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 21, non si applicano ai fini del conferimento dei servizi socio-assistenziali nei riguardi delle istituzioni iscritte all'albo regionale istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 22».

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, vorrei che i colleghi sapessero — ed intendo evidenziarlo col mio intervento — che con l'articolo in discussione si apporta una modifica alla legge numero 21 del 1985 autorizzando la procedura della trattativa privata per il conferimento dei servizi socio-assistenziali. È questa la volontà della Commissione; è questa la volontà del Governo. Ne prendo atto; io sto qui ed alla fine farò una dichiarazione politica. Non condivido questa norma e sono molto amareggiato che una simile disposizione possa giungere in Aula nel silenzio, nella indifferenza generale. Non entro nel merito. Si può anche proporre una modifica della legge numero 21 del 1985, ma con una certa ragionevolezza, con un minimo di obiettivo da raggiungere. Nel caso in specie, e senza entrare nel merito della faccenda (non so perché si portino avanti queste proposte), a me pare che sia inopportuno modificare questa legge, almeno finché non si porrà seriamente la questione. Anche in questo caso, come ho già fatto prima, suggerirei al Governo ed alla Commissione, se vogliono farlo (io non lo farò), di presentare un emendamento che cassi l'articolo 9.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Sopprimere l'articolo 9.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

COSTA, segretario:

«Articolo 10.

Comitato regionale per i servizi socio-assistenziali

1. Il comitato di cui all'articolo 13 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 22, è integrato con tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «da tre» con: «da quattro».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

COSTA, segretario:

«Articolo 11.

Commissione per la gestione dell'albo regionale delle istituzioni assistenziali

1. È istituita una commissione per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 22, e per il controllo e la gestione del medesimo.

2. Della commissione fanno parte:

1) l'Assessore o un suo delegato che la presiede;

2) due componenti designati dalle organizzazioni cooperative maggiormente rappresentative tra quelle riconosciute dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577;

3) un dirigente dell'Assessorato regionale degli enti locali;

4) un componente designato dall'Assessore regionale per la cooperazione, commercio, artigianato e pesca scelto tra i funzionari del «Gruppo vigilanza» del medesimo Assessorato.

3. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'Assessorato regionale degli enti locali.

4. Ai componenti della commissione viene corrisposto un gettone di presenza, nella misura che sarà determinata dal Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali ai sensi dell'articolo 31 della legge regionale 29 aprile 1985, numero 22».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

COSTA, segretario:

«Articolo 12.

Servizio di telesoccorso

1. I comuni singoli od associati sono autorizzati ad includere tra gli oneri del servizio assistenza domiciliare in favore degli anziani di cui all'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87 e all'articolo 11 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, l'installazione e la gestione dell'impianto di telesoccorso.

2. Il servizio di telesoccorso è destinato ad anziani che vivono soli o senza adeguato supporto familiare.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per gli enti locali è approvato lo standard organizzativo di cui devono essere in possesso gli enti e le istituzioni che intendono gestire il servizio, previa iscrizione in apposita sezione dell'albo regionale di cui all'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, numero 22».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

COSTA, segretario:

«Articolo 13.

*Proroga delle convenzioni
per la gestione degli asili nido*

1. Allo scopo di migliorare i servizi degli asili nido i comuni e i loro consorzi possono prorogare le convenzioni, in vigore alla data di approvazione della presente legge, stipulate ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 14 settembre 1979, numero 214».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, ne dispongo l'accantonamento.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 14.

COSTA, segretario:

«Articolo 14.

*Autorizzazioni di spesa
e copertura finanziaria*

1. Per la concessione di contributi ai comuni, singoli o associati, per l'organizzazione e l'attuazione di soggiorni climatico-termali, nonché per attività ricreative, culturali e del tempo libero, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, è autorizzata, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, la spesa annua di lire 14.000 milioni.

2. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, settimo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'attuazione di iniziative miranti all'integrazione lavorativa degli anziani, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 12.000 milioni annui.

3. Il limite di spesa di cui all'articolo 15, ottavo comma, della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, riguardante la concessione ai comuni, singoli od associati, del contributo per l'organizzazione e l'attuazione dell'assistenza domiciliare in favore degli anziani ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87 e dell'articolo 11 della legge regionale 20 marzo 1986, numero 16, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1990, a lire 60.000 milioni annui.

4. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici destinati o da destinare a servizi residenziali e ad istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendono costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni

a carico dell'esercizio finanziario 1990 (capitolo 58801).

5. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, che intendono acquistare, costruire o ristrutturare edifici per l'istituzione di servizi aperti, tra cui i centri diurni di assistenza, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che intendano costruire nuovi edifici o ristrutturare edifici propri per i medesimi fini, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87, integrato dall'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa di lire 50.000 milioni, di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990 (capitolo 58802).

6. Per la concessione di finanziamenti ai comuni, singoli od associati, ed alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per l'installazione di impianti od acquisto di arredamenti e attrezzature per la dotazione di centri diurni di assistenza e di servizi residenziali, è autorizzata, per il triennio 1990-1992, la spesa, rispettivamente, di lire 20.000 milioni in favore dei comuni, di cui 2.000 milioni ad incremento della dotazione di spesa prevista per l'anno 1990, e di lire 5.000 milioni in favore delle II.PP.A.B. nella misura di lire 2.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1991 e 1992.

7. Per la concessione di contributi in favore degli enti assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87 integrato dall'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1986, numero 14, è autorizzata per il triennio 1990-1992 la spesa di lire 30.000 milioni di cui lire 2.000 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1990.

8. Per le finalità di cui all'articolo 1 è autorizzata a decorrere dall'esercizio finanziario 1990 la spesa annua di lire 10.000 milioni.

9. Gli oneri autorizzati dalla presente legge per il triennio 1990-1992, pari a lire 350.000 milioni, trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione quanto a lire 73.000 milioni per l'anno 1990 nel codice 05.05 e quanto a lire 138.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 nel codice 07.09 mediante riduzione delle relative disponibilità.

10. All'onere di lire 73.000 milioni ricadente nell'esercizio finanziario 1990, si provvede,

quanto a lire 57.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 21257 e, quanto a lire 16.000 milioni, con parte delle disponibilità del capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo».

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, ne dispongo l'accantonamento.

Si riprende l'esame dell'articolo 4, e del relativo emendamento, in precedenza accantonati.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, c'è la sensazione diffusa che questo emendamento sia stato presentato dopo la chiusura della discussione generale. In tutti i casi, non è ammissibile, perché, a norma di Regolamento, gli emendamenti vanno dattiloscritti e depositati prima della chiusura della discussione generale.

L'emendamento, invece, è scritto a mano e perciò, anche qualora fosse stato presentato prima della chiusura della discussione generale, non è conforme al Regolamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bono, se avessi dovuto applicare la norma che lei ha richiamato — e non l'ho applicata per ragioni di opportunità — avrei dovuto respingere anche l'emendamento a sua firma, che era stato scritto a mano e persino con grafia poco leggibile. Peraltro l'emendamento all'articolo 4 degli onorevoli Palillo e Mazzaglia è stato presentato tempestivamente, prima della chiusura della discussione generale, e, perciò, in armonia con le disposizioni regolamentari.

LOMBARDO RAFFAELE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO RAFFAELE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo di parlare sull'articolo 4, in merito alle perplessità e allo stato di allarme che è stato creato — ritengo anche giustamente — ma forse senza tener conto della normativa precedente. Ciò dipende forse dalla lacunosa esposizione della mia relazione a proposito del primo comma dell'articolo 4.

Credo che esso non vada modificato se non per entrare nel merito della composizione delle cooperative. Si legge, infatti, nel primo comma dell'articolo 4: «Gli interventi a favore degli enti assistenziali di cui all'articolo 13 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 87». Dicevo nella relazione che questo disegno di legge, il numero 635/A, interviene sulla norma-base costituita dalla legge numero 87 del 1981, sulla legge modificativa, la numero 14 del 1986, ed anche sulla legge numero 22 del 1986. L'articolo 13 della legge numero 87 del 1981 prevede facilitazioni, contributi anche per l'acquisto delle case di riposo per gli anziani. Ne operano tante, ne sono state finanziate tantissime. Ritengo che ciò sia a conoscenza dell'Assemblea. Vi sono, quindi, enti assistenziali pubblici e privati che, in virtù di quella legge, sono stati finanziati.

Con la legge numero 14 del 1986 l'Assemblea ha modificato la disposizione citata. Infatti l'articolo 2 di detta legge ha previsto che gli interventi a favore degli enti assistenziali indicati dall'articolo 13 della legge numero 81 del 1987 fossero estesi a cooperative costituite per almeno due terzi da soci anziani. Lo spirito, la volontà, l'obiettivo del legislatore erano quelli di promuovere, anche attraverso l'attività lavorativa e le facilitazioni nei trasporti, l'integrazione degli anziani anche nella gestione del loro soggiorno, nelle case di riposo. Si prevedeva perciò che le cooperative ammesse a queste facilitazioni ed a questi finanziamenti nella misura dell'80 per cento, fossero composte per due terzi di anziani. La norma che noi oggi stiamo per approvare modifica questa percentuale, portandola ad un terzo: perché? Perché, come risulta da verifiche più volte fatte e peraltro riferiteci dai funzionari dell'Assessorato, costituire e, soprattutto, tener su cooperative (che, peraltro, sono sottoposte a controlli e verifiche continui, come previsto dall'articolo 26 della legge numero 22 del 1986, controlli e verifiche anche precedenti alle convenzioni che obbligatoriamente questi enti devono stipulare con i comuni) con una presenza di due terzi di anziani crea grandi difficoltà già al momento della fondazione, ma poi anche — credetemi — nel momento della gestione e della continuazione della cooperativa, perché si prevede e si ritiene e si è verificato che alcuni di questi anziani nel tempo poi non sono più disponibili all'attività di gestione, penalizzando in tal modo le cooperative stesse. Per cui, l'unica modifica alla

legislazione vigente, introdotta dalla norma in esame, è la riduzione della percentuale degli anziani nella composizione delle cooperative. Le altre previsioni erano già contenute nella legislazione precedente, nella legge numero 87 del 1981 e nella legge numero 14 del 1986, nonché nella legge numero 22 del 1986 relativa al riordino dei servizi.

CAPITUMMINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPITUMMINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema — torno a dirlo — riguarda il modo in cui si legifera in questa Assemblea. Se si vuole che una cooperativa, che ha due terzi, o un terzo, di soci anziani possa godere di contributi a fondo perduto per acquistare, oltre che per costruire, case per anziani, lo si dica! Non c'è bisogno di fare riferimento agli enti assistenziali che hanno un percorso giuridico ben preciso: mi riferisco sia alla legge numero 14 del 1986 sia all'attuale disegno di legge. È la legge numero 14 del 1986 ad aver dato inizio al processo di "impazzimento" della norma, facendo essa riferimento non a possibilità attribuite alle cooperative, ma all'estensione di possibilità che, per legge, vengono date ad enti giuridicamente riconosciuti e che per ottenere il riconoscimento hanno dovuto sostenere un'istruttoria, determinando un intervento ben preciso dal punto di vista giuridico da parte dell'ente pubblico. Con un colpo di penna si parifica l'ente giuridicamente riconosciuto ad una cooperativa che, per il fatto di essere costituita per 1/3 o 2/3 da soci anziani, diventa, dal punto di vista giuridico, interlocutore serio per questo tipo di interventi. Si chiarisca la norma, si dica: «... le cooperative degli anziani, riconosciute attraverso il meccanismo previsto dalla legge regionale...».

Non tutte le cooperative in genere possono ottenere queste agevolazioni, questi interventi, ma puntare soltanto sul fatto che una cooperativa abbia 2/3 o 1/3 di soci anziani per equipararla, per l'accesso alle altre agevolazioni previste per gli enti assistenziali, mi pare, dal punto di vista della forma, del modo di procedere, quantomeno non opportuno. Per questo motivo avevo chiesto di attribuire alle cooperative la possibilità di acquistare gli immobili — perché è questo il beneficio in più di cui gli enti assistenziali godono, quello, cioè, di

acquistare oltre che costruire gli immobili —, dicevo che una cooperativa costituita da 1/3 o 2/3 di anziani possa acquistare sul mercato un palazzo, oltre che costruirlo, ristrutturarlo e, quindi, attraverso la ristrutturazione, trasformarlo in una casa per anziani, a me sta bene. Se è questa l'intenzione della Commissione e del Governo, a me va bene, ma che si sappia che il Governo e la Commissione vogliono dare la possibilità alle cooperative di realizzare gli interventi che in base alla legge sono consentiti agli enti assistenziali. Dico questo per chiarire tale aspetto, per sapere, quando approviamo una legge, cosa stabiliamo sul piano dei contenuti, al di là dei riferimenti generici che molte volte facciamo e che non danno al legislatore la possibilità di capire la portata della norma e il beneficio che attribuiamo ad una cooperativa con 1/3 o con 2/3 di soci anziani.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che a quest'ora siamo tutti stanchi. Se l'onorevole Capitummino mi concede un minuto di ascolto, chiarisco i termini della questione. Con questo disegno di legge non stiamo introducendo alcun elemento nuovo. Ci stiamo rifacendo ad una legge del 25 marzo 1986, la numero 14, votata da questa Assemblea, che all'articolo 2 recita: «... fra gli enti assistenziali pubblici e privati rientrano anche le cooperative con 2/3 di anziani...». Ciò che stiamo proponendo è di ridurre da 2/3 ad 1/3...

CAPITUMMINO. Ho soltanto spiegato il significato della norma. Se poi l'acquisto di un palazzo da parte di una cooperativa sia una questione di trasparenza o meno, è questa la vera osservazione!

GULINO. Onorevoli colleghi, termino subito il mio intervento anche perché l'onorevole Capitummino ha introdotto un elemento molto preoccupante: la cultura del sospetto. Di fronte a queste ultime affermazioni, non ritengo di poter continuare. Mi rimetto, dunque, alla valutazione dell'Aula.

CAPITUMMINO. Mi riprometto a questo punto di presentare un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Capitummino, non è più possibile. Procediamo con l'esame dell'emendamento degli onorevoli Palillo e Mazzaglia.

MAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per coerenza con quanto ho detto in altra circostanza, poiché questo emendamento comporta una maggiore spesa, dichiaro di ritirarlo, anche a nome dell'altro proponente.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

MARTINO, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei semplicemente far presente che questo disegno di legge è stato presentato nel 1989, da un anno è all'esame della Commissione «bilancio», più volte è stato approfondito, senza che fosse inserito niente di nuovo. I comuni, peraltro, sono in grandi difficoltà per la prestazione del servizio di cui trattasi. Pregherei, pertanto, l'onorevole Capitummino di non insistere con le sue richieste.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione dell'articolo 4.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, intervengo per chiedere che la votazione avvenga per parti separate, a norma dell'articolo 116, comma 2, del Regolamento interno, in modo da avere la possibilità di non approvare eventualmente qualche comma dell'articolo 4.

PRESIDENTE. Accogliendo la richiesta dell'onorevole Colombo, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Pongo, quindi, in votazione il comma 2.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione il quarto comma dell'articolo 4.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 6, in precedenza accantonato.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo in questione è chiaramente collegato anche all'articolo 4, almeno nella sua impostazione "ideologica", perché nel ridurre ad 1/3 la rappresentanza dei soci anziani delle cooperative che possono essere ammesse ai mutui agevolati, praticamente introduce una modifica sostanziale nella struttura della cooperativa.

In buona sostanza — ed era questo il motivo per cui avevo chiesto di parlare sull'articolo 4 — si può verificare che si costituisca una cooperativa con una maggioranza giovanile, ma in cui 1/3 dei soci siano anziani. Questa cooperativa a maggioranza giovanile potrà accedere ai contributi a favore degli anziani e utilizzare le somme relative, con la conseguenza di avere una struttura che può accedere ai benefici previsti dalla legge numero 87 del 1981 ed a quelli di cui al disegno di legge in discussione. Si avrebbe, quindi, uno stato di confusione totale per cui non si capirebbe più quali sono gli obiettivi che si intendono perseguire. Questa, allora, non è più una norma di legge, signor Presidente, ma uno stravolgimento dei principi di indirizzo complessivo che governano il settore. Non possiamo approvare delle norme che vanno in contraddizione tra di loro, o che creano delle situazioni di monopolistico beneficio nei confronti di alcune strutture, né peraltro ci convince la spiegazione che poco fa dava l'onorevole

Lombardo, perché non si possono modificare le norme della legge numero 14 del 1986 solo perché nella sua applicazione si sono incontrate delle difficoltà. C'erano dei motivi ben precisi per stabilire a due terzi il numero dei soci anziani. Muoversi in una direzione opposta crea dei problemi oggettivi, che sono quelli che ho citato, e che non ripeto per non dilungarmi.

Noi deputati del Movimento sociale italiano - Destra nazionale esprimiamo, quindi, il nostro giudizio contrario. E non si tratta solo di esprimere un giudizio contrario! Richiamo, infatti, il senso di responsabilità di tutti i gruppi parlamentari dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 8, in precedenza accantonato.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'articolo 8 non era stato richiesto l'accantonamento per un ripensamento, ma era stato chiesto da me semplicemente un chiarimento perché, onestamente, non riesco a comprendere la portata di questo articolo. Se il Governo, la Commissione o qualche deputato sono in grado di spiegarmelo, interverrò nel merito.

GULINO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 8 si propone di modificare il quarto comma dell'articolo 68 della legge numero 22 del 1986, la quale stabilisce le modalità di esercizio dell'azione di rivalsa da parte dei comuni nei confronti di coloro i quali sono obbligati per legge a prestare gli alimenti ai parenti bisognosi. Questa norma di legge ha lo scopo di far sì che si prescinda dalla rivalsa per coloro i quali rientrano in una fascia di reddito non eccedente il triplo della fascia esente ai fini dell'Irpef. Ciò per consentire di evitare tutta

una serie di azioni che i comuni debbono intraprendere nei confronti di chi, non avendo un reddito economico di tale entità, non può rispondere per i pagamenti dei comuni nei confronti dei bisognosi, perché c'è una norma di legge nazionale che prevede l'obbligo per i comuni di disporre l'azione di rivalsa nei confronti di coloro i quali hanno titolo per prestare gli alimenti, cioè i parenti fino al terzo grado.

Si tratta, insomma, di prevedere l'esenzione per coloro i quali si trovano in questa fascia di reddito, cioè per coloro i quali non posseggono, in ultima analisi, un reddito tale da poter consentire il pagamento di quanto è versato dai comuni (per esempio, le rette di ricovero e così via), e di stabilire chi debba essere esentato.

BONO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la spiegazione fornita non mi appare convincente. Si sta, infatti, proponendo una deroga ad un principio legislativo nazionale che prevede a carico dei comuni queste azioni di rivalsa. Ritengo che la norma non sia a tutela della pubblica Amministrazione, ma proprio a danno della stessa. Non si tutelano i comuni evitando loro l'onere delle azioni di rivalsa; potrebbero, invece, tutelarsi cercando di individuare gli interlocutori che, per legge nazionale, a questo punto devono corrispondere gli alimenti. Nella legge nazionale è previsto un determinato limite di reddito.

GULINO. Non è previsto niente.

BONO. Non è previsto niente? Allora a maggior ragione sarà previsto l'accertamento a carico dei comuni delle condizioni economiche di coloro che sarebbero tenuti al versamento degli alimenti, per l'esercizio eventuale del diritto di rivalsa. In questo modo, invece, l'Assemblea approverebbe una norma che ho l'impressione sia anticostituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 13.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si riprende l'esame dell'articolo 14.

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

Al punto 4, al quarto rigo, dopo: «residenziali» aggiungere: «o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione»; al sesto rigo dopo la parola: «fini» aggiungere: «o completare le strutture o costruire opere di urbanizzazione».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 15.

COSTA, segretario:

«Articolo 15.

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione la delega alla Presidenza per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvata)

Avverto che alla votazione finale del disegno di legge numero 635/A si procederà successivamente.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, forse anche in considerazione del fatto che la Commissione pare abbia ultimato i suoi lavori vi pregherei di volere prendere in esame il disegno di legge numero 684/A, iscritto al numero 12 del quarto punto dell'ordine del giorno, intitolato: «Iniziativa per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo». Questa mia iniziativa è volta a fare in modo che l'Assemblea, accanto ad una legislazione che ha destinazioni materiali, possa anche avvertire l'esigenza di un messaggio che vada al di là delle circostanze e delle congiunture. In questo senso si potrebbe affrontare anche il disegno di legge iscritto al numero 11, ovvero, se l'Assemblea lo ritiene, potremmo sospendere i lavori d'Aula e riunire la Conferenza dei capigruppo.

La mia iniziativa, comunque, mira unicamente a determinare un momento in cui l'Assemblea, rivolgendosi alla società, lo faccia non soltanto attraverso leggi di destinazione di spesa che certamente sono importanti, ma anche inviando all'esterno un messaggio di alto valore morale e civile.

In questo senso, ripeto, penso che potremmo esaminare anche il disegno di legge iscritto al numero 11 del punto quarto dell'ordine del giorno, cioè il numero 568-619/A: «Istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia».

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, apprezzo lo spirito della proposta avanzata dal Presidente dell'Assemblea. L'esperienza ha dimostrato che nelle fasi finali della sessione è importantissimo riuscire a restare fedeli all'ordine del giorno, all'impegno che ci si assume e che, nella fattispecie, stiamo mantenendo, anche in ordine al disegno di legge di modifica della legge numero 2 del 1988. La Com-

missione di merito è riuscita a lavorare nei tempi prefissati e prima che terminasse l'esame del disegno di legge sugli anziani è rientrata in Aula.

Signor Presidente, dovremmo evitare che si scateni la cosiddetta "battaglia dei prelievi". Mentre mi stavo recando verso la tribuna, ad esempio, i colleghi affettuosamente mi suggerivano: «mi raccomando, questo o quest'altro disegno di legge!». Voglio farle, quindi, una proposta formale, signor Presidente.

BRANCATI. Dobbiamo procedere! Cosa è questa battaglia del possibile? Non si può fare più nulla!

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero completare il mio intervento non per dare una lezione al Presidente della Commissione «bilancio» ma per avanzare una precisa proposta, la proposta che si vada avanti con l'ordine del giorno rispettando l'ordine dei disegni di legge ivi inseriti. Da parte del Gruppo comunista c'è l'impegno a non frapporre alcun tipo di remora per cui, poiché il disegno di legge che ella ha richiamato non segue immediatamente dopo nell'ordine (e potete immaginare quanto può stare a cuore a noi comunisti!), e rendendomi conto che aprire la discussione sui prelievi significherebbe fare molto tardi, senza magari concludere nulla alla fine, vorrei richiamare al rispetto degli impegni precedentemente assunti.

In particolare, quando abbiamo sospeso l'esame del disegno di legge numeri 802-845/A, di modifica della legge numero 2 del 1988, ci siamo impegnati a riprenderne la discussione, immediatamente dopo aver approvato il disegno di legge sugli anziani, qualora la Commissione di merito avesse ultimato intanto i propri lavori. Credo che non si debba alterare quest'ordine, e credo che questo giovi a farci guadagnare del tempo e a non consentire a nessuno, a me per prima, di «fare il Pierino». Tutti quanti siamo uguali rispetto a un ordine del giorno che la Presidenza dell'Assemblea ha formulato.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'ordine dei lavori per

fare presente che ci troviamo a lavorare da stamattina alle 9, e, cosa di cui ella si renderà conto, la stanchezza e lo *stress* in una attività che richiede un impegno senza dubbio non indifferente, hanno creato complessivamente in quest'Aula delle condizioni di disagio. Le chiedo, quindi, e chiedo a me stesso, come si possa svolgere attività legislativa in queste condizioni e come lei ritenga che possiamo andare avanti, a meno che non ci consideriamo degli stakanovisti, salvo poi, nella confusione, approvare delle leggi che contengono imperfezioni. Voglio farle presente che sono già passate, da circa un quarto d'ora, le ore 23,00 e quindi siamo andati oltre l'impegno che era stato assunto in sede di Conferenza dei capigruppo. Dobbiamo, insomma, cercare di darci un limite perché non possiamo andare avanti ad oltranza, senza sapere dove andremo ad approdare, e fermo restando che lavorando in queste condizioni non facciamo certamente un buon servizio né alla Sicilia, né a noi stessi. Se dobbiamo esaurire l'ordine del giorno, trattandosi di leggi importanti, non possiamo farlo stasera! La invito dunque a convocare la Conferenza dei capigruppo, per valutare se esistono le condizioni per fissare ulteriori sedute d'Aula. Ribadisco, infatti, che non mi sento nelle condizioni di poter lavorare oltre in questo stato.

PRESIDENTE. Onorevole Lo Giudice, intanto premetto che il Presidente dell'Assemblea non è esonerato dal partecipare intensamente ai lavori di questa e, quindi, ha sottoposto anche se stesso ad un aggravio di fatica. Non c'è egoismo nelle decisioni assunte, anzi credo che si vada ben al di là di questo. Ciò premesso, la Conferenza dei capigruppo è stata lineare. Non c'è bisogno di indire una nuova riunione, perché la stessa ha già stabilito degli argomenti, fissando un certo ordine, ed affidandoli alla Presidenza dell'Assemblea perché individuasse le specifiche priorità. La Conferenza dei capigruppo ha deciso, all'incirca, nel modo seguente: «In linea di massima l'Assemblea lavorerà fino al giorno 27 luglio prossimo. Nel caso in cui non si pervenisse a questa conclusione c'è la possibilità di una "coda" per sabato 28 luglio».

Il Presidente dell'Assemblea, fino a quando non ci sarà un pronunciamento contrario a queste decisioni, non può che affidarsi alla coerente e, vorrei dire, "rigorosa" osservanza di questa determinazione della Conferenza dei capigruppo. In questo senso ritengo che si debba

riprendere l'esame del disegno di legge iscritto al numero 7 del quarto punto dell'ordine del giorno salvo che l'Assemblea non ritenga — e chiedo questo parere a chi spetta — di dover aggiornare i lavori a domani mattina alle 9,30.

Bisogna stare nella limpidezza delle posizioni senza accavallamenti di sorta, per evitare, oltretutto, che si possa pensare che l'iniziativa poc'anzi assunta dal Presidente dell'Assemblea abbia potuto suonare come interruzione dell'ordine del giorno. Si procede, quindi, con l'esame del disegno di legge numeri 802-845/A, iscritto al numero 7 del quarto punto dell'ordine del giorno.

Riprende la discussione del disegno di legge:
«Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, concernente l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (802-845/A).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge numeri 802-845/A, in precedenza accantonato.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riferire molto brevemente, appunto, della linea lungo la quale si è trovata una intesa nell'incontro che si è appena concluso. Si è convenuto di considerare ritirati tutti gli emendamenti che sono stati presentati, tranne quelli presentati dal Governo. Proprio il blocco degli emendamenti del Governo costituirà la base del disegno di legge. Si ritengono, inoltre, di consenso generale alcuni emendamenti — aggiuntivi al blocco degli emendamenti del Governo — che sono stati presentati dalla Commissione e che hanno natura procedimentale rispetto alle procedure concorsuali. Credo che questo sia il perimetro all'interno del quale abbiamo trovato un'intesa che, a mio avviso, consente di affrontare l'esame di questo disegno di legge in tempi rapidissimi.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non so quale sia il gruppo di emendamenti che è stato deciso di considerare ritirati. Ho presentato due emendamenti insieme ad altri colleghi: uno riguarda un problema relativo ad un gruppo di persone che non sono state assunte, a suo tempo, con una legge concernente un certo tipo di personale che faceva ricorso alla Cassa per il Mezzogiorno — complessivamente si tratta di quattro persone — e l'altro emendamento è relativo alla proroga delle graduatorie per coloro i quali sono stati indicati come idonei e appartengono alle categorie protette. Poiché nessuno può decidere quando e come bisogna ritirare gli emendamenti, io dico fin da ora che non ritiro la firma dagli emendamenti che ho presentato.

STORNELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORNELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono primo firmatario di un emendamento, e per la rilevanza di ordine sociale e di ordine strutturale relativamente al mantenimento di servizi essenziali che lo stesso riveste, ritengo che vada discusso e, quindi, dichiaro che non sono disponibile a ritirarlo.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono nelle medesime condizioni dell'onorevole Russo, nel senso che sono firmatario di altri emendamenti (credo siano 5 o 6). Da quanto detto dal Presidente Nicolosi non so se collocarli tra quelli che sono stati ritirati d'ufficio o tra quelli su cui è stato compiuto un apprezzamento...

GUELI. Non esistono emendamenti ritirati "d'ufficio", onorevole Piro!

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Non è stato così!

PIRO. No, ma poiché l'onorevole Nicolosi ha fatto riferimento a tutti gli emendamenti che sono stati presentati...

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Che cosa ha detto il Presidente della Regione? Che si compattavano con quelli del Governo gli emendamenti che avessero rilevanza tecnica e fossero migliorativi del testo.

PIRO. Questi non sono stati considerati ritirati; gli altri sí. Ma, scusate, chi ha deciso di ritirare gli emendamenti a mia firma?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, probabilmente, essendo stato ininterrottamente presente, la stanchezza non mi agevola nel chiarire il mio pensiero. Allora, cercherò di essere ancora più preciso. Abbiamo fatto un esame di tutti gli emendamenti; anzi, prima si è convenuto su una impostazione che il Governo ha considerato pregiudiziale, cioè quella di considerare come base del disegno di legge il corpo degli emendamenti presentati, perché a fronte del diritto-dovere di ciascuno di migliorare il disegno di legge, il Governo ha ritenuto che fosse realisticamente praticabile la scelta di ancorarsi a quella che è stata la base dell'accordo tra il Governo e le organizzazioni sindacali. Fatta questa premessa, quindi, tutti gli emendamenti che sono stati presentati dal Governo vengono considerati punto di riferimento.

Ci sono poi gli altri emendamenti. Rispetto a questi ultimi abbiamo trovato, credo, un'intesa, un consenso generale attorno ad alcuni: si tratta di quelli che intervengono, non come norme-provvedimento (per l'onorevole Nicolosi, per l'onorevole La Russa perché appartengono a questa o ad un'altra categoria), ma su correzioni di procedure, per esempio, che appartengono anche a situazioni pregresse, e che, avendo questo carattere, hanno trovato il consenso di tutti.

Questi emendamenti si considerano ritirati rispetto alla parte che se ne è fatta diligente promotrice, per evitare che ci sia, per esempio, l'emendamento dell'onorevole Rino Nicolosi che viene approvato consentendo al deputato di apparire bravo all'esterno perché ha risolto il problema di Tizio, di Caio o di Sempronio.

Questi emendamenti, sui quali c'era il consenso generale, vengono fatti propri dalla Commissione.

Si tratta di norme sulle quali dovrebbe esserci motivo di discussione e che dovrebbero essere tranquillamente approvate.

Rimangono gli emendamenti che non hanno — almeno nella valutazione del Governo, e ciò ci è stato riconosciuto, consentito — la funzione di intervenire su aspetti procedurali, che sono quelli su cui poggia l'impostazione del disegno di legge. Su questi il Presidente della Regione non può far violenza su chi li ha presentati e dirgli: «Devi ritirarli». Posso, però, dire che la mia posizione, evidentemente, non è una posizione di consenso e che l'auspicio del Governo è che vengano ritirati. In questo senso esprimo una chiara intenzione: laddove non fossero ritirati, nel merito esprimerò quella che è la posizione del Governo, spiegando anche il perché.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale, e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

COSTA, segretario:

«Articolo 1.

1. Le disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e successive modificazioni, si applicano a decorrere dalla data di istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, di cui all'articolo 3, comma 1, della medesima legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

«Le Amministrazioni regionali, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici sottoposti alle potestà regionali, le province, i comuni e le unità sanitarie locali della Sicilia effettuano le assunzioni del personale da inquadrare in qualifiche o profili professionali

per l'accesso ai quali è richiesto il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo e, ove richiesto, di una specifica professionalità, ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, numero 56, e successive modifiche e delle relative disposizioni di attuazione, salvo l'osservanza delle disposizioni sul collocamento obbligatorio.

2. In attesa della istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento.

3. Fino all'approvazione delle nuove graduatorie formulate sulla base dei criteri previsti dal comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392».

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per ribadire alcune cose già dette in altra sede circa ciò che sta accadendo mentre stiamo discutendo dell'emendamento presentato dal Governo. Ho già avuto modo, in una riunione informale che abbiamo tenuto fino a pochi minuti addietro, di specificare come, di fatto, l'emendamento presentato dal Governo non crea sistemi di accelerazione delle assunzioni presso gli enti locali, ma vende soltanto fumo. Voglio dirlo con tutta franchezza, perché sono convinto che non si è voluto tenere conto delle considerazioni che hanno spinto la Commissione legislativa permanente, quella competente, a chiedere che, intanto, l'Assemblea regionale siciliana si pronunziasse sulla proroga.

Gli uffici di collocamento non sono nelle condizioni di dare risposte immediate a ciò che è disposto all'articolo 1. Era sembrato logico alla Commissione, e personalmente al sottoscritto, chiedere che nel frattempo, mentre le circoscrizioni di collocamento nascevano, i comuni e le province venissero posti nelle condizioni di poter assumere il personale. Ecco la ragione per la quale sono tra l'altro convinto che anche il comma 2 dello stesso articolo 1 presentato dal Governo, in effetti, dia luogo a condizioni di estremo disagio, oltre che di incapacità

a dare risposte immediate. Dire che, «in attesa dell'istituzione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le funzioni relative saranno svolte dagli attuali organi del collocamento», è un po' come rinnegare ciò che, in un certo senso, tutti abbiamo affermato per settimane, per mesi, se non addirittura dal 1988, dal febbraio 1988, cioè da quando abbiamo approvato la legge numero 2, perché anche gli organi di collocamento comunali non sono nelle condizioni di dare risposte in tal senso. Oltretutto voglio ricordare all'Assemblea, ed al Governo in particolare, che ancora non sono state rinnovate o integrate le Commissioni di collocamento scadute, per cui potremmo persino arrivare al punto di attribuire compiti proprio a quelle commissioni che, in effetti, non sono legali in quanto o non sono state integrate o non sono state rinnovate. Stamattina, approvando il disegno di legge numero 720 l'Assemblea ha individuato delle qualifiche, delle funzioni in capo al personale che deve assolvere a compiti che in questo momento, con l'emendamento presentato dal Governo, stanno per essere attribuiti nuovamente.

Esprimo, quindi, il mio dissenso personale su questa vicenda perché non posso manifestare con serenità il mio voto sapendo che, mentre prima potevo dire alla gente che i comuni e le province avrebbero potuto assumere immediatamente personale, espletando i concorsi o attivando altre procedure, oggi, invece, devo dire che i comuni non sono nelle condizioni di farlo.

Concludo, onorevole Presidente, esprimendo la mia formale protesta nei confronti di una mentalità che sta, in un certo senso, annullando il mio diritto ad assolvere la funzione di parlamentare: mi sono stancato di ratificare accordi che vengono fatti in separata sede tra il Governo e i sindacati. Credo che la funzione del parlamentare, la funzione del Parlamento debbano essere mantenute. Più volte da parte del Presidente della Regione, e non soltanto da parte del Presidente della Regione, sentiamo dire che bisogna dare risposte ad accordi dei quali non conosciamo, né la sostanza, né il contenuto, né la portata. Ci siamo stancati, soprattutto in una materia di questo genere, delicata, che ha bisogno di approfondimenti, di vedere il disegno di legge, le proposte, gli emendamenti giungere in Parlamento senza che il parlamentare singolo o una Commissione intera siano nelle condizioni di approfondire l'argomento su cui ci si sta pronunciando.

Questa concezione del Parlamento come sede di ratifica di accordi che, il più delle volte, sono oscuri, naturalmente noi, deputati del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, non possiamo accettarla.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho assoluto rispetto per le considerazioni di merito che l'onorevole Cristaldi ha svolto sull'emendamento in discussione. Mi permetto, invece, di dissentire nella maniera più assoluta in ordine a questi presunti accordi, più o meno oscuri, tra il Governo e i sindacati, accordi che limiterebbero la libertà dell'Assemblea.

Presidenza del Vicepresidente DAMIGELLA

Non ho fatto altro che spiegare in questa sede la posizione del Governo, che ha il diritto e il dovere, in un sistema democratico, di incontrare le parti sociali su tutte le questioni che hanno poi una ricaduta legislativa, e, nel momento in cui trova un'intesa con le parti sociali, deve assumere una propria posizione che, naturalmente, esprime e mette a confronto nel Parlamento con i vari gruppi e le varie forze politiche. Da questo punto di vista non vorrei ci fosse un fraintendimento su quello che è stato il significato delle mie parole.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro di essere d'accordo con l'articolo 1, nel testo presentato dal Governo, che recepisce integralmente le previsioni dell'articolo 16 della legge numero 56 del 1987. Un obiettivo che, peraltro, avevo indicato già al momento in cui si discusse la legge numero 2 del 1988 e credo anche che la mancata introduzione delle procedure, che adesso si introducono, pur in una situazione estremamente confusa quale quella di due anni e mezzo fa, abbia poi provocato

quelle situazioni di scollamento, di difficoltà che adesso constatiamo.

Detto questo, in maniera estremamente succinta, vorrei comunque porre un quesito. Vorrei che mi fosse chiarito, da parte del Governo o da parte della Commissione, il significato del terzo comma che recita: «fino all'approvazione delle nuove graduatorie, formulate sulla base dei criteri previsti al comma 1, continuano ad avere vigore le graduatorie redatte in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri numero 392», cioè il «decreto Santuz». Mi chiedo: «Esistono presso gli uffici di collocamento della Sicilia graduatorie redatte ai sensi del decreto Santuz, che abbiano ancora vigore?». Perché, se si fa riferimento alle eventuali graduatorie o agli eventuali punteggi attribuiti in ragione della normativa statale, non si può che richiamare il successivo decreto, quello che ha integralmente sostituito il numero 392, in quanto altrimenti gli uffici di collocamento, anche quelli siciliani, sarebbero fuorilegge. Se così non è, non so a quale graduatoria si faccia riferimento, e per questo chiedo un chiarimento in merito.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, all'osservazione dell'onorevole Piro va obiettato che le graduatorie sono quelle del 1988 perché gli uffici del collocamento non dispongono in atto di altre graduatorie. Le graduatorie del 1988 sono state redatte sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 1987. Però negli uffici del collocamento si stanno operando delle modifiche, sicché le graduatorie potrebbero essere depositate nell'arco di qualche settimana con un aggiornamento al 1990. Questa è una notizia ufficiosa. La notizia ufficiale che possiamo dare all'Assemblea è che le graduatorie sono quelle del 1988, formulate sulla base del decreto del Presidente della Repubblica del 1987.

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Virlinzi ed altri il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 1:

«Le Amministrazioni, le aziende e gli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e successive modifiche, comprese le unità sanitarie locali, effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare in livelli retributivi funzionali per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni operate secondo le procedure e i criteri previsti dall'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, numero 56 e successive modifiche.

Fino all'istituzione delle sezioni circoscrizionali previste dall'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, le Amministrazioni, le aziende e gli enti di cui all'articolo 1 della stessa legge 2 del 1988, ivi comprese le unità sanitarie locali, effettuano le assunzioni sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste degli uffici comunali di collocamento.

Le graduatorie saranno elaborate, ai sensi della legge 10 febbraio 1987, numero 56, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti che deliberano le assunzioni».

VIRLINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRLINZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento:

«Articolo 1 bis.

Tutti hanno il diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, numero 56, e di chiederne copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di 10 giorni».

Comunico, altresì, che è stato presentato dagli onorevoli D'Urso, Gulino, La Porta, Virlin-

zi, Piro, Gueli e Capodicasa il seguente emendamento:

«Articolo 1 bis.

Tutti hanno il diritto di avere in visione gli atti relativi ai soggetti inclusi nelle graduatorie redatte ai sensi della legge 28 febbraio 1987, numero 56, e di chiederne copia in carta semplice. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego o, in mancanza, le sezioni comunali di collocamento degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione devono rilasciare le copie richieste nel termine di 10 giorni».

Pongo congiuntamente in votazione i predetti emendamenti articolo 1 bis, di identico contenuto.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Sono approvati)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

COSTA, *segretario*:

«Articolo 2.

1. Alla lettera a) dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, dopo l'espressione: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392", è aggiunta l'espressione: "e successive modificazioni"».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2:

«1. Le Amministrazioni e gli enti di cui all'articolo 1, provvedono alle assunzioni del personale da inquadrare nelle qualifiche o nei profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo o per i quali non si possa comunque procedere ai sensi dell'articolo 1, in conformità delle disposizioni vigenti in campo nazionale per le corrispondenti categorie di enti, o, in mancanza di corrispondenti disposizioni, in conformità delle disposizioni vigenti per l'accesso agli impieghi dell'Amministrazione statale, salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 e successive modifiche.

2. Nei concorsi ai quali abbiano chiesto di partecipare oltre 200 concorrenti, i candidati interni degli enti, aventi diritto a riserva, sono esonerati dall'espletamento della prova selettiva prevista dal terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41 e successive modifiche».

VIRLINZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIRLINZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per annunciare il voto contrario del Gruppo comunista all'emendamento del Governo all'articolo 2 che riteniamo dia luogo ad un grave arretramento rispetto al contenuto della legge numero 2 del 1988 e, precisamente, rispetto all'articolo 4 della stessa legge che, al momento della sua approvazione, fu considerata un grosso passo avanti per lo snellimento delle procedure di concorso. Che, poi, non abbia funzionato, questo è dovuto al ritardo o all'inadempienza da parte del Governo, dell'Assessore al ramo che non ha emesso, come avrebbe dovuto, il relativo decreto entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, cosicché ancora il decreto non è stato emanato e non sono stati predisposti i quiz che erano previsti dall'articolo 4. Non conosciamo una ragione plausibile di questa inadempienza di carattere amministrativo. L'inadempienza, peraltro, non è una ragione sufficiente per sostenere che l'articolo 4 della legge numero 2 deve essere abrogato e che si deve ripristinare lo *status quo ante*, ritornando addirittura al periodo anteriore alla stessa legge regionale numero 41 del 1985. L'emendamento in esame così recita: «... salvo quanto previsto dalla legge 29 ottobre 1985, numero 41...».

Leggendolo attentamente, non ho ben capito che cosa significhi fare riferimento alla procedura nazionale, facendo salve, però, le disposizioni della legge numero 41 del 1985. Infatti, o si fa riferimento alla legge nazionale o a quella regionale nel merito. Ma il dato di fondo è che riteniamo che questo comporti uno smantellamento della filosofia che stava alla base della legge numero 2 del 1988 e aveva come fine l'acceleramento delle procedure.

Queste, infatti, avrebbero potuto avere corso se fossero stati adottati gli adempimenti prescritti dall'articolo 4, e fosse stato emanato anche lo stesso decreto per la valutazione dei ti-

toli in modo da conferire agli enti che avevano intenzione di procedere alle assunzioni, enti specificati nell'articolo 1, la facoltà di avvalersi del sistema per titoli e quiz ovvero di quello per soli titoli.

Così, invece, gli enti non hanno potuto procedere né nell'uno né nell'altro modo, mancando i sistemi di valutazione dei titoli e dei quiz. È così che si vogliono risolvere i problemi, mentre noi riteniamo che la maniera più corretta avrebbe dovuto essere un'altra.

Questo è il motivo per cui il Gruppo comunista preannuncia il suo voto contrario all'emendamento del Governo.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento all'articolo 2 presentato dal Governo può sembrare, a chi non è stato attento, una correzione tecnica del disegno di legge esitato dalla prima Commissione legislativa. Invece, in termini politici si avrebbe una vera e propria marcia indietro dell'Assemblea regionale siciliana, nel momento in cui la stessa approvasse, come è prevedibile, l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2 presentato dal Governo. Vorrei ricordare all'Assemblea regionale che l'approvazione della legge numero 2 del 1988 fu una conquista, quanto meno per alcuni aspetti relativi a questioni di fondo. Con quella legge, almeno sul piano delle affermazioni di principio, fu sottratta alla macchina burocratica tutta la materia che ruota attorno ai concorsi. Si sancì la possibilità per gli enti locali di provvedere velocissimamente all'assunzione del personale e soprattutto la facoltà di sottrarre la macchina dei concorsi ai meccanismi clientelari legati alla costituzione della Commissione, allo svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, alla presenza dei sindacati, a quella logica lottizzatrice presente in ogni concorso espletato in qualsiasi ente locale.

Oggi si torna indietro, alle disposizioni della legge regionale numero 41 del 1985, alla metodologia che ha permesso che le procedure di concorso fossero bloccate.

È vero che neppure dopo l'approvazione della legge regionale numero 2 del 1988 è stato possibile, per inadempienza del Governo, mettere in moto quel meccanismo che comunque avreb-

be potuto consentire le assunzioni. Ma, allora, è spontanea una domanda: «Forse che la legge numero 41 del 1985 ha permesso procedure più veloci? Forse che ha consentito le assunzioni?». Tutto ciò non può passare inosservato! Si tratta di una marcia indietro da parte dell'Assemblea regionale siciliana, cosa che non può trovare d'accordo il Movimento sociale italiano. Esprimo, quindi, a nome del mio Gruppo parlamentare il voto contrario all'emendamento presentato dal Governo all'articolo 2.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avevo anticipato, intervenendo in sede di discussione generale, la mia posizione contraria al modo in cui è stato formulato l'articolo 2, che peraltro mi sembra contenga delle contraddizioni interne, perché, da una parte, fa riferimento all'applicabilità, anche per la Regione e per gli enti controllati, della corrispondente normativa statale in materia di concorsi, ma, dall'altra, contiene la formula: «salvo quanto previsto dall'articolo 21 della legge regionale numero 41 del 1985» che, voglio ricordarlo, disciplina o, meglio, disciplinava — dal momento che per una parte è stata poi modificata dalla legge regionale numero 2 del 1988 — l'ammissione al pubblico impiego nella Regione siciliana. Tra l'altro, si ha un'estensione di quanto già previsto dall'articolo 21 per tutti gli enti locali. In ogni caso, la questione è di merito, nel senso che mi pare si configuri qui un ritorno all'antico, superando di slancio quell'innovazione contenuta nella legge 2 che, ricordo, prevedeva un'alternativa di regime per gli enti, i quali potevano scegliere se fare ricorso ai concorsi per soli titoli o ai concorsi per titoli e quiz selettivi. Oltre tutto, vi è anche un ritorno a quella esperienza, per larghi versi negativa, su cui tante critiche si sono concentrate, critiche pesanti che sono sfociate anche in inchieste giudiziarie sui quiz preselettivi o sui famigerati "quiz bilanciati". Vero è che l'Assessore Leone ci ha assicurato che si sta provvedendo con una società di alto livello a rivedere anche la materia dei quiz bilanciati, però, sono troppo recenti le esperienze negative che si sono accumulate nella gestione dei concorsi "vecchia maniera" (per intenderci) per farci stare tranquilli. Ritengo, invece, che una corretta e fattiva

applicazione della legge numero 2 del 1988 avrebbe potuto, come potrebbe adesso, assicurare un livello adeguato per quanto riguarda la valutazione e soprattutto un adeguato livello di oggettività e di controllabilità dei concorsi stessi.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 2, così come l'articolo 1, che testé abbiamo approvato, richiama la normativa nazionale. Senza scandalo per nessuno, stiamo avviando un processo di omogeneizzazione della normativa regionale con quella dello Stato. In più abbiamo tenuto in piedi l'articolo 21 della legge numero 41 del 1985 che prevede l'accelerazione delle procedure concorsuali, statuendo, ad esempio, per quanto riguarda le domande, che da parte della Commissione non è necessario il loro esame preventivo bastando l'atto notorio che i candidati hanno l'onere di presentare (mentre l'esame effettivo delle domande viene spostato alla fase successiva alla individuazione dei vincitori). In secondo luogo, abbiamo mantenuto la necessità dei quiz per i concorsi per i quali le domande superano le 200 unità, al fine di portare agli esami finali una media di cinque candidati per ogni posto a concorso.

Non mi pare, quindi, che il Governo abbia proposto chissà che cosa! Abbiamo richiamato puramente e semplicemente la legge dello Stato, integrandola con tutto ciò che di buono ha previsto la Regione per accelerare le procedure concorsuali.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 2.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Stornello, Aiello, Diquattro, Capodica, Palillo, Plumari e Chessari il seguente emendamento:

«Articolo 2 bis.

L'Assessore regionale per gli enti locali entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa con proprio decreto, sentita la competente Commissione legislativa, i criteri dei servizi assegnati o trasferiti agli stessi a norma della legislazione vigente, con particolare riferimento ai seguenti servizi o attività: doposcuola; scuola materna; refezione scolastica; animazione; conduzione ed assistenza automezzi; pulizia; custodia; vigilanza di locali adibiti alle attività scolastiche (bidelli pulizieri); assistenza socio-psico-pedagogica; attività connesse ai servizi culturali; potenziamento delle attività degli asili nido; attività di pulizia, custodia e vigilanza di impianti e immobili comunali; iniziative di protezione e tutela ecologica e ambientale.

Con il medesimo decreto l'Assessore per gli enti locali determina i parametri standard per l'adeguamento degli organici.

I comuni deliberano l'adeguamento delle piante organiche con l'istituzione dei corrispondenti posti, anche a *part-time*.

In sede di prima applicazione, i posti istituiti ai sensi del comma precedente, vengono ricoperti dal personale che abbia prestato, per un periodo continuativo pari alla durata annuale del servizio stesso, la propria opera a qualunque titolo in uno degli anni dal 1979 al 1990 o in servizio al 28 febbraio 1990 con le modalità e procedure fissate dall'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1982, numero 93 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i primi tre livelli è titolo di studio sufficiente la licenza elementare conseguita prima dell'ammissione ai corsi di cui alla citata legge numero 93.

Gli oneri per il personale assunto restano a carico dei comuni i quali provvederanno con le assegnazioni di cui al fondo per i servizi previsto dall'articolo 19 della legge regionale 2 gennaio 1979, numero 1».

Comunico che al predetto emendamento è stato presentato dall'onorevole Diquattro il seguente emendamento aggiuntivo:

Al comma 4, dopo le parole: «servizio stesso» aggiungere le seguenti: «nonché da coloro che, avendo prestato servizio alle dipendenze dei patronati scolastici prima dell'anno scolastico 1976-77, siano rimasti esclusi dai benefici di cui alla legge regionale 5 agosto 1982, numero 93».

STORNELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORNELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo argomento meriterebbe una lunga trattazione anche perché viene da lontano, quanto meno per i diversi percorsi che ha avuto, in questa Assemblea, a livello di commissioni, ma, data l'ora tarda, mi atterrò all'essenziale. Dicevo che la problematica in discussione è stata, diverse volte, trattata: sono state assunte diverse iniziative parlamentari, sono stati presentati alcuni disegni di legge sin dalle precedenti legislature. A conclusione della passata legislatura vi fu un lungo dibattito e si era quasi arrivati al traguardo. Devo dire in questa sede, e con molta franchezza, che, ogni volta, da parte del Governo si sono avuti atteggiamenti dilatori, sempre con la stessa motivazione: una volta perché non si era fatto il censimento, ed ancora perché non si conoscevano i dati precisi. C'è stata sempre una posizione incline alla dilazione, al rinvio, senza volere entrare mai nel merito specifico della questione. Stasera, io ed alcuni deputati abbiamo presentato l'emendamento in esame proprio perché riteniamo che non sia più rinviabile un problema di questa natura, di questa importanza, di questa portata.

Di che cosa si tratta? Su questo argomento amo affermare che impropriamente si parla di precariato, poiché dovremmo parlare, invece, di "servizi precari", che noi non organizziamo nell'interesse della società siciliana. Con la legge regionale numero 1 del 1979, sono stati trasferiti agli enti locali e ai comuni tutti una serie di servizi. Però ritengo che non adeguatamente sono state trasferite le risorse finanziarie e professionali necessarie per poterli garantire. Allora alcuni enti locali, alcuni comuni sono stati costretti ad organizzare alla meno peggio i servizi loro trasferiti, mentre altri comuni, addirittura, non vi hanno provveduto. Con la legge numero 1 del 1979 fu istituito, nel bilancio, il capitolo relativo agli investimenti, ma — ecco — mi domando, e domando a tutti, se, in buona coscienza, riteniamo che l'entità del capitolo per gli investimenti ed i trasferimenti sia adeguato ai servizi da organizzare.

Non ho difficoltà a dire — e lo affermo — che più che di personale precario, più che di precariato vero e proprio, ci troviamo in presenza di personale che viene sfruttato

dalle istituzioni per potere rendere un minimo di servizio alla società. Nell'emendamento abbiamo elencato alcuni servizi che vengono svolti. Ecco, la domanda, che pongo a ciascuno di voi, onorevoli colleghi, e alla coscienza di tutti, è questa: «In una società, dove la domanda di servizi aumenta sempre di più, se veramente si vuole realizzare una migliore qualità della vita, uscendo dalle precarietà in cui la società siciliana si trova, come riteniamo di potere garantire servizi di questo tipo?».

Nella realtà siciliana (credo che non sfugga a nessuno) esistono due elementi di grande preoccupazione: uno è quello della carenza dei servizi e l'altro è quello della crescente mancata disponibilità di posti di lavoro. Ecco perché insisto nel dire che quel che occorre non è il solito provvedimento tampone per risolvere alcuni problemi occupazionali, non è la ritorsione a ditte che falliscono, a società in liquidazione, non è la ricerca di Resais, di cassa integrazione! È ormai necessario provvedere adeguatamente alle istituzioni periferiche, agli enti locali. Per questo il discorso lo allargo, non lo limito alla realtà esistente.

Con l'emendamento in discussione noi firmatari ci proponiamo proprio il raggiungimento di questo obiettivo: creare a livello locale degli standard per organizzare i servizi necessari alla società anche nei comuni dove non esiste il precariato. Così facendo, raggiungeremmo due obiettivi che sono importanti nella realtà siciliana: organizzare servizi validi (è questo l'obiettivo principale), contribuendo ad elevare la qualità della vita del popolo siciliano, e creare occupazione produttiva e non occupazione assistenziale o clientelare. Voglio anche essere spregiudicato: a me non interessa se a monte il reclutamento sia stato fatto sistematicamente, ma la realtà è quella che è, e queste persone, questi lavoratori oggi svolgono un servizio prezioso ed essenziale nei confronti della società. Mi domando e domando a ciascuno di voi, onorevoli colleghi: «Ma ci rendiamo conto di cosa accadrebbe nei comuni, se gli stessi comuni dovessero licenziare il personale che noi chiamiamo "precario"?». Si verificherebbe il ritorno a sistemi che ormai riteniamo appartenere a ricordi lontani della realtà sociale e civile della nostra Regione. Questi scrupoli vogliamo suscitare nella coscienza dell'Assemblea regionale e nel Governo. Personalmente credo che il Governo debba interpretare nel modo

migliore le esigenze, i bisogni, le necessità della società siciliana.

Stasera abbiamo parlato di anziani, di sanità ed all'ordine del giorno sono iscritti anche altri argomenti molto qualificanti che riguardano servizi della nostra società, come, ad esempio, il problema dei non vedenti.

Ecco, poniamoci il problema di tutte le fasce deboli che esistono nella nostra società: come rendere la scuola più professionalizzata, meglio organizzata, come organizzare meglio il tempo libero, come meglio organizzare i servizi sociali. Sono tutte domande che emergono in maniera prepotente dalla società siciliana. Il Governo e questa Assemblea hanno il dovere di dare risposte adeguate e per questo noi affidiamo l'emendamento in esame alla giusta valutazione del Governo e dell'Assemblea perché stasera si possa dare serenità, non solamente ai lavoratori che, pur in maniera mortificante, e nell'interesse della società, svolgono il proprio lavoro, ma principalmente ai cittadini che chiedono prepotentemente servizi adeguati, meglio organizzati e più professionalizzati.

AIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento in discussione è stato presentato da parlamentari appartenenti a diversi gruppi, anche se, per buona parte, della provincia di Ragusa. L'hanno sottoscritto l'onorevole Stornello, che ha parlato poco fa, l'onorevole Diquattro, nonché altri parlamentari di altre province. Queste firme vogliono sottolineare innanzitutto un dato: il problema del precariato, di cui si discute ormai da parecchi anni, non è, come qualcuno impropriamente sostiene, un problema che riguarda un solo comune della Sicilia, quello di Vittoria, per intenderci. Non è un problema che interessa soltanto la provincia di Ragusa; è un problema che riguarda la Sicilia.

Riguarda diverse amministrazioni locali che, dal 1989, dal momento in cui la Regione siciliana ha decentrato poteri e funzioni ai comuni siciliani, trasferendo anche risorse in questa direzione, si sono poste l'obiettivo di prestare i servizi, di realizzare le funzioni che la legge affidava loro, in modo nuovo e straordinario. Invece per molto tempo, anzi fino a questi giorni, qualcuno credo abbia voluto imbastire una

mistificazione, rovesciando in negativo quelle che in queste realtà vengono considerate conquiste sociali importanti. Nessuno potrà convincere i cittadini di Ispica che l'aver in quella città realizzato, primo fra i comuni della provincia di Ragusa, esperienze avanzate di assistenza domiciliare agli anziani, utilizzando personale precario, debba significare un demerito per quella amministrazione, per quella città. Soltanto una facile propaganda, che tende a sottolineare esclusivamente profili che, se pure esistono (e possono esservi), sono marginali nel discorso che conduciamo, possono trascurare il seguente aspetto importante: alcune amministrazioni dell'Isola non si sono limitate in questi anni a dare contributi di milioni o di centinaia di migliaia di lire traendoli dai fondi della legge numero 1 del 1979, o ad elargire finanziamenti alle associazioni sportive, ma hanno costruito servizi sociali, servizi sociali che potevano essere realizzati in tanto in quanto ci fosse la possibilità di rompere i vincoli della legge Stammati per quanto riguarda le assunzioni. Chi è amministratore sa che il Provveditore agli studi comunica, agli inizi di settembre, quante sezioni di scuola materna sono state attribuite ad un comune e che, nell'arco di dieci giorni, quell'amministrazione deve individuare i locali ed i bidelli per la pulizia, pena la mancata attribuzione di quella sezione di scuola materna, la mancanza di lavoro per gli insegnanti mandati dal Provveditore (insegnanti che, fra l'altro, si sono recentemente incontrati col Ministro Mattarella, direi, opportunamente), con il risultato che nelle scuole materne gli insegnanti sono ora di ruolo e i bidelli, solo per fare un esempio, rimangono in condizioni precarie. È chiaro che il problema che noi poniamo e che il collega Stornello ha sottolineato è quello dei servizi sociali in Sicilia che vanno ben al di là della legge numero 1 del 1979. Onorevoli colleghi, il problema della Sicilia, delle città e dei paesi siciliani non è forse quello della carenza di strutture e di servizi sociali, per cui il concetto di "solidarietà" di cui tanto spesso ci fregiamo, di cui si fregiano forze politiche per discorsi dignitosi sul piano culturale (talvolta anche per la propaganda), finisce in Sicilia coll'essere una parola vuota? Quanti asili nido esistono in Sicilia?

Su questo disegno di legge, mi si deve consentire di dire che si è scatenato l'inferno, poco fa, e nessuno potrà convincermi che il motivo stava nell'enorme numero degli emen-

damenti presentati! Diciamo che le cose scorrevano tranquille; c'era questo emendamento che poneva dei problemi. Tanto vale, allora — sarebbe stato più corretto nei confronti del Parlamento, e dei colleghi che lo proponevano — dire che lo si rifiutava. Non si vuole accettare questa logica? È legittimo farlo e posso anche capirlo, ma...

BRANCATI. Onorevole Aiello, ho sentito il suo comizio di ieri sera...

AIELLO. Mi consenta, onorevole Brancati, di proseguire per rispetto alle 300 persone che sono interessate. Non so se all'ingresso della Porta Nuova di Palermo abbia mai visto i saraceni incatenati. Li ha visti? Bene! Questa gente guadagna 700 mila lire al mese, e lavora (come quei saraceni) da dieci anni! È una battaglia che probabilmente hanno condotto nel tentativo di richiamare l'attenzione del Parlamento nei confronti di gente che lavora, gente che, se non potrà fornire le sue prestazioni, darà luogo a degli inconvenienti come scuole chiuse, impossibilità di attivare il servizio dei pullman che vanno a prendere i bambini che abitano fuori dai centri abitati per consentire loro di non evadere l'obbligo scolastico, servizio necessario perché l'evasione scolastica in Sicilia è al livello del Kenia, è al livello dell'Uganda e ci sono decine di migliaia di famiglie che abitano in campagna ed esistono amministrazioni che hanno realizzato questo servizio, che hanno comprato i pullman e hanno assunto, con convenzione, un autista e un accompagnatore! Ogni mezzo può contenere 25 bambini e significa la possibilità di portarli a scuola, di non farli evadere. E così per la refezione, per l'équipe psicopedagogica, per i centri giovanili, nei centri degradati delle nostre città, di Gela, di Licata, dove la criminalità giovanile è così diffusa che a quattordici anni i ragazzi hanno la pistola in mano, dove le amministrazioni devono inventare servizi di questo tipo.

Bene, questo è il tema che noi intendiamo porre. Si potrebbe obiettare: «Ma lo avete scoperto ora? Perché lo ponete adesso in modo così congestionato?». Ne parliamo da sei anni! Questa sera abbiamo ricordato il movimento sindacale ed anche il fatto che il Presidente della Regione ha stipulato accordi con Cgil, Cisl e Uil. Il mondo sindacale (proprio oggi la delegazione del sindacato è venuta a dirle che pensa che il disegno di legge sia importante, che questo

passaggio dovrebbe essere fatto) non sostiene che l'emendamento presentato, cari colleghi, ricalca una impostazione che già il Governo aveva elaborato, e che abbiamo ritrovato in un disegno di legge presentato dall'onorevole Canino in Commissione perché quel disegno di legge non uscì mai dalla Giunta! Bene, la sostanza era che il Governo in qualche modo aveva apprezzato questa proposta e che c'era una certa disponibilità. Ecco perché c'è una certa esasperazione, ecco perché a un certo punto, ci si è chiesti: come si va a finire? È possibile che ci sia spazio per tutto l'universo mondo, e non ci può essere spazio per questi lavoratori? Ma perché? Perché non hanno "santi protettori" o i loro "santi protettori" sono piccolini? Perché non ce la fanno? Com'è questa storia? Si dica di no, ma con chiarezza, e allora le stesse amministrazioni locali potranno definire la loro strategia per quanto riguarda i servizi che hanno messo in piedi, che sono tanti e sono importanti. Certo, i colleghi parleranno di clientelismo, elettoralismo, assistenzialismo!

Ebbene, io sono un amministratore comunista, avrò potuto (l'onorevole Cusimano ha ripetuto molto spesso quest'osservazione), nell'espletamento delle mie funzioni, anche fare del clientelismo, ma senza dubbio rimane un punto fondamentale: l'aver costituito i servizi sociali che cambiano la qualità della vita nelle città, nei borghi, nei nostri paesi. Ecco perché, onorevole Presidente della Regione, mi rivolgo a lei, attraverso infinite staffette. Oggi è stato proprio bellissimo potere apprezzare con un atteggiamento più distaccato questo provvedimento e considerarlo alla luce degli interessi generali della Sicilia e dei servizi da organizzare, e, in ogni caso, in modo da impedire, comunque, che si possa continuare a lottare per una battaglia sbagliata. Ci dica, onorevole Nicolosi, una parola chiara in questa direzione! Ci dica se è una strada impossibile o sbagliata. Non affermi: «Il provvedimento, il disegno di legge sarà pronto a Natale o a Pasqua», lasciando sussistere speranze, confusione, e facendo sorgere difficoltà anche nel rapporto con la gente, con queste persone che non sono, ripeto, solo di Vittoria, ma ammontano a 3.500 unità; li hanno censiti finalmente, sono 3.500 lavoratori in Sicilia!

L'emendamento afferma una linea cui faceva riferimento il collega Stornello: quella di rendere obbligatoria la realizzazione dei servizi sociali nei comuni, in rapporto alla legge

numero 1 del 1979, e, quindi, di stabilizzare la spesa e veicolarla in quella direzione.

Dà una risposta ai lavoratori precari perché, nell'ambito della spesa sostenuta già dagli stessi enti, essi possano immetterli in ruolo e in pianta organica. È chiaro che, sotto questo profilo, noi abbiamo cercato di portare avanti la battaglia che ritenevamo giusta. Un tempo si diceva: «Il Movimento, la gente, eccetera». Vorrei che l'onorevole Cusimano considerasse questo fatto.

CUSIMANO. Perché si rivolge a me e non ai suoi colleghi di gruppo?

AIELLO. Perché lei è il più vicino. Vorrei che considerasse questo fatto: la disponibilità della gente a lottare per risolvere un problema.

DIQUATTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIQUATTRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non c'è dubbio che questo emendamento, come hanno avuto modo di anticipare i colleghi che mi hanno preceduto, ha l'obiettivo di evidenziare lo stato di disagio in cui vivono questi precari, che hanno svolto il loro servizio e sono stati chiamati a farlo non soltanto per un fatto puramente e semplicemente clientelare, ma perché era la società civile che aveva bisogno di quei servizi, una società civile che non ha soddisfatto questa esigenza e che ha bisogno di consolidare questi servizi e di proiettarsi verso un nuovo mondo, un mondo diverso che possa considerare i due aspetti: quello della sanatoria a favore di questa gente umile, che presta servizi per la società, e quello della prestazione di servizi per altra gente umile. Una società debole, egregio signor Presidente della Regione, ha bisogno di essere attentamente considerata ed ha bisogno, soprattutto, di avere certezze. Ecco lo spirito dell'emendamento.

Per quanto riguarda, poi, l'emendamento all'emendamento a mia firma, è ispirato da un senso di giustizia e di equità perché con la legge regionale 5 agosto 1982, numero 93 furono sanate alcune situazioni, mentre ne restavano fuori coloro che prestavano servizio nei patronati scolastici. Per questi si chiede oggi la sanatoria.

PLUMARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PLUMARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò estremamente breve. Intendo esporre le motivazioni che mi hanno indotto a firmare questo emendamento, e, del resto, riporto qui in Aula il concetto che ho espresso ieri in occasione dell'incontro che la delegazione interessata ha avuto con il Presidente dell'Assemblea.

Mi rendo conto che il problema esiste nei comuni e che interessa, da un lato, i precari e, dall'altro lato, anche gli amministratori comunali, perché questo precariato (parlo per esperienza personale) nacque negli anni scorsi quando, con i decreti emanati di anno in anno da parte del Governo centrale, venivano bloccati i concorsi negli enti locali. Gli amministratori locali, per poter realizzare i servizi indispensabili in sede locale, hanno potuto trovare come unica scappatoia i contratti d'opera.

Oggi questo non è più consentito; gli amministratori locali, da un lato, sono pressati dalla necessità di apprestare il personale necessario per portare avanti i servizi; dall'altro lato, si trovano dinanzi ad organi di controllo che non intendono più approvare le delibere relative ai contratti d'opera. Mi rendo anche conto, alla luce dell'esperienza, che negli anni scorsi, nel momento in cui è stata approvata la legge numero 93 del 1982 che interessava gli ex patronati scolastici e dinanzi ai dati forniti dai Provveditori agli studi delle nove province della Sicilia, le cifre fornite allora dai Provveditori sono saltate, per cui dalle 2.800 unità presunte siamo passati a 5.000 unità. Abbiamo provveduto alla sanatoria degli ultimi casi residui, appena 15 giorni fa, con l'approvazione di una norma nell'ambito della legge per la scuola materna.

Invito, pertanto, il Governo a porsi il problema, a studiarlo, perché alla ripresa autunnale esso venga considerato, non solo nell'interesse dei lavoratori che svolgono quest'attività in uno stato di precarietà, ma anche per sollevare gli amministratori comunali da enormi responsabilità.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi,

il mio intervento sarà breve, ma mi auguro sufficientemente chiaro e preciso. Non entrerò minimamente nel merito di alcune allusioni e di alcuni riferimenti che sono stati fatti, perché le cose che intendo dire sono assolutamente lontane dal clima di polemica e, a volte, anche di invettive profondamente ingiuste e fuori posto che hanno, purtroppo, caratterizzato questa vicenda. Tra l'altro, esiste probabilmente una differenza di anni luce tra alcuni di noi, nel modo di concepire, non dico l'attività legislativa, ma, comunque, le risposte che vanno date ad episodi drammatici che si verificano in Sicilia. Queste distanze rimangono, ma credo che nessuno abbia il diritto di impostare la vicenda come se ci fosse una lotta da sostenere rispetto alla quale sono state adoperate le parole di "santi" o "padrini". Ci sono, invece, punti di resistenza ottusi e prevenuti che non rendono possibile una battaglia di giustizia. È un'impostazione ingiusta, non veritiera e irresponsabile!

Fatta questa precisazione, so di avere il dovere di esprimere, invece, la posizione del Governo nel merito della vicenda che oggi viene riproposta all'attenzione del Governo regionale. Da questo punto di vista, innanzitutto, vorrei precisare che non mi sono mai permesso in questi anni — ed è da diverso tempo purtroppo che questa vicenda aspetta un riscontro, una risposta — di fare delle promesse legate alla scadenza di questo o di quell'altro periodo festivo o tanto meno scadenza elettorale. Non fa piacere a nessuno avere o dare la sensazione di essere dalla parte di chi dice di no, mentre è molto più comodo, soprattutto in Sicilia, apparire dalla parte di chi dice di sì.

Negli anni scorsi il Governo (e quindi, nella qualità di Presidente della Regione, ho dovuto farmene carico) ha incontrato un'oggettiva difficoltà nell'individuare i modi di intervento per riscontrare razionalmente la domanda che proveniva, soprattutto, da alcune aree geografiche della Sicilia ben individuate. Posso dire oggi che questa difficoltà è in parte superata nel senso che abbiamo definito le risorse finanziarie e il perimetro legislativo di intervento, all'interno del quale affrontare, non la questione dei precari in quanto tali, ma la più ampia questione del lavoro. Abbiamo detto che all'interno di questo perimetro normativo e nell'ambito delle risorse finanziarie stanziare occorre trovare una risposta intelligente a problemi che sono articolati e differenziati, ma che hanno tutti una eguale dignità e che vanno riconosciuti tutti

con una logica di compatibilità che non deve consentire a nessuno fughe in avanti o scorciatoie particolari. Che cosa intendo dire con questa mia affermazione? Che il Governo regionale ha stanziato, e l'Assemblea ha approvato (c'è stato un consenso generale in questa direzione), una riserva di 1.500 miliardi in tre anni per affrontare le questioni...

PARISI. Si tratta di 1.400 miliardi.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. È vero; si tratta di 1.400 miliardi in tre anni per affrontare le questioni connesse al lavoro, intendendo per lavoro il problema del precariato, il problema della formazione professionale, il problema del reddito da garantire soprattutto ai giovani, ma anche a coloro che giovani non sono più, legandoli, evidentemente, con la problematica del lavoro e della produttività, nel settore dei servizi e nel settore, evidentemente, delle attività produttive in quanto tali. Questa è una linea chiara e rigorosa espressa dal Governo, linea che mi sembra condivisa, come linea di principio generale, dalle forze politiche e dal sindacato, e che ha visto il Governo attivarsi. La Giunta regionale ha, infatti, presentato un disegno di legge-quadro che costituisce la cornice di riferimento all'interno della quale collocare tutta una serie di esigenze legittime particolari. Allora, vorrei chiedere (senza entrare — torno a dirlo — nel merito di riferimenti polemici di nessun genere e che non fanno piacere a nessuno) che la questione, anche nei termini nei quali è stato elaborato l'emendamento, venga presentata e riproposta, perché, tra l'altro, il Governo è anche in fase di definizione di una proposta normativa, all'interno di questo disegno di legge, che a settembre costituirà il punto di riferimento, io mi auguro, della più significativa attività politico-legislativa dell'Assemblea. Mi preoccupa affrontare e giudicare l'emendamento in questa sede perché correremmo il rischio di affrontarlo e definirlo al di fuori, appunto, di questo riferimento di ordine più generale.

Un po' di pazienza sarebbe estremamente utile per recuperare complessivamente una condizione, un clima che è stato arroventato in questo ultimo periodo e non ci ha consentito di affrontare la questione con la dovuta e legittima serenità. Pertanto, la posizione del Governo è molto chiara, è di riscontro positivo, non scadenza alle "calende greche", ma definito

all'interno della norma che già esiste e con i riferimenti finanziari che sono già garantiti in termini legislativi. Esistono, insomma, tutte le coordinate per affrontare la questione a settembre, nelle condizioni migliori, e per risolverla funzionalmente, ma senza dare la sensazione che andiamo per "spicchi e per parti", al di fuori di una logica di valutazione più complessiva che deve caratterizzare una attività legislativa attenta ai problemi generali della realtà siciliana.

La posizione del Governo appena esposta dovrebbe creare, io credo, una maggiore tranquillità fra gli interessati alla normativa in esame; ed è per questo che, senza furbizie di circostanza, chiederei, appunto, ai proponenti di ritirare l'emendamento e di riproporlo già da ora, depositandolo all'interno del disegno di legge che il Governo ha già presentato all'Assemblea, perché in quella sede (attraverso un approfondimento più attento che non si limiti all'esame di emendamenti presentati in Aula, e perciò caratterizzati comunque dall'estemporaneità di norme che non hanno potuto essere oggetto di una riflessione comune), cancellando con un colpo di spugna condizioni di inopinate polemiche che abbiamo registrato in queste ultime settimane, si possa definitivamente risolvere questo problema nei confronti del quale il Governo riconferma una attenzione e una sensibilità particolari.

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo proprio perché il Governo ha formalizzato la richiesta, l'invito al ritiro dell'emendamento, per dire, con la stessa pacatezza con la quale il Governo è intervenuto, ma anche con la stessa determinazione, che il Gruppo comunista non ritiene in questa sede di potere ritirare l'emendamento in questione. Non lo ritiene, prima di tutto, per l'alto valore sociale della battaglia vissuta dagli operatori dei servizi richiamati da questo emendamento.

Il Gruppo comunista è convinto, all'interno della più complessiva battaglia per il lavoro in Sicilia, e tutte le volte in cui il riconoscimento del diritto al lavoro del cittadino si coniuga con il diritto del cittadino ad usufruire di servizi adeguati, del fatto che questa battaglia assuma una rilevanza sociale imprescindibile, diventi in qualche modo una battaglia emblematica.

D'altra parte, signor Presidente, onorevoli colleghi, vi rendete pienamente conto che la nostra preoccupazione, oggi, nel presente, è duplice. Da un lato, c'è il timore relativo alla assoluta precarietà e all'incertezza della condizione dei lavoratori che da anni sono addetti a questi servizi, ma, dall'altra parte, ci assilla la preoccupazione di poter far venire meno, nei comuni che li hanno realizzati, i servizi medesimi. Non ci sentiamo di assumerci questa responsabilità, talché l'emendamento che è stato presentato, e che ora noi chiediamo sia posto in votazione in Aula, è un emendamento di pura natura autorizzativa che non preclude quel pronunziamento, quell'attenzione, quella deliberazione legislativa alla quale ha fatto riferimento il Presidente della Regione. Non sarò certo io, né sarà il Gruppo comunista, a volere ignorare le dichiarazioni che il Presidente della Regione ha reso in questa sede e che costituiscono un passo avanti nella discussione che già da tempo si svolge su questo tema. Il Presidente ha detto che la questione dei precari rientra all'interno della manovra sull'occupazione, e dei fondi che abbiamo previsto per il piano dell'occupazione.

Lo ha detto anche il sindacato e noi comunisti non siamo sordi a queste affermazioni; non è che non le comprendiamo! Le comprendiamo tanto che (mi si consenta di dirlo con tutta franchezza) abbiamo la necessità di incameralizzare questo passo avanti, di incameralarlo tutti insieme perché ormai la questione dei precari è un problema di natura regionale che è venuto all'attenzione dell'Assemblea e dell'opinione pubblica regionale.

Però, signor Presidente, onorevoli colleghi — è questo l'appello con il quale termino il mio intervento — vorrei chiedervi di porre attenzione sul fatto che l'ultima stesura dell'emendamento, quella che è al nostro esame in questo momento, non solo non è in contraddizione con le affermazioni del Presidente della Regione, ma non le pregiudica minimamente, mentre tende soltanto a porre i comuni nella condizione di potere fare proseguire i servizi e le prestazioni che i lavoratori hanno svolto fino a questo momento. Con questo perimetro l'emendamento ha una sua attualità e si lega direttamente alla battaglia che in questi giorni si è svolta e che è ancora in corso. Queste sono le ragioni reali e non polemiche, non strumentali che, da un lato, ci fanno apprezzare le dichiarazioni del Governo, per la parte che è stata qui detta sul piano dell'impegno concreto e della sede in cui

dare soluzione e concretezza a questo impegno; ma, dall'altro, pur non ignorando il valore delle suddette dichiarazioni, ci sentiamo in questo momento di chiedere al Governo e all'Assemblea, proprio riguardando il contenuto specifico di questo emendamento, di procedere alla sua votazione. Lo riteniamo un passaggio non definitivo e non risolutivo che, pur caricando e continuando a caricare sulle finanze dei comuni il mantenimento di questi lavoratori e di quei servizi, però, mette in condizione i comuni di cominciare ad inquadrare questi servizi nell'ambito dei servizi che possono definirsi "a regime" degli stessi enti locali.

STORNELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORNELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo non per il piacere di parlare, ma perché, essendo il primo firmatario dell'emendamento in discussione, ho il diritto-dovere di rendere noto il mio pensiero in merito alla proposta del Presidente della Regione. Ho apprezzato quanto egli ha detto, e l'ho apprezzato perché, interpretando le sue affermazioni, ho ritenuto che si muovessero sulla stessa lunghezza d'onda delle argomentazioni che ho sostenuto. Non c'è, tra la mia e quella del Governo, una diversità di opinione in ordine a questo problema che pure è importante, ma devo dire che la conclusione ci divide, e ci divide perché con l'emendamento noi tracciamo la linea che il Presidente della Regione vuole sviluppare nel futuro. Nel mio intervento ho detto che su questo argomento è necessario partire da lontano, perché, onorevole Presidente della Regione, l'Assemblea ne ha discusso già nella passata legislatura. Personalmente su questa materia avevo presentato un disegno di legge nel settembre del 1986, ed altri disegni di legge erano stati presentati nella passata legislatura. Oggi, mentre ci stiamo avviando alla conclusione della decima legislatura, c'è, quindi, molto materiale da utilizzare.

Mi domando, pertanto, perché il Presidente della Regione abbia fatto la proposta prima enunciata. Con l'emendamento in esame non si ritiene opportuno addossare carichi finanziari alla Regione, anzi si dice che il personale precario resta a carico del comune, così come è sempre accaduto, attraverso i fondi per i servizi della legge regionale numero 1 del 1979.

Saranno il Governo e l'Assessore per gli enti locali, a stabilire in seguito le modalità di organizzazione dei servizi, che riteniamo debbano essere presenti in tutti i comuni, anche in quelli in cui si è registrata una certa inerzia.

Il Governo avrà cura, poi, di occuparsi di questa materia in modo da potere assicurare questi servizi. L'emendamento, dunque, non si preoccupa solamente del precariato. Ecco perché all'inizio dicevo che, più che di "precariato di manodopera", si deve parlare di "sfruttamento della manodopera" e di "precariato di servizi". In base a questa valutazione, insisto perché l'emendamento venga posto in votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Diquattro all'emendamento articolo 2 bis.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento articolo 2 bis, degli onorevoli Stornello ed altri.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

MACALUSO, segretario:

«Articolo 3.

1. Alla lettera a) dell'articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, dopo l'espressione: "decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392", è aggiunta l'espressione: "e successive modificazioni"».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alle qualifiche ed ai profili professionali indicati all'articolo 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, potranno essere espletati in conformità alle procedure previste, purché entro

la data del 1° giugno 1990 sia stata già approvata la graduatoria.

2. I concorsi di cui al 1° comma, per i quali alla data del 1° giugno 1990 non sia stata già definita la valutazione dei titoli, non possono essere proseguiti ed i posti ai quali gli stessi hanno riguardo sono conferiti ai sensi dell'articolo 1 della presente legge».

Comunico che al predetto emendamento è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento modificativo:

— *Al comma 1 sostituire le parole da: «potranno» a: «graduatorie» nel modo seguente: «sono validi purché alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata già approvata la graduatoria».*

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA RUSSA, *Assessore per gli enti locali*. Signor Presidente, intervengo per chiedere l'accantonamento dell'articolo 3 e dei relativi emendamenti.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

MACALUSO, *segretario*:

«Articolo 4.

1. Sono fatti salvi i concorsi banditi in data successiva al 30 giugno 1989, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e successive modificazioni».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4:

«1. I concorsi banditi alla data di entrata in vigore della presente legge per l'accesso a qualifiche o a profili professionali non contemplati dall'articolo 1, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, potranno essere espletati, anche se non conformi alle disposizioni dell'articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 1988, numero 2 e successive modifiche, pur-

ché entro la data del 1° giugno 1990 si siano svolte totalmente o parzialmente le prove scritte.

2. I concorsi di cui al primo comma, per i quali alla data del 1° giugno non siano svolte totalmente o parzialmente le prove scritte, non possono essere più proseguiti ed i posti ai quali gli stessi hanno riguardo sono conferiti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge».

Comunico che al predetto emendamento è stato presentato dalla Commissione il seguente emendamento aggiuntivo:

«Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in data successiva al 30 giugno 1989, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e successive modificazioni, per l'accesso a qualifiche o profili professionali non contemplati dall'articolo 1».

Comunico altresì che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dagli onorevoli Cristaldi ed altri:

L'articolo 4 è soppresso;

— dagli onorevoli D'Urso ed altri:

Emendamento sostitutivo all'articolo 4:

«Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in data successiva al 30 giugno 1989, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2»;

emendamento aggiuntivo all'articolo 4:

«Sono fatti salvi i concorsi per soli titoli banditi in data successiva al 30 giugno 1989, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2, e successive modificazioni, per l'accesso a qualifiche o a profili professionali non contemplati dall'articolo 1».

D'URSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'URSO. Signor Presidente, dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, dichiaro di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Pongo in votazione, quindi, l'emendamento della Commissione all'emendamento del Governo.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione l'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 4, nel testo risultante.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— Dal Governo:

«Articolo 4 bis.

1. Al funzionario indicato al comma 7 dell'articolo 7 della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2 e successive modifiche, addetto alla formazione delle graduatorie per titoli, per i concorsi banditi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), della legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2 e successive modifiche, anche successivamente alla data del 30 giugno 1989, potranno essere corrisposti, in relazione alle prestazioni effettuate, compensi per lavoro straordinario aggiuntivi per un massimo di numero 100 ore per i concorsi con un numero di candidati fino a 2.000, di numero 300 ore per concorsi con un numero di candidati superiore a 2.000.

2. I compensi per lavoro straordinario di cui al comma precedente, potranno essere altresì corrisposti, nei limiti ivi indicati, alle unità di personale che collaborino alla formazione delle graduatorie ed in relazione a prestazioni effettivamente rese, secondo criteri determinati dal funzionario di cui al primo comma.

3. Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano anche per i concorsi in corso di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge;

— dagli onorevoli Graziano e Russo:

«Articolo 4 bis/A.

Rientra nella sede di prima applicazione dell'articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41, l'assunzione del personale che è stato utilizzato per la redazione di piani zonali di sviluppo delle zone interne della Sicilia finanziati anteriormente all'entrata in vigore della sopracitata legge regionale; dalla Cassa per il Mezzogiorno nell'ambito del progetto speciale numero 33, la cui redazione è stata completata in data successiva e comunque non oltre il 31 dicembre 1988.

Ai fini dell'immissione nell'apposito ruolo degli esperti per lo sviluppo intersettoriale delle zone interne, i soggetti interessati sono sottoposti, entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'esame-colloquio con le modalità previste dallo stesso articolo 71 della legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41;

— dagli onorevoli Graziano ed altri:

«Articolo 4 bis.

Le graduatorie concorsuali dell'Amministrazione regionale e degli enti e quelle relative alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, numero 482, sono efficaci per la durata di tre anni. È fatto obbligo all'Amministrazione regionale di procedere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al ricalcolo dei posti da attribuirsi in forza della legge 2 aprile 1968, numero 482, tenendo conto del numero dei dipendenti effettivamente in servizio presso l'Amministrazione;

— dagli onorevoli D'Urso, Piro ed altri:

«Articolo 4 bis.

Il terzo comma dell'articolo 219 dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 maggio 1963, numero 16, nel testo di cui all'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 1988, numero 21, è sostituito con i seguenti:

“Qualora, nei trentasei mesi successivi all'approvazione della graduatoria, si verifichino, per rinuncia, decadenze, dimissioni, morte o per qualsiasi altra causa, vacanze di posti nei relativi ruoli organici, l'Amministrazione procede alla loro copertura mediante la nomina dei concorrenti inclusi nella graduatoria e dichiarati idonei che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori. Sono esclusi i posti

istituiti o trasformati successivamente all'approvazione della graduatoria.

I posti di cui al precedente comma sono quelli di pari qualifica funzionale e professionale''.

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviata a oggi, sabato 28 luglio 1990, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Determinazione della data di discussione delle mozioni numeri 7, 9, 10, 13, 15, 21, 22, 23, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 41, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 62, 63, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 100.

III — Discussione dei disegni di legge:

1) «Modifiche alla legge regionale 12 febbraio 1988, numero 2 concernente l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (802 - 845/A) (Seguito);

2) «Disposizioni per il personale di custodia nominato in prova nel ruolo dei beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti della legge 2 marzo 1968, numero 482» (194/A);

3) «Nuove disposizioni per la disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale e per la contrattazione decentrata a livello regionale» (338/A) (Seguito);

4) «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta e vigilanza sul fenomeno della mafia in Sicilia» (568 - 619/A);

5) «Iniziative per celebrare la figura e l'opera di Pio La Torre e provvidenze per i familiari di vittime della mafia e del terrorismo» (684/A);

6) «Modificazioni ed integrazioni alla legislazione regionale in materia di pesca» (865 - 781 - 95/A);

7) «Norme urgenti per il rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1981, numero 61, e dell'articolo 19 della

legge regionale 8 agosto 1985, numero 34, concernenti interventi per i centri storici di Ragusa Ibla e di Agrigento» (837/A);

8) «Aumento del contributo in favore dell'Unione italiana ciechi operante in Sicilia di cui alla legge regionale 31 dicembre 1964, numero 34» (657/A).

IV — Votazione finale dei disegni di legge:

1) «Provvedimenti in favore dell'associazione Centro attrezzature residenziali culturali educative siciliane (Arces)» (655/A);

2) «Istituzione e disciplina del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate» (760/A - Norme stralciate);

3) «Interventi a sostegno delle cooperative a maggiore prevalenza giovanile» (723/A);

4) «Disposizioni sul credito agrario e norme in favore delle colture sensibili ai fini della protezione ambientale» (678/A - Norme stralciate).

5) «Norme modificative ed integrative della legge 28 febbraio 1987, numero 56 e delle leggi regionali 23 gennaio 1957, numero 2, 27 dicembre 1969, numero 52 e 5 marzo 1979, numero 18, in materia di disciplina del collocamento e di organizzazione del mercato del lavoro. Norme integrative dell'articolo 23 della legge 11 marzo 1988, numero 67, concernente attività di utilità collettiva in favore dei giovani» (720/A);

6) «Interventi nel settore delle opere pubbliche» (495/A);

7) «Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia ed altre norme per il finanziamento di spese in materia di sanità» (774/A);

8) «Interventi finanziari urgenti per l'Ente minerario siciliano e società collegate e Azasi» (866/A);

9) «Proroga degli interventi a favore dei lavoratori delle imprese Keller Spa di Palermo e Birra Dreher di Catania e

provvedimenti a favore dei lavoratori delle imprese Gafer Spa e Fenicia Spa di Palermo» (858/A);

10) «Incremento del fondo destinato allo sviluppo della propaganda dei prodotti siciliani» (661/A);

11) «Ulteriori disposizioni per l'attuazione delle leggi regionali 6 maggio 1981, numero 87 e 25 marzo 1986, nu-

mero 14, recanti interventi e servizi a favore degli anziani» (635/A).

La seduta è tolta alle ore 01,05.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott.ssa Loredana Cortese

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo

ALLEGATO

Relazione al disegno di legge numero 774/A: «Interventi finanziari urgenti connessi all'erogazione dell'assistenza sanitaria in Sicilia per l'anno 1989».

Onorevoli colleghi,

il presente disegno di legge d'iniziativa governativa tendeva ad assicurare in Sicilia, fino al 31 dicembre 1989, la continuità nella erogazione delle prestazioni sanitarie ed il corretto funzionamento dei servizi delle unità sanitarie locali gravemente compromessi per l'esiguità delle dotazioni finanziarie assegnate dallo Stato.

Poiché nel frattempo l'esercizio finanziario 1989 è decorso e nelle more sono intervenuti provvedimenti legislativi nazionali che decurtano inopinatamente per le regioni a statuto speciale la quota di fondo sanitario nazionale loro spettante e sopprimono taluni contributi erogati dal Ministero della sanità, si è reso indispensabile emendare il disegno di legge medesimo per renderlo rispondente alle mutate esigenze.

Soffermandoci sull'esercizio finanziario 1989, va rilevato che la quota di fondo sanitario nazionale assegnata alla Regione siciliana per tale anno è stata di lire 4.760,856 miliardi.

Anche se non si considera l'incremento fisiologico del sistema sanitario (nuove assunzioni di personale, potenziamento dei servizi, eccetera) e l'andamento del tasso inflattivo, appare di tutta evidenza l'impossibilità di potere assicurare, con le risorse assegnate, la copertura finanziaria necessaria per garantire i livelli assistenziali imposti dall'ordinamento legislativo vigente.

Sulla scorta della spesa già rilevata dai rendiconti trimestrali delle unità sanitarie locali per l'esercizio 1989 il totale della spesa riferita alla competenza dell'esercizio 1989 ammonta a lire 5.558,933 miliardi.

Tale quantificazione comporta un disavanzo delle unità sanitarie locali di lire 798,077 miliardi.

Inoltre, in attesa del ripiano del disavanzo da parte dello Stato, si deve provvedere, con anticipazione della Regione, al pagamento urgente del lodo arbitrale con il policlinico universitario di Palermo il cui importo è stato arrotondato a 60 miliardi.

Poiché il lodo di che trattasi costituisce sopravvenienza passiva, il disavanzo complessivo della spesa sanitaria in Sicilia cui dovrà far fronte lo Stato, viene a determinarsi in lire 858,077 miliardi.

L'intervento della Regione con propria legge di anticipazione non surrettizia del finanziamento statale si rende necessario per consentire l'indispensabile continuità nella gestione finanziaria delle unità sanitarie locali.

Detto intervento non fa venire meno l'obbligo dello Stato di provvedere al totale finanziamento della spesa sanitaria, perché la stessa si forma su decisioni ed indirizzi statali con onere a carico del fondo sanitario nazionale.

Infatti la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle norme statali che tendevano a trasferire alle regioni la responsabilità finanziaria delle spese eccedenti le quote di fondo sanitario nazionale loro assegnate, atteso che le stesse non hanno alcuna possibilità di interventi limitativi e devono assicurare i livelli assistenziali e le prestazioni sanitarie fissate da norme volte a tutelare interessi pubblici e diritti costituzionali riconosciuti ai cittadini (vedere sentenze numero 245 del 1984 e numero 452 del 1989).

In termini di economia globale dell'attività gestionale delle unità sanitarie locali, riflessi positivi si avrebbero sul piano della cassa, in quanto la maggiore liquidità permetterebbe alle stesse la puntualità nei pagamenti senza aggravio di spesa per interessi moratori ed oneri aggiuntivi.

Un ulteriore vantaggio sarebbe costituito dalla riduzione del contenzioso, che ha raggiunto dimensioni notevolissime e preoccupanti.

Quanto detto va considerato nelle more della emanazione di un provvedimento nazionale di ripiano della spesa sanitaria.

Passando all'anno 1990, va rilevato quanto segue:

a) Fondo sanitario nazionale - parte corrente.

L'articolo 19, punto 1) del decreto legge 28 dicembre 1989, numero 415, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 1990, numero 38, dispone la riduzione del 10 per cento della quota di Fondo sanitario nazionale spettante alla Sicilia in quanto regione a statuto speciale.

In esecuzione di tale disposto, su una quota spettante di 5.094,341 miliardi, il Cipe ha assegnato alla nostra Regione, per il 1990, la somma di 4.572,447 miliardi con una riduzione di 521,884 miliardi.

Per evitare gravissime ripercussioni nella erogazione dell'assistenza sanitaria e la possibile chiusura di alcuni reparti ospedalieri, si è posto a carico del bilancio regionale, a titolo di anticipazione in attesa della definizione del contenzioso costituzionale Stato-Regione in ordine alle implicazioni di cui al citato articolo 19, una integrazione al Fondo sanitario regionale di un importo pari alla riduzione operata dallo Stato in sede di riparto.

Detta integrazione di lire 521,894 miliardi colma la decurtazione del Fondo sanitario regionale senza peraltro coprire per intero il fabbisogno della spesa sanitaria stimato, per l'anno 1990, dal Governo, in lire 6.471,231 miliardi;

b) Fondo sanitario nazionale - conto capitale.

L'articolo 20 della legge finanziaria numero 67 del 1988, prevede l'intervento dello Stato per il piano di investimenti decennale destinato al rinnovo del patrimonio edilizio, tecnolo-

gico e residenziale del Servizio sanitario nazionale.

L'intervento dello Stato coprirà il 95 per cento dei progetti autorizzati.

Per il biennio 1989-90, sull'importo assegnato di 800,561 miliardi, il 5 per cento per cui è necessario il finanziamento regionale, è di 42,134 miliardi. Poiché a decorrere dal 1990 la Sicilia è stata esclusa dal riparto di Fondo sanitario nazionale - conto capitale - occorre porre a carico del bilancio regionale anche tale onere;

c) Per l'attuazione in via sperimentale di un sistema di pronto intervento sanitario con eliambulanze nella Regione siciliana, isole minori comprese, si rende necessario istituire apposito capitolo di spesa nella rubrica sesta «Fondo sanitario regionale» del bilancio del corrente esercizio.

La fase sperimentale comporta un onere annuale valutabile inizialmente in circa lire 12.605.562.000 più IVA.

Poiché il servizio potrà avere inizio dopo l'approvazione della legge, è stata prevista, per l'esercizio 1990, una spesa presunta di 10 miliardi che graverà sul Fondo sanitario nazionale.

Per consentire il puntuale recupero delle anticipazioni regionali è stato previsto un termine entro il quale le unità sanitarie debbono rimborsare alla Regione le anticipazioni ricevute con le somme trasferite alle stesse a titoli di ripiano dell'esercizio 1989 e degli esercizi precedenti. Si è altresì stabilito che, in caso di inottemperanza, l'Assessorato della sanità provveda alle corrispondenti trattenute compensative in occasione del provvedimento immediatamente successivo di riparto di fondi propri della Regione.

Quanto infine al finanziamento della complessiva spesa di lire 1.100 miliardi per l'anno 1990 è stato previsto un incremento di pari importo del mutuo autorizzato con l'ultimo bilancio della Regione.